

Avv. Michele Bontempi
Avv. Silvia Guarneri
Avv. Alessandra Barbieri
Avv. Francesco Menini
Avv. Andrea Vigani
Avv. Alessandro Magoni
Avv. Piergiorgio Vittorini
Avv. Paolo De Zan
Avv. Giovanni Salvi
Avv. Fausto Cadeo
Avv. Andrea Ricci
Avv. Pietro Garbarino
Avv. Gianluigi Abrandini
Avv. Massimo Bonvicini
Avv. Elena Frigo

CORTE DI ASSISE DI BRESCIA
Sezione Seconda

per la

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BRESCIA

03/08 Reg. Gen.
91/97 r.g.n.r.
processo penale contro:

MAGGI CARLO MARIA
ZORZI DELFO
RAUTI GIUSEPPE UMBERTO
TRAMONTE MAURIZIO

DELFINO FRANCESCO

Parti civili: **TREBESCHI GIORGIO**
LODA ADRIANA
EREDI BINATTI GIOVANNI
CALZARI ANNA
CALZARI RENATA
PERONI REDENTO
BOTTARDI ALBERTO
CUCCHINI ROBERTO
UNIONE ITALIANA DEL LAVORO
BAZOLI ALFREDO
BAZOLI BEATRICE
BAZOLI GUIDO
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI
CIMA MARCO
MONTANTI GIUSEPPE
ZAMBARDA BERNARDO
ZAMBARDA TERESA PIERINA
MILANI MANLIO
CALZARI LUCIA
ROMANI ENZO
RIZZI ANNA MARIA
FORMATO DOMENICO
TREBESCHI ARNALDO
BONTEMPI PIETRO

sentenza n.2 del 16 novembre 2010

ATTO DI APPELLO DELLE PARTI CIVILI
(art.576 cod.proc.pen.)

TREBESCHI GIORGIO, nato a Brescia il 17 novembre 1972,
ivi residente in via Castello n. 1,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. MICHELE BONTEMPI del foro di Brescia, qui con studio
in vicolo San Zanino n.15, il quale agisce qui in forza della
procura *ex artt.78 e 100 comma 2 cod.proc.pen.* che
conferisce espressamente il potere di impugnazione,

LODA ADRIANA, nata ad Adro (Bs) il 7 maggio 1951, resi-
dente a Palazzolo sull'Oglio (Bs) in via Torino n.7,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. SILVIA GUARNERI del foro di Brescia, qui con studio in via Pietro Bulloni n.12, la quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

LUSSIGNOLI MARIA, nata a Brescia il 7 febbraio 1934, ivi residente in via Ludovico Pavoni n.22, **BINATTI FIORENZA**, nata a Brescia il 29 novembre 1956, ivi residente in via Ludovico Pavoni n.15, **BINATTI CRISTINA**, nata a Brescia il 17 settembre 1965, residente a Rezzato (Bs) in via Europa n.37, nella loro qualità di eredi di **BINATTI GIOVANNI**, nato a Sirmione (BS) il 20 luglio 1931,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. SILVIA GUARNERI del foro di Brescia, qui con studio in via Pietro Bulloni n.12, la quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

CALZARI ANNA, nata a Brescia il 16 marzo 1936, *ivi* residente a in via Bligny n.9, **CALZARI RENATA**, nata a Brescia il 16 marzo 1936, *ivi* residente in viale Europa n.72,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ALESSANDRA BARBIERI del foro di Brescia, qui con studio in via IV Novembre n.3, la quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

PERONI REDENTO, nato a Brescia il 6 giugno 1938, *ivi* residente in Villaggio Sereno alla via VII n.55,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. FRANCESCO MENINI del foro di Brescia, qui con studio in piazza Paolo VI n.21, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

BOTTARDI ALBERTO, nato a Brescia il 27 febbraio 1950, *ivi* residente in via Corsica 301,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ANDREA VIGANI del foro di Brescia, qui con studio in via Vittorio Emanuele II n.60, il quale agisce qui in forza

della procura *ex artt. 78 e 100 comma 2 cod. proc. pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

CUCCHINI ROBERTO, nato ad Udine il 7 febbraio 1947, residente a Brescia in via Castiglioni n.25,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ALESSANDRO MAGONI del foro di Brescia, qui con studio in via Crispi n.35, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt. 78 e 100 comma 2 cod. proc. pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI BRESCIA, STRUTTURA TERRITORIALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore* **ZANELLI ANGELO**, nato a Brescia il 2 febbraio 1952, *ivi* residente in via Della Piazza n.4,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ALESSANDRO MAGONI del foro di Brescia, qui con studio in via Crispi n.35, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt. 78 e 100 comma 2 cod. proc. pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

BAZOLI ALFREDO, nato a Brescia il 15 dicembre 1969, *ivi* residente in piazza del Foro n.10, **BAZOLI GUIDO**, nato a Brescia il 12 marzo 1968, *ivi* residente in piazza del Foro n.10,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. PIERGIORGIO VITTORINI del foro di Brescia, qui con studio in piazza Paolo VI n.21, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt. 78 e 100 comma 2 cod. proc. pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

BAZOLI BEATRICE, nata a Brescia il 2 agosto 1965, *ivi* residente in via Giuseppe Mozzoni n.6,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. PAOLO DE ZAN del foro di Brescia, qui con studio in piazza Paolo VI n.21, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt. 78 e 100 comma 2 cod. proc. pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI, UNIONE SINDACALE TERRITORIALE DI BRESCIA, in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore* **TORRI LORENZO**, nato a Brescia l'8 gennaio 1952,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. PIERGIORGIO VITTORINI del foro di Brescia, qui con studio in piazza Paolo VI n.21, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

CIMA MARCO, nato a Brescia il 25 luglio 1951, *ivi* residente in via Vittorio Arici n.51,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. GIOVANNI SALVI del foro di Brescia, qui con studio in via Gabriele Rosa n.71, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

MONTANTI GIUSEPPE, nato a Canicattì (AG) il 17 agosto 1948, residente a Brescia in via Fratelli Bandiera n.7,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. GIOVANNI SALVI del foro di Brescia, qui con studio in via Gabriele Rosa n.71, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

ZAMBARDA BERNARDO, nato a Salò (BS) il 4 aprile 1946, residente a San Felice del Benaco (BS) in via Pescatori n.10, **ZAMBARDA TERESA PIERINA**, nata a Salò (BS) il 17 agosto 1950, residente a Preseglie (BS) in via Tombino n.12,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. FAUSTO CADEO del foro di Brescia, qui con studio in via Crispi n.3, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

MILANI MANLIO, nato a Brescia il 3 novembre 1938, *ivi* residente in via Tommaseo n.301,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ANDREA RICCI del foro di Brescia, qui con studio in via Vittorio Emanuele II n.42, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.78 e 100 comma 2 cod.proc.pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

CALZARI LUCIA, nata a Brescia il 30 agosto 1942, *ivi* residente in via Tommaseo n.15,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ANDREA RICCI del foro di Brescia, qui con studio in via Vittorio Emanuele II n.42, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.78 e 100 comma 2 cod.proc.pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

ROMANI ENZO, nato a Brescia il 18 novembre 1947, *ivi* residente in via Raffaello n.121,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. PIETRO GARBARINO del foro di Brescia, qui con studio in via Malta n.3, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.78 e 100 comma 2 cod.proc.pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

RIZZI ANNA MARIA, nata a Brescia l'1 ottobre 1929, *ivi* residente in via del Carmine n.19,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. GIANLUIGI ABRANDINI del foro di Brescia, qui con studio in corso Magenta n.3, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.78 e 100 comma 2 cod.proc.pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

FORMATO DOMENICO, nato ad Ariano Irpino (AV) il 31 luglio 1939, residente a Brescia in via Gadola n.57,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. GIANLUIGI ABRANDINI del foro di Brescia, qui con studio in corso Magenta n.3, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.78 e 100 comma 2 cod.proc.pen.* che conferisce espressamente il potere di impugnazione

TREBESCHI ARNALDO, nato a Brescia il 17 luglio 1935, *ivi* residente in via Castello n. 1 ,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. ELENA FRIGO del foro di Brescia, qui con studio in vicolo San Zanino n.15, la quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

BONTEMPI PIETRO, nato a Brescia il 22 maggio 1943, *ivi* residente in via Cesare Guerini n.71,

a mezzo del sottoscritto difensore:

AVV. MASSIMO BONVICINI del foro di Brescia, qui con studio in vicolo San Zanino n.15, il quale agisce qui in forza della procura *ex artt.* 78 e 100 comma 2 cod.proc.pen. che conferisce espressamente il potere di impugnazione,

tutti parti civili costituite nel processo penale n.03/08 reg.gen. della Corte di Assise di Brescia nei confronti di Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio e Delfino Francesco, imputati dei reati di cui agli artt.110 e 275 cod.pen. nonché 81, 110, 575 e 577 n.3 cod.pen., come contestati nel decreto che dispone il giudizio 15 maggio 2008 (in Brescia, piazza della Loggia, il 28 maggio 1974),

ai sensi per gli effetti di quanto è previsto dagli artt. 576, 581, 582, 585 e 594 cod.proc.pen., dichiarano di proporre

appello

avverso la **sentenza 16 novembre 2010 n.2 della Corte di Assise di Brescia – Sezione Seconda** (con motivazione riservata in giorni 90 depositata il 14 febbraio 2011), con la quale Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Rauti Giuseppe Umberto, Tramonte Maurizio e Delfino Francesco sono stati assolti dal delitto di strage e dal delitto di omicidio aggravato plurimo per non avere commesso il fatto.



L'appello si riferisce ai seguenti capi e punti della pronuncia impugnata:

(1) alla esclusione della responsabilità di Maggi Carlo Maria per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Banzi Giulia, Bottardi Livia, Calzari Clementina, Trebeschi Alberto, Natali Euplo, Talenti Bartolomeo, Pinto Luigi e Zambarda Vittorio e il ferimento di 100 persone (di cui 21 con lesioni permanenti) per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per avere svolto funzioni organizzative e di direzione dell'attentato;

(2) alla esclusione della responsabilità di Zorzi Delfo per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Banzi Giulia, Bottardi Livia, Calzari Clementina, Trebeschi Alberto, Natali Euplo, Talenti Bartolomeo, Pinto Luigi e Zambarda Vittorio e il ferimento di 100 persone (di cui 21 con lesioni permanenti) per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per essersi attivato per procurare l'ordigno impiegato per realizzare l'attentato;

(3) alla esclusione della responsabilità di Tramonte Maurizio per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Banzi Giulia, Bottardi Livia, Calzari Clementina, Trebeschi Alberto, Natali Euplo, Talenti Bartolomeo, Pinto Luigi e Zambarda Vittorio e il ferimento di 100 persone (di cui 21 con lesioni permanenti) per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per avere partecipato alle riunioni in cui l'attentato veniva organizzato e per avere offerto la sua disponibilità a collocare l'ordigno (così rafforzando i propositi in tal senso dei concorrenti);

(4) alla esclusione della responsabilità di Delfino Francesco per la strage di piazza della Loggia e per la conseguente morte di Banzi Giulia, Bottardi Livia, Calzari Clementina, Trebeschi Alberto, Natali Euplo, Talenti Bartolomeo, Pinto Luigi e Zambarda Vittorio e il ferimento di 100 persone (di cui 21 con lesioni permanenti) per l'asserita insussistenza della condotta contestatagli e, in particolare, per avere partecipato a riunioni nelle quali l'attentato veniva organizzato e comunque per non avere

impedito, quale Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che lo stesso venisse portato a compimento.

Con l'appello si richiede:

con riguardo alla posizione degli imputati Maggi Carlo Maria, Zorzi Delfo, Tramonte Maurizio e Delfino Francesco, in riforma dell'appellata sentenza, il riconoscimento della loro responsabilità penale per i fatti contestati nei capi A) e B) della rubrica e la conseguente pronuncia di condanna dei medesimi al risarcimento dei danni come richiesti nelle conclusioni presentate ai sensi dell'art.523 comma 2 cod.proc.pen.



Salva la facoltà prevista dall'art. 585 comma 4 cod.proc.pen., l'appello è proposto per i seguenti

MOTIVI

INDICE

1. PREMESSA	12-19
2. LA PREMESSA DELLA CORTE SULLA UTILIZZABILITA' PARZIALE DEGLI ATTI: UNA <i>EXCUSATIO NON PETITA</i>	19-24
3. LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO TRAMONTE	24-100
3a CRITICA AL PARADOSSALE RAGIONAMENTO DELLA CORTE: SULLA STRAGE TRAMONTE NON E' ATTENDIBILE OGGI PERCHE' HA DETTO LA VERITA' NEL 1974	24- 30
3b. GLI APPUNTI DELLA FONTE TRITONE E LA STRUTTURA EVERSIVA CAPEGGIA- TA DA CARLO MARIA MAGGI	30-40
3c. I DEPISTAGGI DEL SID.	40-81
- Premessa	40-42
- L'attività di depistaggio dei servizi segreti. Gli appunti del SID: una rilettura ragiona- ta	42-81
3d LA RESPONSABILITA' DI MAURIZIO TRAMONTE NELLA STRAGE	81-100
- Premessa	81-84
- Le verità di Maurizio Tramonte	85-96
- Le menzogne di Maurizio Tramonte: la ragione della falsa collaborazio- ne	96-100
4. LA POSIZIONE DI CARLO MARIA MAGGI	100-133

- Premessa	100-104
- Primo errore	104-128
- Secondo errore	128-130
- Terzo errore	130-133
5. LA POSIZIONE DI DELFO ZORZI	134-141
6. LA POSIZIONE DI FRANCESCO DELFINO	141-169
7. CONCLUSIONE.	170-171

1) PREMESSA

Per compiutamente e meglio apprezzare le censure mosse alla sentenza impugnata è opportuno, sia pure per sintesi, ripercorrere i momenti salienti della vicenda processuale in esame con riguardo alla fase delle conclusioni e della discussione, nella quale tutte le parti processuali, nel corso di ben tredici udienze con prosecuzione pomeridiana, hanno sviluppato le rispettive tesi sia attraverso ponderose discussioni orali che mediante il deposito di articolate memorie scritte.

a) Il 12 ottobre 2010 il Pubblico Ministero dottor Di Martino ha iniziato la requisitoria della pubblica accusa e ha, quindi, sviluppato, alternandosi con il dottor Piantoni, tutte le argomentazioni a sostegno della richiesta di condanna di quattro dei cinque imputati nell'arco di ben cinque udienze (12, 14, 15, 19 e 21 ottobre).

b) Il 21, il 22 e il 25 ottobre 2010 i difensori delle parti civili hanno argomentato le loro conclusioni.

In particolare hanno tratteggiato innanzitutto la figura di Carlo Maria Maggi come capo indiscusso di Ordine Nuovo del Triveneto, evidenziando che dall'istruzione dibattimentale appena conclusa era emerso come l'imputato, nel periodo della realizzazione della strage di Brescia, propugnasse l'uso della violenza (anche indiscriminata) come strumento per ottenere il sovvertimento dell'ordine democratico e fosse altresì nella concreta disponibilità di (e comunque nella possibilità di reperire senza difficoltà) materiale esplosivo; hanno, inoltre, evidenziato come il Maggi fosse un personaggio in grado di esercitare una massiccia influenza sui comportamenti dei maggiori esponenti della destra eversiva del nord Italia e milanese in particolare che, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, si era organizzata proprio agli inizi del 1974 sotto la sigla di **Ordine Nero**.

E' stato, quindi, proposto un **preciso collegamento logico fra i dati risultanti dall'istruzione dibattimentale del presente**

processo (con riguardo, in particolare, al ruolo di Maggi in Ordine Nuovo Veneto, quale viene descritto dalla fonte Tritone e da alcuni testimoni-chiave, come Battiston e Dedemo) e gli accertamenti contenuti nella sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia nel processo a carico di Cesare Ferri e altri, avente autorità di cosa giudicata e utilizzabile, quindi, nei limiti dettati dall'art.238 *bis* cod.proc.pen., nei confronti (parimenti) di tutti gli imputati.

Tale collegamento logico mirava (e mira) a porre in rilievo il fatto che la sentenza del 1987 ha riconosciuto piena valenza e attendibilità alla tesi accusatoria che riconduceva la fase esecutiva della strage di Brescia al gruppo milanese di Ordine Nero, il quale (risulta, quindi, accertato), proprio nei primi mesi del 1974, era organizzato e impegnato nella realizzazione della c.d. "strategia della tensione" attraverso numerosi attentati commessi con l'impiego di esplosivi a Milano e in altre città del Nord Italia. La sentenza del 1987 si era solo, per altro verso, limitata a prendere atto, in relazione alla posizione soggettiva dell'imputato Cesare Ferri, della mancanza di prova certa circa il suo preciso ruolo nella fase esecutiva dell'eccidio e, quindi, ad escludere la responsabilità penale del medesimo.

Sulla base delle prove emerse dall'istruzione dibattimentale e degli accertamenti contenuti nelle sentenze passate in giudicato nel processo a carico di Cesare Ferri e altri, i difensori hanno, quindi, sostenuto (come sostengono oggi con ferma convinzione) essere stata raggiunta la prova che Maggi ebbe il ruolo di organizzatore della "strage" e che, in particolare, per la fase realizzativa dell'attentato, si era avvalso del gruppo dei "mestrini" (in particolare incaricando Delfo Zorzi del reperimento dell'ordigno), del suo fedele braccio operativo Marcello Soffiati (per il trasporto della bomba), di Giovanni Melioli e, per gli aspetti logistici, del gruppo dei milanesi e di uno o più basisti bresciani.

Sotto altro autonomo profilo, le parti civili hanno evidenziato, da un lato, la grande valenza probatoria degli appunti della fonte Tritone (derivante, in estrema sintesi, dal fatto che **le notizie erano raccolte contestualmente all'accadimento dei fatti** - a maggio, giugno e luglio del 1974 - e che, **all'epoca, Tramonte non aveva alcuna ragione di mentire né per difendersi né per accusare altre persone**) e, dall'altro, la sorprendente gravità dei fatti emersi al dibattimento a carico del **generale Gianadelio Maletti** il quale, all'epoca, pur essendo stato prontamente informato delle notizie provenienti dalla fonte Tritone, **il 29 agosto del 1974 negò espressamente davanti al Giudice istruttore dottor Vino di avere notizie utili con riguardo ai possibili responsabili della strage di Brescia** e (cosa ancora più grave) **cercò di indirizzare le indagini verso un binario morto (il MAR di Fumagalli, organizzazione che era stata smantellata nell'aprile precedente).**

In ragione di tutto quanto sopra esposto, si è ribadito ancora una volta che la c.d. pista Veneta conduceva verso i veri responsabili della "strage" (e, in particolare, portava a Maggi che, negli appunti della fonte Tritone, è colui che si riunì il 25 maggio 1974 ad Abano, fornendo chiare indicazioni sulla strategia di attentati che egli stava operando): appare infatti fin troppo evidente che fu questa la ragione per quale il generale Maletti, infedele servitore dello Stato, mentì cnicamente davanti al Giudice di allora.

E' stata, quindi, esaminata la figura di Carlo Digilio con l'indicazione delle ragioni a sostegno della sua attendibilità e della presenza di riscontri alle sue dichiarazioni.

I difensori hanno, infine, dimostrato l'esistenza di più elementi probatori (da valutare ai sensi dell'art.192 comma 2 cod.proc.pen.) che inducono a ritenere che l'imputato **Francesco Delfino, nei giorni precedenti il 28 maggio 1974, fosse a conoscenza dell'imminente strage e non fece nulla per impedirla.**

c) Dal 26 ottobre al 6 novembre 2010 hanno preso la parola i difensori degli imputati nel seguente ordine: 26 ottobre difesa Delfino, 28 ottobre difesa Maggi, 29 ottobre, 4 e 5 novembre difesa Zorzi, 5 novembre difesa Tramonte e 6 novembre difesa Rauti.

d) L'8 e il 9 novembre hanno replicato i Pubblici Ministeri e le parti civili.

Veniva sottoposta ad aspra critica la lettura delle "veline" del SID fornita dalla difesa dell'imputato Zorzi, che giungeva a destoricizzare completamente il contesto storico nel quale gli appunti della fonte Tritone erano stati scritti.

Erano ricordate, ancora una volta, la genuinità, l'attendibilità e la contestualità ai fatti delle "veline" nonché, in relazione all'esistenza e all'operatività di "Ordine Nero" (malamente ridotto dall'impugnata sentenza, ad una "*organizzazione in fieri*") lo stretto parallelismo fra il contenuto di alcune di esse (in particolare quelle del 28 gennaio, 20 maggio, 8 luglio e 8 agosto 1974) e, ancora una volta, la sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia.

Veniva stigmatizzato pesantemente ancora il comportamento dei funzionari del SID e evidenziato il ruolo di Tramonte nella fase preparatoria della "strage", come ricostruito, in particolare, dai testi Zotto e Gerardini.

Era analizzata, infine, la posizione di Delfo Zorzi sostenendo che erano emersi riscontri esterni alla chiamata in correità di Digilio, derivanti dalle intercettazioni ambientali Rao/Battiston del 26 settembre 1995 e Siciliano/Fisanotti del 16 maggio 2002.

e) Infine, all'udienza del 9 novembre 2010 l'ultima parola è passata ai difensori degli imputati. Quindi, la camera di consiglio e la decisione.

□ □ □

Ebbene, questa breve sintesi della fase processuale della di-

scussione non è stata evidentemente un fatto fine a se stesso, ma è parsa utile per far comprendere come, nella sostanza, si è trattato del **momento centrale e più rilevante del dibattimento di primo grado.**

Infatti, l'immensa mole degli atti processuali (costituiti dai corposissimi fascicoli dei precedenti processi, sul cui regime di utilizzabilità, la Corte, come sarà in seguito argomentato, ha speso ben poche e semplicistiche parole) e la conseguente necessità di una loro lettura ragionata e combinata con le nuove emergenze dibattimentali hanno messo le parti (e di conseguenza anche il collegio giudicante) nelle condizioni di potere e dovere scegliere la più verosimile ricostruzione della vicenda proprio e solo nella fase conclusiva.

Per fare un esempio, solo in sede di discussione è stato possibile valorizzare gli accertamenti contenuti nelle precedenti sentenze passate in giudicato e, in particolare, in quella della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987 e proporre la valutazione in stretta connessione con i dati probatori dibattimentali in relazione al ruolo e alle condotte antecedenti e prossime alla "strage" dell'imputato Maggi.

E, tuttavia, le strette correlazioni fra la c.d. pista Veneta e quella milanese (che - va ribadito - ha trovato non certo smentita, ma semmai conferma nella più volte citata sentenza del 23 maggio 1987) e l'intensità dell'attività terroristica messa concretamente in atto da Ordine Nero nella prima metà del 1974 non sono state in alcun modo esplorate nella impugnata sentenza, essendosi la Corte limitata a rilevare che tanto il gruppo eversivo composto da *"due studenti di Ferrara ex militanti di Ordine Nuovo"*, citato nell'appunto del 20 maggio (ma ancor prima in quello del 28 gennaio) 1974, quanto quello *"avente come referenti Maggi e Romani"* alla data del 25 maggio 1974 *"non erano ancora operanti, tant'è che si parla di criteri per selezionare i membri destinati alla struttura clandestina"* e che, quindi, *"già questi primi elementi pongono seri dubbi sulla possibilità che una struttura in fieri, della quale non erano ancora delineati i vertici, potesse di lì a tre giorni fare esplodere un ordigno in piazza della Loggia"* (pagina 327 della impugnata sentenza).

Sul punto, rinviando a quanto sarà in seguito argomentato nel dettaglio, va subito rilevato che il ragionamento della Corte appare a dir poco semplicistico e si pone al limite del banale anche solo per non avere considerato il fatto, acclarato al di là di ogni possibile "equivoco" (termine questo, come si vedrà, inflazionato nella motivazione della sentenza impugnata), che **Maggi**, oltre ad essere il *leader* indiscusso di Ordine Nuovo del Veneto, oltre ad essere in procinto di creare un gruppo di adepti locali che dovevano avere caratteristiche tali da consentire loro di colpire "*sul terreno dell'eversione violenta*" (punto 4, lettera c dell'appunto della fonte Tritone 6 luglio 1974, riprodotto a pagina 246 della impugnata sentenza), **risultava avere stretti collegamenti con il gruppo di Ordine Nero di Milano che, in quel momento, non si può certo dubitare fosse operativo (alla luce degli attentati realizzati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1974).**

Non può essere dunque l'ennesimo caso (degli infiniti che si sono verificati nella vicenda processuale in esame, come quello di essere stato visto da don Marco Gasparotti proprio Cesare Ferri nella chiesa di Santa Maria in Calchera la mattina del 28 maggio 1974) che Digilio riferisca che la bomba da lui ispezionata pochi giorni prima del 28 maggio in via Stella a Verona fosse diretta a "*persone pericolosissime delle Sam di Milano*"!

Sotto altro profilo, anche qui rinviando alla successiva specifica censura, non può che destare sconcerto ancor più del nulla detto sulla "pista milanese" l'**analisi, riduttiva e banale, della vicenda relativa al generale Maletti**, colui che, come è stato evidenziato in primo grado, ebbe la possibilità di consegnare nelle mani degli allora magistrati inquirenti (Vino e Trovato) il materiale informativo della fonte Tritone (che, invece, è stato possibile scovare negli archivi romani del SID solo nei primi anni 90 grazie alla pervicace azione investigativa di un giudice milanese).

A pagina 259 della impugnata sentenza la Corte si limita asetticamente ad annotare che "*nessuna chiarificazione sulle vicende sin*

qui esposte è emersa dall'esame del Gen. Maletti che si è trincerato dietro non ricordo nè ha fornito adeguate spiegazioni al perchè, allorchè fu sentito dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia il 29.8.1974, nessuna notizia fornì in relazione agli appunti della fonte Tritone nonostante avesse già ordinato di comunicare all'autorità giudiziaria le notizie apprese dalle fonti".

La Corte non si è resa evidentemente conto, dal un lato, della **inaudita gravità di questo comportamento** (e della conseguente necessità, in mancanza di - come riconosce lo stesso collegio - "*adeguate spiegazioni*", di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in presenza di una testimonianza palesemente reticente, come richiesto dalla difesa delle parti civili) e, dall'altro, dell'unica possibile e logica spiegazione del fatto che uno fra i più alti funzionari dei Servizi Segreti Italiani non solo celò le informazioni utili alla individuazione del gruppo responsabile della "strage", ma cercò anche di sviare le indagini verso un binario morto, quello del MAR di Fumagalli.

Ma anche su questa imbarazzante circostanza la sentenza impugnata preferisce sorvolare.

Sempre in relazione al "*non ricordo*" di Maletti la decisione dei primi giudici nemmeno spende una parola sulla (solo apparente) contraddizione dell'alto funzionario rifugiatosi in Sud Africa che, da un lato, il 10 luglio 1974 siglò l'appunto 8 luglio della fonte Tritone allegando un biglietto recante la scritta "*Genovesi. Dovremo dire almeno due nomi all'A.G.*"; biglietto al quale seguì il giorno successivo una nota di Maletti ancora più esplicita diretta al colonnello Genovesi: "*dire almeno due nomi era espressione figurata, ritengo anche io che della vicenda debba essere messa al corrente l'A. G. Intanto rappresentiamo per le decisioni al Sig. C S"; dall'altro, alla fine di agosto, decise di cambiare radicalmente "strategia" mediante la nota tecnica del depistaggio.*

Nulla si dice, nemmeno, della esistenza agli atti del SID di de-

cine e decine di informative, certamente provenienti dal Tramonte, che preannunziavano la strage di Brescia e quella dell'Italicus che seguì dopo due mesi. Si sorvola sul fatto che esponenti del SID e dei carabinieri di Padova furono informati preventivamente di questi progetti di attentati e conoscevano già tutta la struttura ordinovista con la quale il Tramonte era in contatto, affrettandosi poi ad interrompere ogni rapporto a stragi avvenute, distruggendo i protocolli che documentavano tali rapporti ed omettendo di informare a suo tempo la magistratura che indagava.

Come, infine, la forza di auto-convinzione dei Giudici di primo grado possa avere trasformato (travisandola) la "*brillante idea di fare intervenire i pompieri con gli idranti alle ore 11.45 del 28.5.74*" (citazione letterale dalla sentenza/ordinanza 23 maggio 1993 del dottor Gianpaolo Zorzi) in un **dato quasi insignificante sotto il profilo della (mancata) ricerca della verità** è circostanza, questa, che non si comprende e non si giustifica. Si tratta di una affermazione "*suicida*" (in altro modo non è possibile definirla). Essa è contenuta alle pagine 237 e 238 della impugnata sentenza.

2) LA PREMESSA DELLA CORTE SULLA UTILIZZABILITÀ PARZIALE DEGLI ATTI: UNA *EXCUSATIO NON PETITA*

Va rilevato preliminarmente che l'impugnata sentenza contiene in esordio una (sicuramente) involontaria imprecisione con riguardo all'ora in cui la mattina del 28 maggio 1974, in un modo orribile e ripugnante, si fece la storia.

Tutti, cittadini bresciani e non, sanno, infatti, che la bomba scoppiò esattamente alle 10.12 di quel fatale giorno e non "*alle 10.00 circa*".

Ciò premesso, occorre subito considerare che la Corte, nelle primissime pagine della sentenza impugnata, dopo un sommario accenno alle precedenti vicende processuali, pare adombrare l'idea che

l'impossibilità di procedere all'accertamento della responsabilità penale dei singoli imputati in relazione al delitto di strage possa "scaturire dagli ultimi traguardi di quel processo che vede sempre più frantumarsi l'unitarietà del mezzo di prova, nel senso della sua valenza universale nei confronti di tutte le parti processuali, che ormai soccombe a fronte della progressiva affermazione della categoria dell'inutilizzabilità parziale che, mai come in questo processo, ha visto la propria vittoriosa espressione.

Ed, infatti, non solo le dichiarazioni di Tramonte non rese in dibattimento, sebbene acquisite al fascicolo, sono utilizzabili quali fonti di prova solo nei suoi confronti, ma anche le dichiarazioni di tutti gli altri imputati, che non si sono sottoposti all'esame, rese nei precedenti procedimenti, sebbene anch'esse acquisite al fascicolo del dibattimento, sono utilizzabili solo nei confronti di chi le ha rese e non nei confronti degli altri, non avendo gli altri imputati prestato il consenso alla loro utilizzazione" (pagine 12 e 13 della impugnata sentenza).

Ebbene, contrariamente a quanto asserito dal collegio di primo grado, proprio il presente processo potrebbe essere portato ad esempio di come **l'utilizzabilità relativa** degli atti, che senza alcun dubbio in astratto lo contraddistingue, **non abbia inciso in maniera preponderante sul materiale probatorio più significativo**, che rimane comune a tutti gli imputati (materiale sul quale i Pubblici Ministeri e le parti civili hanno ritenuto fondarsi una pronuncia di condanna).

Infatti, per quanto riguarda le dichiarazioni di Tramonte, è vero che i copiosissimi interrogatori resi nella fase delle indagini preliminari non sono utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, ma qui occorre chiarire subito un possibile equivoco (nel quale potrebbe essere incorso il collegio di primo grado): **è emerso con chiarezza in tali atti Tramonte ha arricchito il contenuto delle "veline" di circostanze non riscontrate e poco credibili (come, solo per fare un esempio, la consegna di ben due ordigni a Buzzi da parte di Maggi).**

Dunque, anche se fossero state utilizzabili, queste "prove" non

avrebbero avuto, in concreto, una valenza determinante in quanto innattendibili.

Ciò che, al contrario, di Tramonte poteva e doveva essere positivamente valutato sono le **dichiarazioni rese al dibattimento nel contraddittorio di tutte le parti in stretta connessione con il contenuto degli appunti della fonte Tritone.**

In particolare, durante il suo esame **Tramonte ha confermato come da lui apprese e/o vissute tutte le circostanze di fatto descritte negli appunti redatti dal maresciallo Felli**, i quali contengono essi stessi gli elementi di prova utili e necessari (da valutare unitamente ai diversi riscontri) per fondare una dichiarazione di penale responsabilità quantomeno per lo stesso Tramonte e per Maggi.

Dunque, risulta evidente come, in relazione alle dichiarazioni di Tramonte, l'istituto dell'utilizzabilità relativa, invocato dalla Corte a giustificazione del suo operato, non può avere svolto un ruolo determinante.

Quanto alle dichiarazioni rese dagli altri imputati (ciascuna utilizzabile solo contro se stesso), anche qui si tratta di una "falso problema" in quanto, da un lato, dall'interrogatorio reso da Maggi (parzialmente ammissivo) non sarebbero comunque emersi elementi di prova a carico di altri soggetti (egli, per esempio, non dice che uno dei due mestrini presenti alla riunione del 25 maggio era Zorzi), dall'altro, non risulta nemmeno che gli stessi Zorzi, Rauti e Delfino abbiano mai reso dichiarazioni ammissive di qualche cosa, ma sempre e soltanto di radicale negazione della partecipazione ai fatti contestati.

Anche la parte della motivazione in cui la Corte, in relazione alla utilizzabilità degli atti dei precedenti procedimenti sulla strage di Brescia (e non solo), afferma che la mancanza di consenso di tutti gli imputati avrebbe contribuito a rendere impossibile ricostruire unitariamente il fatto storico, appare destituita di fondamento e unicamente frutto di artificiose congetture.

Invero, sul punto è sufficiente osservare che: *a)* la parte preponderante (e più rilevante) dei verbali di prova resi in altri procedimenti è pienamente utilizzabile, a prescindere dall'espressione di con-

senso degli imputati, in quanto relativa a soggetti deceduti (con conseguente impossibilità di ripetizione degli atti stessi); basti pensare alle dichiarazioni rese da Buzzi, Arcai (padre), Bonati, etc.; *b*) in ogni caso, per ammissione della stessa Corte (che, pertanto, cade in contraddizione con se stessa), numerosi testimoni ancora vivi hanno reso nuove dichiarazioni al dibattimento spesso con il risultato di far emergere, mediante il faticoso meccanismo delle contestazioni, il medesimo portato conoscitivo (solo per fare qualche esempio si possono citare i testi Giacomazzi, i fratelli Papa, Cosino Donato, Danieletti); è altresì evidente che i soggetti reticenti all'epoca lo sono rimasti anche tutt'ora (per citare i casi più pervicaci si pensi ai vari **Ferri, Benardelli, Rognoni, De Amici, Zani**, etc.); *c*) infine, non si può non considerare che le sentenze passate in giudicato rese in altri procedimenti sono anch'esse utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, nei limiti previsti dall'art.238 *bis* cod.proc.pen.

Anche qui, solo per fare un esempio, la sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia è a tal punto dettagliata nel ricostruire non solo il fatto di reato, ma l'intero universo della destra eversiva dell'epoca (tanto che il solo paragonarla a quella del 16 novembre 2010 appare un azzardo), da rendere quasi superfluo il ricorso ai singoli verbali di prova.



In conclusione, si ritiene che, se la Corte di primo grado non è giunta al positivo accertamento della penale responsabilità dei singoli imputati e neppure alla ricostruzione materiale degli accadimenti più significativi, ciò non può essere attribuito alla natura del processo penale, che è giustamente improntato al rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova sancito dal novellato art.111 della Costituzione.

In realtà, **la Corte di primo grado ha scelto di non approfondire la vicenda al di là quanto era strettamente necessario per valutare le singole posizioni degli imputati e, in questo mo-**

do, da un lato, è venuta meno al proprio dovere di studiare a fondo un evento tragico e, al tempo stesso, complesso, dall'altro, non ha saputo cogliere l'occasione di essere la prima Corte ad avere a disposizione un materiale probatorio costituito sia dagli atti dei precedenti processi (anche riguardanti fatti tragicamente connessi) sia dai documenti che fino ad allora erano stati tenuti nascosti negli archivi romani del SID e poi del SISMI.

Se in passato alcune sentenze degli anni 70, 80 ed inizi anni 90 possono aver trovato qualche giustificazione ad una pari impostazione riduttiva, in considerazione della limitatezza dei dati di conoscenza, altrettanto non era materialmente possibile in un processo così ricco di informazioni.

Non era certamente operazione facile quella di cercare di comporre secondo un ordine logico e razionale i diversi frammenti di "verità" che faticosamente nel corso degli anni sono via via emersi, ma **quantomeno impegnarsi per farlo sarebbe stato doveroso.**

Se è vero che la "verità storica" è l'utopia del processo penale e rappresenta un concetto limite (il "processo perfetto" è quello che fornisce un risultato coincidente con il reale svolgimento dei fatti), **la "verità processuale" indica**, ad un tempo, **la linea esterna** oltre la quale non è possibile andare nel tentativo di raggiungere la "verità storica" (esistono, infatti, regole di esclusione poste a tutela dei fondamentali diritti della persona che impongono di rinunciare a determinati dati cognitivi, a prescindere dalla idoneità di tali strumenti a produrre risultati attendibili), ma anche **prima della quale non ci si può arrestare**, ascoltando le sirene della "verità convenzionale".

Questo è stato il risultato di una sentenza "così impostata": nessun quadro di insieme desumibile dalla mole di acquisizioni dai processi per fatti eversivi relativi agli anni 70, nessuna ricostruzione storica del contesto in cui la strage avvenne e dei vari gruppi ed aggregazioni terroristiche che operavano in quel periodo in Italia; nessun accenno ai progetti eversivi e depistaggi posti in essere dai servizi segreti con l'appoggio della P2; nessun accenno alle conclusioni delle Commissioni Parlamentari sulla P2 e sullo stragismo.

Non lamentandosi così certo il mancato sconfinamento sul piano della ricostruzione storica, ma rilevando come in tale modo la sentenza sia venuta meno innanzitutto alla verifica dell'oggetto della prova (art.187 cod.proc.pen.) nei limiti processuali posti dalla contestata imputazione (art.285 cod.pen.), che ha nell'attendere alla sicurezza interna dello Stato (e, quindi, negli strumenti e nei metodi con cui si intenda raggiungere tale obiettivo), la sua caratterizzazione qualificante.

3) LE DICHIARAZIONI DI MAURIZIO TRAMONTE

3A) CRITICA AL PARADOSSALE RAGIONAMENTO DELLA CORTE: SULLA STRAGE TRAMONTE NON È ATTENDIBILE OGGI PERCHÉ HA DETTO LA VERITÀ NEL 1974

La Corte ha dedicato un intero paragrafo alla "*valutazione di Tramonte*" (pagine 305-325 della impugnata sentenza) facendo precedere l'analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato da una distinzione fra tre diversi tipi di affermazioni: 1) "*il narrato di Tramonte all'ispettore Felli*", rispetto al quale "*non si pone un problema di valutazione dell'attendibilità del dichiarante ex art.192 comma 3 cod.proc.pen., ma un normale problema di valutazione della testimonianza indiretta*"; 2) "*le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria e contestate durante l'esame*" che "*non possono essere utilizzate per provare i fatti raccontati nei confronti dei coimputati*" e 3) "*le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento (incluse quelle rese nel dibattimento per la strage di Piazza Fontana*" rispetto alle quali occorre "*procedere a valutare, ai fini dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen., l'attendibilità del dichiarante sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo*".

Le prima categoria non rende necessario spendere eccessive parole sotto il profilo della attendibilità del contenuto del narrato, che la

stessa Corte valuta positivamente essendo esso perfettamente coincidente con quello derivante dalla testimonianza del maresciallo Felli.

Sul punto è sufficiente richiamare il seguente passaggio a pagina 325 della impugnata sentenza all'inizio del paragrafo "*la posizione di Carlo Maria Maggi*": "*ritenuto credibile sia il maresciallo Felli, non essendoci elementi di segno diverso, sia la sua fonte in quanto all'epoca il Tramonte non aveva motivo di mentire non dovendosi difendere da una qualsivoglia accusa nei suoi confronti né avendo motivi di astio nei confronti dei coimputati*").

La stessa Corte, mentre in astratto afferma che potrebbe porsi un "*problema di valutazione della testimonianza indiretta*" (in piena coerenza con il contenuto dell'ordinanza ammissiva delle prove del 15 gennaio 2009, secondo la quale "*una volta che la fonte sia stata rivelata nella sua identità e sia stata assunta come testimone saranno acquisibili ed utilizzabili le informazioni dalla stessa fornite sia se consacrate in un documento sia se oggetto di testimonianza indiretta*"), in concreto esprime un giudizio di piena attendibilità del "narrato di Tramonte all'ispettore Felli" al punto da essere poi "costretta" nel successivo paragrafo relativo all'imputato Maggi ad esaminare nel dettaglio il contenuto dei singoli appunti della fonte Tritone.

Senza entrare ora nella critica al modo in cui i Giudici hanno valutato tali prove e al grado di convincimento che essi hanno (*rectius* non hanno) raggiunto per ricostruire la "verità storica" ed emettere la decisione, si tratta indubbiamente del **riconoscimento *per tabulas* della attendibilità del binomio Felli-Tramonte** che, già sotto questo profilo, mal si concilia con la contemporanea affermazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da Tramonte al dibattimento non tanto verso se stesso (è pacifico che egli ha mentito quando "*accredita una versione dei fatti tesa ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda*" – pagina 307 della impugnata sentenza) quanto piuttosto verso i coimputati e, in particolare, nei confronti di Maggi.

Non si comprende davvero come gli stessi "contenuti" dell'accertamento condotto all'esito del dibattimento possano essere simultaneamente valutati attendibili e inattendibili a seconda dei "mezzi" attraverso i quali queste circostanze sono state fatte "rivivere" all'interno del processo (testimonianza indiretta di Felli ovvero esame dell'imputato Tramonte).

Allo stesso modo, la seconda categoria evocata dalla Corte (le "precedenti" dichiarazioni di Tramonte) non merita particolare disamina posto che, come già ricordato in premessa, le dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini da un dato momento non corrispondono certo ai canoni di ordine logico (genesì, motivi, spontaneità, verosimiglianza, precisione) che dovrebbero orientare il Giudice nelle scelte da compiere nel lavoro di ricostruzione storica dei fatti e, pertanto, anche se fossero state astrattamente utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, queste "prove" avrebbero avuto, in concreto, scarsa valenza in quanto in buona parte inattendibili e prive di riscontro.

La terza *species* del *genus* "dichiarazioni di Tramonte" è quella a cui la Corte dedica maggiore attenzione e sulla quale, peraltro, gli stessi difensori di parte civile hanno maggiormente deposto la loro aspettativa di giungere all'accertamento dei fatti così come sono realmente accaduti.

In massima sintesi, ferma e riservata ogni ulteriore deduzione e argomentazione in sede di discussione orale, appare erroneo il capo della decisione impugnata che afferma l'inattendibilità di Tramonte (nella parte in cui conferma il contenuto degli appunti della Fonte Tritone) sulla base del rilievo che egli "*accredita una versione dei fatti tesa ad alleggerire il proprio coinvolgimento nella vicenda*" posto che, secondo il collegio, "*uno degli indici maggiormente significativi della credibilità di un dichiarante è proprio l'ammissione delle proprie responsabilità*" (pagine 306 e 307 della impugnata sentenza).

In altri termini, a dire della Corte appare "*evidente che il Tramonte non sia affidabile nemmeno allorché afferma di richiamarsi al*

contenuto delle veline in quanto, come visto, ne dà una interpretazione tesa ad alleggerire la sua posizione" (pagina 310 della impugnata sentenza) e "ne consegue che, ai sensi dell'art.192 comma 3 cod.proc.pen., va espresso giudizio negativo in ordine all'attendibilità di Tramonte e, pertanto, non possono trarsi dalle dichiarazioni rese in dibattimento elementi di prova a carico degli altri imputati, una volta accertato, lo si ribadisce, che Tramonte ha mentito sui fatti più rilevanti" (pagina 317 della impugnata sentenza).



Ebbene, le conclusioni a cui giunge la Corte in relazione a ciò che è indubitabile considerare il **vero e proprio nucleo essenziale del terzo processo per la strage di piazza della Loggia** (cioè la valutazione per la prima volta da parte dei Giudici degli appunti della fonte Tritone tenuti "debitamente" nascosti a lungo) sollevano più di una perplessità.

Dubbio e imbarazzo derivano, in primo luogo, come già accennato, dalla contemporanea affermazione di **attendibilità del binomio Felli-Tramonte** in ordine alle medesime circostanze di fatto che – va ribadito – sono utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati, senza alcuna distinzione; affermazione che mette in evidenza una palese (e inspiegabile) contraddizione all'interno della sentenza contro cui si appella.

Ma, fermo restando che i rilievi in fatto sulla strategia difensiva di Tramonte ("*confermare il contenuto degli appunti fornendo una interpretazione volta a ridimensionare il suo ruolo nella vicenda*" – pagina 317 della impugnata sentenza) sono pacifici e condivisi, ciò che maggiormente non può e non deve essere condiviso è l'assunto secondo cui le **"menzogne" di Tramonte** collocate all'interno dell'alveo della propria linea difensiva sono in grado di "cancellare" la

"verità storica" dei contenuti degli appunti della fonte Tritone che la stessa Corte giudica "veri".

L'aberrante risultato viene attinto, sul piano probatorio, attraverso l'applicazione, estremizzata e senza logica, della **"massima di esperienza" secondo cui l'imputato che mente per difendersi non può essere creduto in ordine ai fatti dai quali cerca di allontanarsi.**

La Corte ha sul punto inopinatamente ridotto il processo motivazionale ad una operazione di puro calcolo condotta sul piano astratto, come se la decisione di un qualsiasi processo potesse essere assimilata al lavoro di una catena di montaggio.

Al contrario, come si evince non solo dagli insegnamenti della Corte di Cassazione, ma anche e soprattutto dalla pratica quotidiana (escluse ovviamente le prassi deformanti *contra reum*), occorre considerare che le massime di esperienza servono solo come ausilio all'**operazione del motivare** che, tuttavia, **non può mai prescindere dalla *quaestio facti*** e deve, quindi, rimanere sempre ancorata, per le sue intrinseche connotazioni, al singolo accadimento da provare senza essere costretta o autoconstringersi (come è avvenuto nel caso in esame), in "formule classificate" che sviscerano il compito del Giudice di valutare e dare conto dei concreti risultati acquisiti e dei criteri adottati in relazione al singolo caso concreto.

Nell'ipotesi in esame la *quaestio facti* rende palese e incontestabile che l'attendibilità del "*narrato di Tramonte all'ispettore Felli*", che trae origine nel lontano 1974 (riconosciuto dalla sentenza impugnata), non può perdere il suo valore sul piano processuale solo perché Tramonte, nel tentativo di difendersi dal proprio coinvolgimento, cerca di negare la sua presenza fisica agli avvenimenti più significativi, trasformandosi in testimone *de relato*.

Al contrario, **il fatto che Tramonte cerchi pervicacemente di chiamarsi fuori dagli episodi centrali che attengono alla fase organizzativa della "strage"** (uno per tutti: la nota riunione del 25

maggio 1974) **costituisce**, da un lato, la prova che egli, essendo stato presente alla predetta riunione ragioni per mentire ne aveva e, dall'altro e soprattutto, **la più logica e razionale conferma della esistenza sul piano storico degli stessi fatti** e, dunque, in ultima analisi, della loro piena valenza nei confronti degli altri imputati (in particolare in relazione alla posizione di Maggi).

Sintetizzando e schematizzando:

- 1) la inattendibilità di Tramonte viene dichiarata sulla base della sua negazione alla partecipazione ad alcuni episodi (in particolare alcune riunioni precedenti la strage) che, data la dovizia di particolari con cui sono descritti, vengono ritenuti dai giudici come necessariamente vissuti in prima persona.
- 2) Se però si vuole utilizzare come indice di presunte dichiarazioni menzognere la negazione della presenza in prima persona ad un dato evento, si postula necessariamente, anche se in maniera implicita, che detto evento abbia una concretezza fattuale e che quindi sia realmente accaduto. Non avrebbe infatti senso sostenere la non veridicità di alcune provalazioni sulla base che esse negano la partecipazione ad un episodio ritenuto falso, e quindi mai successo.
- 3) L'illogicità appare subito evidente. Si vorrebbe infatti utilizzare la verità di alcuni avvenimenti per dimostrare l'inattendibilità di Tramonte (che nega di aver partecipato ad essi), senza che però questa "verità" valga come riscontro utile per dimostrare la reale consistenza degli avvenimenti medesimi.
- 4) In maniera del tutto eccentrica e illogica **la sentenza arriva infatti a stabilire la inattendibilità di Tramonte sulla base del fatto che egli fornisce elementi e dichiara**

razioni veritiere. Questa ultima asserzione, anche se estrema nei toni, risulta però paradigmatica ed icastica nel riportarci a quello che, purtroppo, ci riconsegnano le motivazioni di questa sentenza.

Infine, nemmeno occorre sprecare soverchie parole in relazione a come vengono "demolite" dalla Corte di primo grado le dichiarazioni rese da Tramonte nel dibattimento del processo per la strage di Piazza Fontana. Esse, infatti, sono dello stesso tenore di quelle rese nei numerosi interrogatori avanti il Pubblico Ministero, dei quali si è già detto.

Appartengono al periodo in cui la strategia difensiva di Tramonte era quella di "arricchire" il contenuto degli appunti della fonte Tritone anche con circostanze poco attendibili.

3B) GLI APPUNTI DELLA FONTE TRITONE E LA STRUTTURA EVERSIVA CAPEGGIATA DA CARLO MARIA MAGGI

L'erroneo ragionamento della Corte:

Il giudice di primo grado, dopo avere riconosciuto piena valenza probatoria agli appunti provenienti dalla Fonte Tritone, procede ad esaminarne dettagliatamente il contenuto, onde verificare se la struttura eversiva in essi descritta possa ritenersi responsabile, a livello organizzativo, della strage di Brescia.

La struttura di cui si discorre è senza dubbio riferibile, nell'ideazione e nella programmazione, a Carlo Maria Maggi.

L'analisi prende le mosse dall'appunto senza numero del 23 maggio '73 nel quale si riferisce che il Tramonte il 20 maggio 74 era stato contattato da uno studente dell'università di Ferrara impegnato, insieme ad altri militanti del disciolto movimento Ordine Nuovo, a ricostituire una "*non meglio precisata organizzazione clandestina di*

estrema destra". Oltre a proporre al Tramonte una prova di fiducia per entrare a far parte di tale struttura, lo studente gli aveva riferito che tale organizzazione era già presente ed operante in alcune città del Settentrione, e che sarebbe stata a breve attivata anche a Padova, ed aveva come scopo "*l'abbattimento del sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture , ai partiti parlamentari e soprattutto ai rossi*".

Il primo giudice procede poi ad esaminare alcuni incisi del "lungo" appunto n. 4873 datato 6 luglio 1974.

Si affronta, innanzitutto, la riunione tenutasi la sera del 25 maggio '74 a casa del Giangastone Romani in Abano Terme, a cui avevano partecipato due camerati di Venezia, oltre al Maggi, e nella quale quest'ultimo, monologando, aveva informato i compartecipi del fatto che era in corso la creazione di una struttura clandestina la quale "opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta".

Tale struttura, secondo le parole del Maggi, sarebbe stata affiancata da circoli culturali, "**ancora da costituire**", finalizzati a coprire l'operato violento della struttura clandestina "*sfruttandone politicamente le ripercussioni*" (punto 4) della velina).

Nello stesso incontro, Maggi individua poi le figure verticistiche che coordineranno detta organizzazione nella sua persona, in Giangastone Romani e "probabilmente" in Pino Rauti.
(punto 6 della velina)

L'analisi di questi due elementi muove il giudicante a sollevare una prima obiezione circa l'effettiva operatività, alla data del 25 maggio '74, della struttura clandestina descritta nell'appunto.

Si argomenta: "*Appare quindi difficile credere che "una struttura ancora in fieri", della quale non erano ancora delineati i vertici potesse di lì a tre giorni far esplodere un ordigno in Piazza della Loggia*" (sent. pag. 327).

Procedendo ad una esegesi letterale del punto 4) della velina, va subito rilevato come il primo giudice non abbia tenuto conto della evidente contrapposizione linguistica fra l'organizzazione clandestina e i "circoli culturali" "ancora da costituire", sì da poter ragionevolmente ritenere che la prima fosse una realtà già esistente.

Si tratta, quindi, di un grave e palese errore!

Il primo giudice indica poi ulteriori elementi a conforto della propostata inoperatività, nel maggio del '74, dell'organizzazione capeggiata dal Maggi.

1) *In primis* si sottolinea che, una settimana prima dell'eccidio di Brescia, il gruppo di Padova non era ancora costituito. Il dato è ricavato dall'appunto senza numero datato 23 maggio 1974.

Si badi che il primo giudice perviene a tale conclusione identificando, erroneamente, il gruppo degli ordinovisti di Padova con quello riunitosi ad Abano Terme a casa del Romani "(...) *essendo del tutto fuor di logica che nella stessa provincia e viste le difficoltà organizzative si costituissero due gruppi distinti*" (pag. 331 della sentenza - nota n.198).

Il dato è erroneo oltrecchè fuorviante.

Il "gruppo di Abano Terme", riunitosi a casa del Romani la sera del 25 maggio, in realtà, è quello di Venezia Mestre che faceva capo a Carlo Maria Maggi (si veda fra gli altri l'appunto n. 9382 del 3.12.73, n. 4873 dell'8.7.74), mentre "il gruppo di Padova", di cui si parla nell'appunto 25 maggio 74, si identifica con il disciolto gruppo di ordinovisti che faceva capo, nel 1973, a Bocchini Padiglione Gustavo, come risulta chiaramente dall'appunto n.506 del 22.1.73.

E', pertanto, del tutto irrilevante, ai fini del decidere, che alla data del 20 maggio '74 il gruppo degli ex ordinovisti padovani non fosse ancora operativo come cellula clandestina.

2) La convinzione circa l'inoperatività dell'organizzazione capeggiata dal Maggi viene poi desunta dal giudice di *prime cure* da alcuni elementi contenuti dall'appunto dell'8 luglio 1974 n. 4873.

Per una miglior comprensione, va ricordato che le notizie contenute in detto appunto coprono un arco temporale che va dal 20 giugno al 4 luglio 1974.

Nella riunione tenutasi ad Abano terme, il Maggi espone i criteri atti a selezionare i membri destinati a far parte della struttura clandestina, mentre la concreta individuazione degli "esecutori del piano eversivo" (i mestrini "devoti a Maggi" e il Francesconi Sartori Arturo) verrà rivelata solo dopo l'eccidio di Brescia. (il dato è desumibile dal raffronto fra il punto 5) e il punto 16) della velina n. 4873).

3) Infine, osserva il primo giudice, la struttura eversiva descritta dal Maggi nella riunione del 25 maggio, era incompleta "al vertice": *" i contatti con Roma e, quindi con Rauti erano ancora nelle fasi iniziali parlandosi in quel momento di consenso e di appoggio "* (sentenza pag.331)

Questi elementi portano il primo giudice a ritenere che l'organizzazione capeggiata dal Maggi , come descritta negli appunti di Tritone, non possa identificarsi con quella che ha ideato e organizzato la strage di Brescia., trattandosi di una organizzazione strutturalmente immatura.



Le perplessità avanzate dal primo giudice non sono affatto condivisibili e ciò per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché la mancanza di un formale appoggio o consenso del Rauti nel maggio 74 alla struttura eversiva e al suo programma d'azione, se può esimere quest'ultimo da corresponsabilità, non esclude affatto l'operatività dell'organizzazione.

Inoltre, come meglio si argomenterà in prosieguo, sono proprio le peculiarità dell'organizzazione ideata dal Maggi, ben prima del suo monologo la sera del 25 maggio '74 , (prontezza, flessibilità e rapidità), ad escludere che questa rimanesse a lungo inoperativa.

A ciò si aggiunga come l'analisi svolta dal primo giudice si riveli sensibilmente lacunosa: essa è frutto di una lettura "asettica", parziale e frammentaria degli appunti della fonte Tritone.

Il primo giudice non coglie nemmeno una circostanza di estremo rilievo: già nei primi mesi dell'anno 1974, sotto la sigla di ORDINE NERO, erano stati compiuti molteplici attentati di impronta analoga a quella dell'eccidio di Piazza della Loggia.

ORDINE NERO, giova rammentarlo, è *il nomen* dato dal Maggi alla struttura eversiva illustrata nella riunione tenutasi ad Abano Terme.

ORDINE NERO è la firma del volantino rivendicativo della strage di Brescia, rinvenuto il 1 giugno 1974 nella cassetta postale del rag. Morin.

ORDINE NERO, è dato processualmente accertato, era una struttura eversiva clandestina, articolatasi in plurime cellule territoriali, fra loro interagenti, operativa fin dai primi mesi del 1974.

Gli appunti della fonte Tritone, letti unitariamente e in sequenza temporale, descrivono una struttura eversiva perfettamente sovrapponibile, non solo nel *nomen*, a quel movimento eversivo, accertato *con res iudicata*, che porta la sigla ORDINE NERO.

Gli appunti della fonte Tritone ci rivelano come il gruppo di ordinovisti veneti gravitanti nella sfera del Maggi, dopo lo scioglimento *ex lege* del Movimento, avvenuto nel novembre del '74, abbiano rapidamente dato vita ad una struttura clandestina, articolatasi in plurime cellule e, ancorchè incompleta a livello dirigenziale, pienamente operativa all'epoca dei fatti per cui è processo.

Detta struttura era già stata prefigurata, nelle linee essenziali, dai vertici di Ordine Nuovo riunitisi a Cattolina ai primi di marzo del 1974.

Il teste Marco Affatigato, sentito a dibattimento, ha confermato di avere partecipato ad una riunione, tenutasi all'Hotel Giada di Cat-

tolica, “ *a cavallo fra il '73 e il '74*,” alla quale parteciparono i referenti del Centro - Nord di Ordine Nuovo.

La riunione fu tenuta a due livelli: “*uno riferito alla facciata ufficiale alla quale parteciparono tutti , un altro in cui si trattavano i temi di Ordine Nuovo clandestino al quale partecipavano pochi referenti nazionali*” (dep Affatigato ud del 17 marzo 2009)

La deposizione di Affatigato costituisce poi uno straordinario riscontro alle parole del Maggi laddove enuncia le connotazioni dei gruppi eversivi clandestini, strutturati in cellule compartimentali a modello delle “troike”.

Il raffronto fra le cellule eversive descritte da Affatigato e i gruppi “*numericamente molto ristretti, costituiti da elementi maturi di collaudata fede politica*” descritti da Maggi nell'appunto n.4873 (punto 4) lett a), b), c)) è illuminante.



I primi segnali circa la “mutazione genetica” degli ordinovisti veneti, perfettamente colta dal SID di Maletti e dal CS di Padova, risalgono al dicembre del 1973.

Si percepisce chiaramente dal tenore degli appunti, dal loro intensificarsi e dal carteggio fra il Cs di Padova e il SID di Maletti che già da questa data appare concreto il pericolo del realizzarsi di azioni violente e stragistiche da parte dei componenti di ordine Nuovo del Veneto (appunto n. 9382 in data 3.12.73).

Tritone riferisce, infatti, nel dicembre '73, che sono in corso le “*le ultime battute del processo contro i dirigenti di ordine nuovo*”(…) *che avevano fatto prevedere lo scioglimento e la confisca dei beni del movimento*”.

Un mese prima, infatti, il ministro dell'interno Taviani aveva decretato lo scioglimento di Ordine Nuovo. La magistratura stava prendendo una serie di provvedimenti contro gli ordinovisti. Tritone

riferisce che quelli veneti “ (...) *i quali (...) ora evitano di incontrarsi o sono spariti dalla circolazione (come il dr. Maggi di Mestre.)*”

E' un momento di incertezza: alcuni propongono il rientro nell'MSI di Almirante , altri, in alternativa, la riorganizzazione dei “ **gruppi già esistenti in circoli culturali collegati fra loro ma non centralizzati capeggiati da elementi non compromessi politicamente**”.

L'interpretazione dell'appunto è univoca: gli ordinovisti che non rientrano nel Movimento sociale italiano debbono “mutare veste”: da gruppi, ormai fuori legge, a blandi circoli culturali.

E' in nuce l'organizzazione descritta da Maggi nel maggio '74.

Speculare a tale appunto è quello datato 28 gennaio '74 n. 622, la cui nota accompagnatoria titola “Ricostituzione del disciolto movimento Ordine Nuovo”. E' passato poco più di un mese dal provvedimento di scioglimento del Ministro dell'Interno e già la Fonte Tritone segnala che a Ferrra alcuni ordinovisti si stanno riorganizzando in un gruppo che vuole operare in clandestinità ed essere libero da legami con formazioni politiche rappresentate in Parlamento .

Prontezza nell'azione, flessibilità nella logistica, rapidità nel darsi un assetto organizzativo minimale; queste sono le caratteristiche di cui sarà dotato la struttura, concretantesi in nuclei operativi presenti nelle principali città italiane.

La struttura deve essere **pronta** a “*sfruttare ogni occasione (evento nazionale o internazionale) per portare la sua voce ad ogni livello*”.

La struttura deve essere **flessibile** nell'esecuzione dell'obiettivo prescelto, onde potere operare rapidamente: ciò si realizzerà “*reperendo accolti fidati e disposti a tutto*” e “*individuando altri gruppi con cui collaborare*”.

La struttura verticistica deve essere **minimale** : l'organizzazione raggiungerà il suo assetto in pochi mesi (15 dicembre 1973 – 15 giugno 1974) e al raggiungimento degli obiettivi prescelti,

“di volta in volta”, concorreranno i nuclei operativi sul territorio o altri gruppi collaboranti.

Tali “coalizioni”, riferisce Fonte Tritone, **sono già in via di sperimentazione in due città lombarde** (sicuramente Milano e forse Bergamo).

Non può non rilevarsi come gli attentati compiuti e rivendicati da Ordine Nero nei primi mesi del 1974 e la strage di Piazza della Loggia **corrispondano esattamente agli obiettivi descritti dall'appunto** .

La lucida e sconvolgente esposizione, da parte del Maggi della strategia della tensione da porre in atto dopo la strage di Piazza della Loggia, contenuta nella velina n. 4873 dell'8 luglio '74, ne è una palese conferma !

L'appunto senza numero del 23 maggio 74 , di cui si è già parlato, si pone poi in stretta consequenzialità l'appunto 622 del gennaio '74. Nella nota che accompagna l'appunto il maggiore Bottallo, capocentro del CS di Padova, conferma che la struttura ivi descritta “è la stessa di cui si tratta il foglio 622 (...)” potrebbe identificarsi a parere della fonte nel movimento terroristico segnalatosi come ORDINE NERO.



La struttura clandestina descritta negli appunti ora illustrati è la stessa struttura di cui parla il Maggi nella riunione tenutasi ad Albano Terme.

Molteplici sono gli elementi comuni: la provenienza dei membri dell'organizzazione (ex militanti del disciolto ordine Nuovo), la composizione numerica ristretta delle cellule clandestine, la identità degli obiettivi (abbattimento del sistema borghese) e degli strumenti per conseguirli (l'eversione violenta). Identico, infine, il “marchio di fabbrica” (*rectius* la matrice): ORDINE NERO.



Si aggiunga poi che gli appunti provenienti dalla Fonte Tritone rivelano in concreto i legami stretti e frequenti del Maggi con diversi nuclei territoriali (le basi logistihce costituite da *i nuclei di accolti pronti a tutti* e da collaboratori esterni).

Al punto 17) della “velina “ n. 4873 si dà conto che il medesimo tra maggio e giugno 74 ha “*organizzato spesso nella sua abitazione di Venezia incontri con militanti della destra extraparlamentare (frequente è la partecipazione di elementi di Treviso (...)) sere fa ha ricevuto alcuni attivisti di imprecisato **gruppo operante a Sesto S. Giovanni (MI)** , che ha definito “molto forte, deciso e ben organizzato”.*

La circostanza dimostra, inoltre, l’indiscusso ruolo di promotore e organizzatore al vertice delle varie cellule eversive del Maggi.

E’ poi emblematico l’episodio della rivendicazione della strage dell’Italicus effettuata e poi smentita dalla cellula eversiva milanese ORDINE NERO . Le circostanze e le modalità con cui fu redatta la smentita corrispondono esattamente al narrato contenuto nella velina dell’8 agosto ’74 n. 5580.

Infine, a corredo di quanto ora narrato, vanno menzionati i contatti fra gli uomini di Maggi e i camerati bresciani, provati (e non presunti, come si dice in sentenza,) dagli incontri del 16 e del 23 giugno 1974. (punto 7) dell’appunto n 4873 dell’8 luglio 74- appunto n. 5120 del 16 luglio ‘74).

Non può semplicisticamente concludersi, come ha fatto il primo giudice, che detti incontri, avvenuti immediatamente dopo la strage di Brescia, fossero finalizzati ad una mera “*attività di approvvigionamento del gruppo facente capo al Maggi*” (sent. pag. 336).

Il convincimento del primo giudice, ancora una volta, sconta la frammentarietà della sua ricostruzione!

Gli incontri fra i Mestrini e i “camerati bresciani”, pochi giorni dopo la strage di Brescia, sono la evidente dimostrazione sia della operatività della cellula veneta in quell’epoca sia dello stretto legame fra questa e la cellula bresciana.

Gli elementi fino ad ora illustrati confutano radicalmente la tesi della inoperatività della struttura capeggiata dal Maggi all’epoca della strage di Piazza della Loggia.



Deve, infine, farsi un ultimo rilievo.

Il convincimento del primo giudice, circa l’inoperatività della struttura eversiva di cui si è finora narrato, corrisponde esattamente alla prospettazione offerta dall’imputato Maurizio Tramonte nell’esame reso avanti la Corte d’Assise di Brescia.

Maurizio Tramonte, infatti, nell’esame reso a dibattimento, non solo nega di avere partecipato alla riunione di Abano, ma ne neutralizza la pericolosità, affermando che la struttura clandestina di cui si narra esisteva solo nelle intenzioni: “(…) *trattavasi di discorsi preparatori esistenti più nelle menti dei partecipanti e nei loro progetti che nella realtà effettiva*”).

Il primo giudice, correttamente, ritiene totalmente inveritiere le affermazioni del Tramonte rese a dibattimento laddove egli nega la conoscenza del Maggi e la sua presenza alla riunione di Abano.

La Corte, inoltre, comprende chiaramente che tali menzogne sono finalizzate “*ad alleggerire il proprio coinvoglimento nella vicenda*” e ha, pertanto, ritenuto che egli “*fosse partecipe del costituendo gruppo(.....) intraneo con diritto di partecipare a pieno titolo alle riunioni di cui parlano gli appunti del Felli*” (sent. p.307-309- 311).

Ciononostante, il primo giudice interpreta gli appunti di Tramonte “*suggestionato*” dalla sua ricostruzione, con ciò incorrendo in una evidente contraddizione logica; quella stessa contraddizione logica

già evidenziata nel conclusioni del punto 3a) del presente atto: la sentenza arriva infatti a stabilire la inattendibilità di Tramonte implicitamente sulla base del fatto che egli fornisce elementi e dichiarazioni veritiere (attendibilità del binomio Felli-Tritone)!

□ □ □

Il complessivo ragionamento del presente atto di impugnazione proseguirà ora con la illustrazione di una ulteriore fondamentale serie di passaggi argomentativi che attengono a:

3C) I DEPISTAGGI DEL SID

PREMESSA. L'obiettivo delle argomentazioni proposte con il presente motivo è quello trarre importanti elementi indiziari a carico degli imputati individuando le ragioni del comportamento processuale di Maurizio Tramonte nonché delle condotte tenute dai funzionari del Servizio Informazioni Difesa, d'ora in poi SID.

In tal senso, l'atteggiamento ondivago, falsamente collaborativo e depistante di Maurizio Tramonte è da leggere nello stesso solco nel quale è stata condotta la falsa collaborazione fornita all'autorità giudiziaria da parte dei servizi segreti militari. E' chiaro infatti che tanto più spesso diventa la cortina di fumo attorno ad un episodio ricostruito grazie all'apporto testimoniale reticente di funzionari dei servizi e di imputati già organici al SID, tanto più difficile diventa ricostruire le responsabilità penali connesse al fatto investigato.

Ebbene, sia chiaro, chi scrive ritiene che, nonostante il tentativo di depistaggio sia stato attuato con una scientificità lungamente meditata, il complesso probatorio acquisito dalla Corte d'Assise consente di vedere al di là delle cortina di fumo alimentata dalla reticente testimonianza di Maletti e dall'atteggiamento di Tramonte, individuando a

carico degli imputati elementi certamente in grado di superare il ragionevole dubbio in ordine alla loro colpevolezza.

Invero, occorre considerare che **gli ordinari criteri di valutazione dell'attendibilità dei testimoni e dei dichiaranti "saltano" completamente quando i soggetti della cui attendibilità si sta discutendo (come Maletti, Bottallo e Tramonte) appartenevano ai servizi segreti, nel cui ambito la tecnica del "depistaggio" è all'ordine del giorno.**

A tal proposito non si condivide la posizione assunta dalla Corte d'Assise di Brescia che, considerando la falsità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da Maurizio Tramonte nel presente procedimento e nel processo di piazza Fontana, conclude per la totale assenza di prove a carico dell'imputato, trascurando l'efficienza indiziaria di taluni elementi rappresentati, ad esempio, dalle dichiarazioni di Maurizio Zotto di Domenico Gerardini del gen. Gianadelio Maletti e del mar. Fulvio Felli, capaci di fare luce su circostanze essenziali del processo - prima fra tutte la riunione del 25 maggio - che confermano il collegamento fra la Strage e l'operato della cellula ordinovista veneta al cui vertice sedeva, incontrastato, Carlo Maria Maggi e che vedeva in Maurizio Tramonte uno dei soggetti operativi.

E' indubbio che si tratti di elementi indiziari (come è indubbio che trattasi di processo indiziario) ma, se considerati nel loro insieme unitamente alle ragioni che hanno spinto Tramonte a depistare sistematicamente sin dal 1995 le indagini, è possibile raggiungere un quadro indiziario grave, preciso e concordante rispetto alla responsabilità, fra gli altri, proprio di Maurizio Tramonte.

La mendace testimonianza resa sia allora - nel 1974, da parte di infedeli "servitori dello Stato" appartenuti al SID - sia oggi - nel presente processo, da parte di soggetti più o meno organici a ON come Maurizio Zotto - può essere giustificata solo dal tentativo di coprire i veri responsabili della Strage individuabili nella cellula di Ordine

Nuovo del Triveneto oggi chiamata, nella sua quasi totalità, a giudizio.

Per dimostrare la trama ordita a scapito della verità processuale su un fatto di tale gravità, verrà di seguito analizzato il contenuto del carteggio Bottallo - Maletti - Genovesi - Miceli intercorso fra il maggio e l'agosto del 1974 in merito alle veline del centro CS di Padova e corredato dalle dichiarazioni rese alla Corte d'Assise di Brescia dal gen. Gianadelio Maletti alle udienze del 4 e 23 maggio 2010 e dal signor Maurizio Zotto durante le udienze dell'8, del 15, del 22 aprile e del 23 settembre 2010: non mancherà infine una considerazione ragionata sulla condotta procedimentale e processuale tenuta da Maurizio Tramonte sin dall'8 marzo 1993 quando, per la prima volta, venne convocato avanti all'autorità giudiziaria di Brescia per rendere conto al dr. Giampaolo Zorzi dell'interessante contenuto delle note informative del centro CS di Padova.



L'ATTIVITA' DI DEPISTAGGIO DEI SERVIZI SEGRETI. GLI APPUNTI DEL SID: UNA RILETTURA RAGIONATA. L'operato dei funzionari del SID viene stigmatizzato in sentenza nel seguente modo: *«va rilevato che nessuna chiarificazione sulle vicende sin qui esposte è emerso dall'esame del gen. Maletti che si è trincerato dietro non ricordo né ha fornito adeguate spiegazioni del perché. Allorchè fu sentito dal giudice istruttore presso il Tribunale di Brescia il 29.8.1974 nessuna notizia fornì in relazione agli appunti della fonte Tritone nonostante avesse già ordinato di comunicare all'autorità giudiziari le notizie apprese dalle fonti. Del resto come emerge dalle dichiarazioni di Felli e dagli accertamenti di Giraudò sopra riferiti, il discorso di avvisare l'autorità giudiziaria di quanto riferito dalle fonti rimase praticamente lettera morta, impedendosi che, in tempo utile venissero svolte indagini che*

avrebbero potuto portare a risultati quanto meno non annacquati dal decorso dei decenni».

La Corte d'Assise ha correttamente puntato il dito sull'operato dei servizi segreti, sottolineando la reticenza del gen. Maletti sentito in questo dibattimento e rilevando la stranezza della mancata attivazione del canale investigativo sin dal luglio del 1974, senza però trarre da ciò alcuna considerazione indiziaria efficace per riscontrare il quadro accusatorio prospettato soprattutto a carico di Carlo Maria Maggi e di Maurizio Tramonte.

Per tale omissione, la sentenza si mostra carente sul piano motivazionale.

Le condotte dei funzionari del SID - primo fra tutti il gen. Giannadelio Maletti e, con lui, il mag. Bottallo, il gen. Genovesi, il gen. Miceli, il gen. Traverso ed il mar. Felli - non possono essere relegate, come ha fatto la sentenza impugnata, a mero tema di contorno della vicenda, nè possono essere viste come argomenti funzionali alla sola ricostruzione storiografica degli eventi connessi alla Strage di Piazza della Loggia: procedendo in tal modo, la sentenza ha perso l'occasione per apprezzarne l'importanza ai fini della ricostruzione del quadro indiziario.

Si ritiene infatti che ripercorrendo i singoli passaggi oggi noti in ragione della "pubblicizzazione" parziale delle veline del SID, sia agevole comprendere quale fosse il disegno ordito e, purtroppo, realizzato dai funzionari locali e centrali di un servizio informativo che, in questo caso come in altri, si pose quale strumento per raggiungere scopi in tutto diversi da quelli per i quali il SID venne costituito¹.

Il sistematico e pervicace depistaggio in danno dell'operato dell'Autorità Giudiziaria che si è estrinsecato nel corso delle indagini preliminari e si verificò, allora, nel periodo immediatamente successi-

¹ Il D.P.R. 18 novembre 1965 dispone che il SID aveva il compito di provvedere «a mezzo dei propri reparti, uffici e unità, ai compiti informativi di tutela del segreto militare e di ogni altra attività di interesse nazionale per la sicurezza e la difesa del

vo alla Strage, **ha consentito di allontanare gli inquirenti dalla pista veneta** ben nota a Maletti e accolti grazie alla collaborazione resa dal 1973 al 1975 dalla fonte confidenziale Tritone.

Resta ora da porsi un quesito: per quale ragione, allora come oggi, si è reso necessario disorientare in tal modo l'operato dell'Autorità Giudiziaria? La risposta è elementare quanto inquietante: **il SID ha tentato di depistare le indagini su soggetti diversi dagli ordinovisti veneti poiché costoro erano i veri responsabili della strage di Piazza della Loggia, e ciò era ben noto al SID sin dai primissimi giorni del giugno del 1974.** Solo accogliendo tale ipotesi, trova qualche spiegazione la premura con la quale Maletti consigliò il 29 agosto 1974 il giudice Istruttore della prima inchiesta dr. Vino - sul punto si tornerà di seguito - affinché indagasse verso una pista investigativa morta sin dal marzo del 1974 (MAR) citando Carlo Fumagalli (arrestato il 10 maggio 1974), suggerendo di concentrarsi sulla Valtellina, area geografica notoriamente distante e per nulla attigua a quella ove operavano indisturbati e, purtroppo protetti, i terroristi che il 28 maggio del 1974 fecero esplodere un potente ordigno in un cestino metallico durante una manifestazione antifascista causando la morte di Giulia Banzi, Livia Bottardi, Clementina Calzari, Alberto Trebeschi, Euplo Natali, Bartolomeo Talenti, Luigi Pinto e Vittorio Zambarda ed il ferimento di oltre cento persone, uomini e donne troppo spesso dimenticati nello svolgersi del processo.

Non è infatti un caso che le prime due inchieste sulla Strage, avviate quando le veline non erano ancora note, non hanno coinvolto i membri appartenenti alla destra eversiva del triveneto e si è dovuto attendere questo processo per vedere costoro sul banco degli imputati proprio in ragione del contenuto delle note informative del centro CS di Padova. L'assiduo impiego della fonte Tritone consentiva al Servizio Militare di mantenere sotto stretta osservazione i terroristi veneti on-

paese, attuando anche l'opera intesa a prevenire azione dannosa al potenziale difensivo».

de ovviare, come accaduto nel caso che ci occupa, che su di essi si concentrasse l'attenzione degli inquirenti.

In sintesi: il depistaggio del SID avvenne poiché la pista investigativa nota al servizio era quella giusta; era quella che, se rivelata sin dal giugno del 1974, avrebbe subito consentito agli inquirenti di identificare negli ordinovisti del Triveneto oggi imputati i responsabili della Strage di Piazza della Loggia!

Prima di ripercorrere il contenuto delle due veline più significative e dell'annesso carteggio fra i vertici del Servizio, è opportuno individuare compiutamente gli attori che, indisturbati, si sono mossi sulla scena della tragedia operando dall'interno degli organismi centrali e territoriali del SID.

Seguendo un ordine rigorosamente gerarchico dall'inferiore al superiore in grado costoro sono:

- **Maurizio Tramonte**, fonte Tritone, oggi imputato di concorso in strage ed allora informatore del centro Contro Spionaggio di Padova (di seguito, per brevità, centro CS) dal 1972 al 1975;
- **mar. Fulvio Felli**, maresciallo dei carabinieri in forza al Centro CS di Padova dal settembre 1968 al dicembre 1993 ed operante, quale consulente esterno dello stesso servizio, dal 1993 al 1995. Contattò Maurizio Tramonte nel 1972 e gestì la fonte fino alla chiusura del rapporto² redigendo sotto forma di appunti una sintesi dei fatti riferiti periodicamente da Tritone;
- **magg. Giuseppe Bottallo**, reggente del centro CS di Padova dall'1 marzo 1974 al 31 gennaio 1992. Si occupava della verifica del contenuto degli appunti redatti da Felli cui seguiva, lo vedremo, con modalità diverse, l'inoltro del documento finale al gen. Maletti presso il Reparto D del SID a Roma.

² Chissà che la fonte Tritone non sia stata manipolata anche dal 1993 - anno in cui Tramonte venne contattato dal giudice istruttore di Brescia dr. Giampaolo Zorzi per essere sentito quale testimone in ordine alle informazioni rese al SID - fino al 1995,

- **col. Manlio del Gaudio**, a capo del gruppo carabinieri di Padova dal 1970 al 1976. Soggetto non appartenente al SID, ma comunque collegato al mag. Bottallo tanto da conoscere, prima del capo del reparto D del SID gen. Maletti, le informazioni riferite da Tramonte al Centro CS di Padova (cfr. vicenda del Rapporto Investigativo Speciale dei CC di Padova del 7 giugno 1974 su cui si tornerà più avanti);

- **gen. Gianadelio Maletti**, a capo del reparto "D" del SID dal giugno del 1971 all'ottobre del 1975. Prima di approdare al SID, Maletti ha operato presso l'ambasciata italiana ad Atene dal 1963 al 1967 durante il Golpe dei Colonnelli acquisendo, lo si vedrà, anche da questa esperienza una indubbia capacità di gestione delle informazioni riservate. Riceveva le veline di Bottallo e gli appunti redatti da Felli e, in casi particolarmente «*importanti*», si spendeva in approfonditi confronti con il suo superiore Miceli rispetto all'opportunità ed alle modalità di impiego della fonte;

- **ten. col. Sergio Genovesi**, capo della prima direzione interna del reparto "D", sottoposto a Maletti e, come dichiarato da quest'ultimo³, soggetto in contatto con l'Autorità Giudiziaria. E' autore, assieme a Maletti, a Miceli e a Bottallo, del carteggio informale riguardante la produzione informativa di Tritone;

- **gen. Vito Miceli**, direttore del SID dal 18 ottobre 1970 al 30 luglio 1974. Superiore in grado a Maletti all'interno del SID.

La prima produzione informativa a meritare attenzione è quella che Bottallo definì «*appunto informale*» inviato dallo stesso Bottallo a Maletti il 23 maggio del 1974 e riguardante il contenuto della nota - materialmente redatta da Felli secondo lo schema sopra detto - nella quale il narrato del giovane Tramonte venne sintetizzato come segue:

- 1) *La fonte [Tritone - Maurizio Tramonte] è stata contattata da uno studente dell'università di Ferrara, che insieme ad altri ex militanti di Ordine Nuovo [organizzazione sciolta in forza di de-*

atteso che in tale lasso di tempo il Felli ha operato come «*consulente esterno*» del centro Cs di Padova.

creto del ministro Taviani nel novembre 1973] è impegnato a ricostituire una non meglio precisata organizzazione clandestina di estrema destra.

L'incontro è avvenuto nell'abitazione del fiduciario la sera del 20.5.74. Lo studente era solo e viaggiava a bordo di una autovettura fiat 500 della quale la fonte non ha potuto rivelare il numero di targa (era notte e la vettura era stata parcheggiata ad una certa distanza).

2) Lo studente ha proposto al fiduciario di entrare nel movimento spiegandogli sommariamente che la organizzazione clandestina: è già presente ed opera in alcune città del settentrione.

Verrà presto avviata anche a Padova dove a breve scadenza si annuncerà con volantini che:

attaccheranno duramente il Procuratore della Repubblica dottor Fais, rilevando notizie bomba sulla sua attività di giudice e la sua vita privata;

formularanno minacce contro lo stesso magistrato per indurlo a desistere dalla sua azione persecutoria a danno dell'estrema destra (dal caso Freda alla Rosa dei venti);

spiegheranno gli scopi politici che l'organizzazione si propone, e cioè:

a) difendere anche interventi diretti ed azioni violente le persone di estrema destra ingiustamente perseguitate per la loro attività politica;

b) abbattere il sistema borghese mediante attacchi dritti alle sue strutture, ai partiti parlamentari, e soprattutto ai rossi.

3) Il fiduciario ha fatto osservare all'interlocutore di non potersi impegnare a collaborare senza essere messo prima in condizioni di sapere con chi ha a che fare.

Lo studente, tuttavia, non ha voluto qualificarsi, ed ha motivato il suo riserbo precisando che:

³ Cfr pag. 78 trascrizioni udienza 23 aprile 2010.

- *L'organizzazione per mantenere la più stretta clandestinità si è strutturata in gruppi ristrettissimi, (4 o 5 persone) completamente staccati tra loro;*
- *Gli appartenenti ad un gruppo non conoscono quelli degli altri;*
- *Lo statuto del movimento prevede che chiunque riveli ad estranei notizie di carattere riservato venga "fatto fuori".*

4) *Nel corso della conversazione la fonte ha chiesto allo studente se l'organizzazione in argomento sia implicata negli attentati attribuiti ultimamente all'estrema destra.*

L'interrogato ha risposto con un sorriso enigmatico, precisando al fiduciario che potrà sapere qualcosa di più se darà la prova di fiatezza e di coraggio impegnandosi a diffondere i volantini menzionati al paragrafo 2, con le seguenti modalità:

- *Depositare i volantini chiusi in busta in cassette postali di Padova e Vicenza;*
- *Avvisare poi telefonicamente i comandi dei carabinieri delle due città.*

Il fiduciario non ha risposto né sì né no, ribadendo che prima di assumersi un impegno preciso vuole sapere con chi ha a che fare.

5) *Nonostante l'evasiva risposta del fiduciario l'interlocutore l'ha informato che si rifarà vivo per portargli i volantini in argomento entro una quindicina di giorni.*

La predetta nota, come anticipato, venne trasmessa al generale Maletti unitamente ad una missiva accompagnatoria datata 23 maggio 1974 e sottoscritta dal mag. Giuseppe Bottallo nella quale quest'ultimo evidenziava la rilevanza investigativa delle notizie riportate da Tritone, suggerendo al suo superiore diretto di «*proseguire in maniera incisiva*» nella attività informativa in quanto esisteva «*la possibilità di individuare componenti ed intenzioni di uno o probabilmente due dei gruppi citati*». Si osservi, in aggiunta, che lo stesso mag. Bottallo ebbe a precisare che l'organizzazione descritta dalla fonte era

la medesima di cui si trattò nella nota informativa n. 622 del 29 gennaio 1974, evidenziando la connessione fra l'organizzazione descritta dallo studente di Ferrara e quella nascente dalle ceneri - verrebbe da dire purtroppo mai spente - del disciolto Ordine Nuovo e già operativa⁴ sin dal gennaio del 1974 nella **città di Milano**.

Sin dal 23 maggio 1974 il panorama complessivo noto al servizio era costituito da una preoccupante ed intensa attività radicata sul territorio che ordiva trame terroristiche non tanto, come ritenuto in sentenza, in base ad una struttura *in fieri*, quanto più poggiando su cellule operative che annoveravano nelle loro fila soggetti di collaudata esperienza eversiva già militanti di Ordine Nuovo.

Tonando al carteggio, pare che la giustificata sollecitazione del mag. Bottallo avesse fatto breccia nel generale Maletti atteso che costui acconsentì alla prosecuzione dell'«azione incisiva» dell'informatore Maurizio Tramonte sotto l'attenta regia del manipolatore Fulvio Felli. In tal senso si espresse con un appunto manoscritto del 25 maggio 1974 redatto in calce alla nota di Bottallo - «*Dire con mia lettera s.n.* [senza numero, ovvero senza riferimenti che potessero consentire di datarla] *che proceda senz'altro*» nonché con un breve messaggio dattiloscritto - effettivamente senza data - sottoscritto dallo stesso Maletti e siglato dal gen. Genovesi nel quale il capo reparto D del SID avallava nuovamente l'iniziativa di Bottallo: «*in relazione all'appunto informale trasmesso con nota del 23.5.1974, autorizzo il proseguimento dell'azione e resto in attesa di conoscere, a suo tempo, l'esito*». In quest'ultima nota Maletti manifesta l'interesse per le informazioni di Tritone, ordinando addirittura a Bottallo di tenerlo debitamente aggiornato circa gli sviluppi della vicenda.

Non vi è quindi alcun dubbio circa il fatto che i vertici del SID fossero perfettamente al corrente dell'attività terroristica in corso nei giorni immediatamente antecedenti alla

⁴ «*la organizzazione clandestina è già presente e operante in alcune città del settentrione*» così si scrisse nella velina n. 622

strage di Piazza della Loggia, e non solo: possedevano informazioni precise circa le intenzioni dell'organizzazione - *«abbattere il sistema Borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari e soprattutto ai rossi»* - nonché riguardo il fatto che la stessa era già strutturata a far data dal gennaio 1974⁵. Non si può trascurare poi il fatto che il 19 maggio 1974 nella città di Brescia Silvio Ferrari, uomo organico alla destra eversiva milanese collegata a quella veneta, morì a causa dello scoppio di un ordigno che trasportava sulla sua motoretta unitamente ad alcuni volantini inneggianti, guarda caso, ad Ordine Nero, ovvero a quell'organizzazione clandestina alla quale era collegato lo studente di Ferrara.

I frequenti attentati verificatisi nei primi mesi del 1974 nel nord Italia, uniti alle informazioni distillate dal SID padovano, costituiscono indici di una certa ed inequivocabile operatività delle cellule ordinoviste ricostituite dopo il novembre 1973. In tal senso, si contesta quanto ritenuto in sentenza laddove si afferma che la cellula capeggiata da Carlo Maria Maggi riunitasi il 25 maggio 1974 mai avrebbe potuto attuare l'attentato poiché, secondo la Corte d'Assise, si trovava ancora in fase di costituzione. Sul punto, l'istruzione dibattimentale ha abbondantemente dissodato il tema delle prassi organizzative delle cellule eversive, evidenziando quanto fosse facile approvvigionarsi di armi ed esplosivo⁶. Contestualizzando geograficamente e cronologicamente i fatti, **non è corretto immaginare che la perpetrazione della Strage necessitasse di una fase preparatoria e di una fase realizzativa particolarmente complesse ed articolate.** Come nel caso di specie, **sono stati sufficienti un ordigno rudimentale,**

⁵ In tal senso, lo si ribadisce, va letta la puntualizzazione contenuta nel sunto della velina 23 maggio 1974, dato 25 maggio, nel quale viene precisato che l'organizzazione clandestina di cui la fonte ha parlato con lo studente di Ferrara *«è la stessa di cui tratta il foglio n. 622 in data 28-1-1974 e potrebbe identificarsi - a parere della fonte - nel movimento terroristico segnalatosi come ORDINE NERO»*.

⁶ Si richiama la testimonianza resa, fra gli altri, da Marco De Amici il 30 marzo 2010 avanti alla Corte d'Assise.

la disponibilità di giovani terroristi pronti a qualsiasi atto⁷, il tutto sotto la folle e sapiente regia di Carlo Maria Maggi (la stessa morte di Silvio Ferrari ne è la conferma).

L'evidente interesse investigativo di quanto riferito da Tritone indusse addirittura Maletti e Bottallo ad adottare una nuova modalità di scambio di informazioni che non venne mai resa nota al mar. Felli il quale, richiesto durante il dibattimento in ordine al contenuto del predetto carteggio si è detto «molto stupefatto»⁸. Questa circostanza inizia a gettare pesanti ombre sull'operato del binomio Maletti-Bottallo, ombre che si infittiscono pesantemente se si osserva come proseguirono i rapporti fra il centro CS di Padova e il reparto D.

A riscontro di quanto riferito da Tramonte nella velina 23 maggio, venne acquisito dal servizio con nota n. 4141 del 10 giugno 1974 un volantino riconducibile alla organizzazione Ordine Nero – sez. C. Z. Codreanu – Anno Zero nel quale si legge:

CI SIAMO ASSUNTI NON A CASO LA PATERNITA' DELLA STRAGE DI BRESCIA - CON CIO' VOGLIAMO DIMOSTRARE AI NOSTRI AVVERSARI COME LE FORZE NAZIONAL-RIVOLUZIONARIE SANNO AGIRE AL DI FUORI DELLA LEGALITA' IN CUI CI HA POSTO IL SISTEMA - IL NOSTRO FINE ULTIMO E' QUELLO DI SOVERTIRE L'ORDINAMENTO DELLO STATO, DISINTEGRARE IL SISTEMA BORGHESE E DAR VITA AD UNA RISTRUTTURAZIONBE IDEALE DELLA NOSTRA SOCIETA' - "ANNO ZERO" HA PERSO IL PROPRIO ORGANO DI STAMPA MA NON LA VOGLIA DI LOTTARE - MOLTA GENTE E' CONFLUITA IN "ANNO ZERO" ORA SIAMO UNA VERA ORGANIZZA-

⁷ Riguardo la predisposizione dei terroristi veneti ad ogni cosa, si richiama in questa sede la testimonianza resa dalla signora Daniela Siciliano il 12 marzo 2010 avanti alla Corte d'Assise nella quale la teste ha confermato la frequentazione della sede di via Mestrina da parte di soggetti quali Romani, Maggi, Rauti e Zorzi ed ha ribadito che nel corso di tali riunioni si trattava in termini solo intellettuali e non pratici anche il tema dello stragismo quale «strumento per far capire la verità ad un grande numero di persone» (cfr pag 69 della trascrizione), precisando che «era una filosofia comune per noi, era la ricerca di nobilitare gli animi, quindi era per tutti noi così».

⁸ Cfr pag. 60 trascrizioni stenotipiche udienza 5 marzo 2009.

ZIONE CHE SAPRA' COLPIRE AL MOMENTO OPPORTUNO - ABBIAMO ABBANDONATO OGNI PAURA E DUBBIO DIETRO DI NOI - VENDICHEREMO NOI, IN PRIMA PERSONA, I SOPRUSI CONTRO I CAMERATI INGIUSTAMENTE INCRIMINATI: DA FREDA, A GRAZIANI, A MUTTI, FALICA, MASSAGRANDE - NON SIAMO PIU' UN'ESUGUA MINORANZA BENSÌ UNA FORZA MARCIANTE CHE FA' ANCOR PROPRIO IL MOTTO "IL NOSTRO ONORE SI CHIAMA FEDELTA'

"ORDINE NERO"

"ANNO ZERO"

Sez. "C. Z. CODREANU"

Il confronto fra la nota del 23 maggio 1974 e il predetto volantino, unito alla relativa velina, svela collegamenti assai rilevanti.

In primo luogo, l'appunto 23 maggio riguardava l'organizzazione ORDINE NERO - già nota al SID dal gennaio 1974 - ovvero la stessa alla quale era pacificamente riconducibile la paternità del volantino. Oltre a ciò, va rilevato che nell'appunto del 23 maggio la prova di coraggio alla quale, secondo lo studente di Ferrara, venivano sottoposti i nuovi adepti all'organizzazione terroristica consisteva proprio nel recapitare nelle cassette postali di Padova e Vicenza - il destinatario del volantino rivendicativo di cui sopra fu lo sfortunato rag. Manlio Morin residente, guarda caso, a Vicenza - i volantini che si riproponevano di «*abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari e soprattutto ai rossi*» palesando una non casuale comunanza di intenti con l'organizzazione cui fece riferimento lo studente di Ferrara il 23 di maggio.

Con la nota informativa del 10 giugno 1974 si aggiunge un ulteriore importante tassello al quadro conoscitivo in possesso del SID.

E' quindi corretto riconoscere a Bottallo e Maletti di averci visto lungo: la velina 622 del 29 gennaio 1974, l'appunto del 23 maggio 1974 e il volantino unito alla velina n. 4141 del 10 giugno 1974 rappresentavano, a soli 13 giorni dalla Strage, elementi indiziari che giustifica-

vano ogni ulteriore e possibile attenzione investigativa. A così poco tempo dalla Strage, il SID era certo che Tritone fosse una fonte perfettamente inserita nell'orbita di soggetti collegati all'eccidio di Brescia.

Con il passare dei giorni, il SID acquisì ulteriori elementi sempre più convergenti verso la responsabilità la cellula ordinovista veneta di Carlo Maria Maggi.

Nel luglio del '74 giunse infatti sul tavolo del gen. Maletti la nota informativa n. 4873 dell'8 luglio 1974 unita all'appunto 6 luglio 1974 nel quale il mar. Felli sintetizzava come segue le informazioni acquisite dalla fonte Tritone nel periodo intercorso fra il 20 giugno ed il 4 luglio:

1) *«la sera del 25 maggio ultimo scorso il dottore Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato – insieme ad altri due camerati della zona di Venezia – ad Abano Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, nell'abitazione di quest'ultimo.*

2) *Maggi e Romani:*

-sono legati da stretta amicizia;

- hanno militato entrambi nel disciolto Ordine Nuovo;

- Verso il 1970 erano rientrati nell'MSI ma poi:

Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972;

Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue file (è membro dell'esecutivo nazionale) si è schierato a favore della destra oltranzista.

3) *Gli argomenti trattati nell'abitazione di Romani hanno riguardato la situazione e i programmi della destra extraparlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo.*

E' stato quasi un monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono limitati ad annuire o ad intervenire per puntualizzazioni marginali.

4) *Maggi ha reso noto che:*

- È in corso la creazione di una nuova organizzazione extra-parlamentare di destra che comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo
- L'organizzazione sarà strutturata in due tronconi:

uno clandestino con le caratteristiche ed i compiti seguenti:

- a) Numericamente molto ristretto;
- b) Costituiti da elementi maturi (dai 35 ai 45 anni, salvo qualche eccezione) e di collaudata fede politica;
- c) Opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta.

L'altro palese il quale:

- a) Si appoggerà a circoli culturali – ancora da costituire – gestiti da elementi estrema destra finora rimasti nell'ombra;
- b) Avrà il compito di sfruttare politicamente le ripercussioni degli attentati operati dal gruppo clandestino.

5) Secondo Maggi i criteri di selezione destinati al gruppo clandestino sono motivati dal fatto che le persone di una certa età:

- Offrono maggiore garanzia sotto il profilo politico e della riservatezza;
- Agiscono più razionalmente e non si lasciano prendere da paure, orgasmi o emozioni;
- Hanno le doti psicofisiche per non cedere – in caso di arresto – alle strette degli interrogatori da parte di Polizia e Magistratura (ha citato ad esempio Giorgio Freda, il quale nonostante la lunga detenzione e la caparbia del Giudice D'Ambrosio non ha parlato).

6) L'attività dei due tronconi sarà organizzata e coordinata a livello centrale, da un team dirigenziale del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti del disciolto "Ordine Nuovo" tra cui

gli stessi Maggi e Romani e, probabilmente, l'onorevole Pino Rauti.

7) *La mattina del 16 giugno u.s. un giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi, si è recato a Brescia per incontrarsi con alcuni camerati. Il mestrino:*

- *ha circa 25 anni, fisico asciutto e atletico ed alto circa m 1.75;*
- *Viaggiava a bordo di una autovettura Fiat 1500 targata Venezia;*
- *Aveva partecipato assieme a Maggi all'incontro svoltosi la sera del 25 maggio u.s. nell'abitazione di Romani.*

8) *Raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato nei pressi di piazza della Loggia, dove in un bar era ad attenderlo un camerata bresciano (età sui 23 anni, statura alta-snella, capelli castani lunghi, viaggiante -insieme ad una ragazza- a bordo di una autovettura Alfa Romeo "duetto" di colore grigio metallizzato), insime, e al quale ha proseguito per Salò.*

9) *A Salò:*

- hanno trovato un altro camerata di 28-30 anni, quasi sicuramente di Brescia o dintorni il quale:

viaggiava a bordo di un autovettura Porche nero , nuova (è targata BS 42..... o 40.....)

aveva con sé due giovani donne bionde, molto avvenenti e truccate vistosamente;

dovrebbe essere un protettore di prostitute.

- *il predetto ha consegnato al mestrino un voluminoso pacco di documenti;*
- *tutti insieme hanno consumato il pranzo nel giardino esterno di un ristorante situato alla periferia della città;*
- *si sono rattenuto fino a sera.*

10) *Durante il pranzo si è appena accennato ad argomenti di natura politica.*

L'uomo con la Porche ha comunque accennato che:

- la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città i quali continueranno a fare sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà agli arrestati;
- si stanno rafforzando i collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti di destra.

11) Verso sera il giovane con la Alfa Romeo e la sua ragazza hanno lasciato la compagnia.

Il mestrino e l'uomo con la Porche, partiti circa un'ora dopo hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia, e verso le ore 23.30 si sono recati ad un distributore di benzina per fare il rifornimento (si tratta di una stazione Agip situata circa ad un chilometro dalla stazione ferroviaria, lungo una strada alberata in direzione di Milano).

L'addetto al distributore ha rivolto all'uomo con la Porche il saluto "Salve Ragioniere", facendo intendere di averlo visto altre volte.

12) Poco dopo il mestrino è entrato in autostrada dirigendosi verso Venezia.

Prima dell'uscita di San Bonifacio si è fermato in un parcheggio dove era ad attenderlo un autotreno Tir con targa tedesca, il cui conducente - che parla discretamente italiano - lo ha aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata subito trasbordata sulla Fiat/1500 del mestrino.

La cassa:

- era di colore nocciola e presentava venature tipiche del legno;
- era accatastata sul rimorchio con altri materiali e ricoperta da strato di scatoloni;
- aveva più o meno le seguenti dimensioni: cm 120 x 60 x 60;
- veniva sistemata nell'abitacolo (parte posteriore) della Fiat 1500, previo abbassamento dello schienale (si era tentato inutilmente di farla entrare nel baule).

Dopo il trasbordo l'autotreno rimaneva nel parcheggio mentre il giovane di Mestre riprendeva viaggio in direzione di questa ultima città.

13) Il 29 o 30 giugno scorso, Romani ha partecipato – quale membro dell'Esecutivo del MSI-DN ad una riunione della direzione nazionale del partito svoltasi a Roma.

Al ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi:

- di essersi incontrato con l'On. Rauti che avrebbe assicurato consensi ed appoggi per l'attività degli ex ordinovisti;
- di avere concordato con Rauti un nuovo incontro – con la partecipazione di altri ex dirigenti di ordine Nuovo – da tenersi a Roma quanto prima.

14) Nel commentare i fatti di Brescia, Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:

- il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;
- l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato.
- Nello spirito di questa teoria, lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione - qualche giorno dopo la strage – di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa.

Il documento avrebbe dovuto:

- esporre la linea politica e programmatica già menzionata (para 4);
- annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza.

15) Con questa iniziativa Maggi e Romani di proponevano – in un primo tempo – di accentuare lo sgomento diffusosi nel paese dopo l'attentato di Brescia.

Infatti, le minacciate azioni terroristiche non sarebbero state messe in atto.

Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe stato emesso un altro comunicato analogo al quale - parimenti - non sarebbero seguite azioni concrete.

Quando finalmente l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica.

In seguito Maggi e Romani non hanno più fatto accenno all'iniziativa.

16) *Fra gli esecutori del predetto piano eversivo avrebbe dovuto essere:*

- *due giovani di Mestre "devotissimi seguaci" di Maggi.*
- *Francesconi Sartori Arturo di Padova.*

17) *Il dottor Maggi:*

- *non condivide le posizioni delle frange ex ordinoviste che si richiamano al periodico Anno Zero;*
- *esclude pertanto che l'organizzazione in via di costituzione incorpori dette frange, ma ritiene tuttavia utile avvicinarle per sottrarre loro gli elementi migliori (a questo riguardo, è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul conto di Mellioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle posizioni di Anno Zero);*
- *è contrario ad ogni forma di collaborazione con altre formazioni della destra extraparlamentare;*
- *diffida in particolare di Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata – in persona di tale De Felice, esponente del movimento – dal Ministero dell'Interno;*
- *organizza spesso nella sua abitazione di Venezia, incontri con militanti della destra extraparlamentare (frequente è la partecipazione di elementi di Treviso);*
- *sere fa ha ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante a Sesto San Giovanni (MI), che ha definito "molto forte, deciso e bene organizzato";*
- *ha invitato alcuni suoi seguaci – tra cui Francesconi Sartori Arturo – a praticare qualche disciplina sportiva per acquisire una preparazione fisica idonea a affrontare eventuale "prove impegnative" (delle quali non ha precisato natura);*

- *ha incaricato alcuni camerati di localizzare nascondigli idonei all'occultamento di imprecisato materiale.*

18) *Giovanni Mellioli:*

- *è molto lusingato delle attenzioni che rivolge Maggi, ma per il momento non sembra essere interessato ad entrare nella sua orbita politica;*
- *è l'elemento più in vista, nella zona, nel gruppo di Anno Zero;*
- *ha contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso, Ferrara;*
- *ha stretti legami con Salvatore Francia di Torino (dopo l'arresto di questi per giorni da Rovigo; temendo di essere coinvolto coinvolto della stessa vicenda giudiziaria).*
- *si ispira fortemente alle teorie del filosofo rumeno Codreanu; mantiene rapporti epistolari con Freda»*

Il contenuto della predetta velina conferma ulteriormente l'intuito investigativo di Bottallo e di Maletti. Rappresenta infatti uno straordinario elemento di collegamento fra le veline 23 maggio e 8 luglio il fatto che la struttura dell'organizzazione terroristica viene descritta da due soggetti diversi - lo studente di Ferrara e il dr. Maggi - ed in momenti assai ravvicinati - il 23 maggio ed il 25 maggio - riferendone allo stesso soggetto - l'interlocutore è sempre la fonte Tritone - in modo assolutamente identico sia con riferimento alle modalità organizzative sia, soprattutto, con riferimento ai propositi terroristici pianificati.

Non sfugge nemmeno ad una superficiale lettura il fatto che per la prima volta nell'arco di una produzione informativa che durava senza soluzione di continuità dal gennaio 1973, venga citata ripetutamente la città di Brescia proprio nella velina che succede di pochi giorni la Strage e che riguarda fatti avvenuti prima e dopo il 28 maggio: ciò ricollega ineluttabilmente l'orrendo atto alle mire terroristiche così ben descritte dalla fonte Tritone che partecipò - e sul punto si tornerà più avanti - alla riunione del 25 di maggio del 1974 a casa Romani.

Si osservi infatti che il riferimento a Brescia, se opportunamente contestualizzato, induce a ritenere che l'incontro fra l'emissario di Maggi ed il camerata bresciano fosse inquadrabile nell'attività propria della cellula clandestina di Ordine Nero che quindi trovava in Brescia camerati attivi e fedeli alla linea di Maggi.

Merita poi particolare attenzione l'episodio asseritamente avvenuto il 16 giugno 1974⁹ nel parcheggio di un autogrill prima dell'uscita di San Bonifacio fra il mestrino che il 25 partecipò alla riunione a casa Romani ed il conducente di un Tir con targa tedesca nel corso del quale, secondo il racconto di Tramonte reso l'8 marzo 1993 avanti al G.I. dr. Zorzi, il mestrino ricevette una cassa di legno contenente armi¹⁰.

La contestualità fra questo evento ed il viaggio del mestrino in quel di Brescia, viaggio durante il quale costui ebbe modo di visitare piazza della Loggia, sono il segno tangibile della frenetica attività dei terroristi veneti attorno alla città appena ferita e rappresenta un ulteriore indizio che stringe il cerchio dei responsabili dell'eccidio su Carlo Maria Maggi e coloro che il 25 maggio parteciparono alla riunione a casa Romani. Si tratta di un elemento che depone chiaramente a favore del superamento del ragionevole dubbio circa la responsabilità di Maggi e di Tramonte nella strage.

La circostanza del trasbordo della cassa di legno dal TIR con targa tedesca alla 1500 bianca del mestrino fedele a Maggi, si rafforza alla luce di quanto riferito da Vincenzo Vinciguerra durante l'interrogatorio reso ai pubblici ministeri di Brescia l'11 febbraio 1998 ed acquisito con il consenso delle parti all'udienza del 24 settembre 2009. In tale interrogatorio Vinciguerra, uomo appartenuto alla destra eversiva violenta di Ordine Nuovo, in contatto con Carlo Maria Maggi

⁹ Sulla corretta datazione dell'episodio si tornerà più avanti.

¹⁰ Cfr pag. 5 interrogatorio 8 marzo 1993 avanti al G.I. dr. Giampaolo Zorzi.

e Delfo Zorzi¹¹ e reo confesso delle Strage di Peteano avvenuta il 31 maggio 1972 nella quale trovarono la morte tre carabinieri, affermò quanto segue: *«Delle Chiaie in Spagna, credo nel 1975, mi parlò della possibilità astratta di trasportare armi per mezzo di TIR; nell'occasione ne parlò come di un mezzo che era già stato sperimentato nell'ambiente della destra con successo»*. **La coincidenza fra ciò che racconta Tritone e quanto ricostruito da Vinciguerra è straordinaria**, soprattutto se si considera che Delle Chiaie nel 1975 ebbe modo di precisare che tali modalità di approvvigionamento delle armi erano già state in precedenza sperimentate!

Altro elemento di collegamento fra le informazioni è rappresentato dal fatto che il terrorista Maggi ebbe modo di precisare durante la riunione del 25 maggio che l'organizzazione clandestina avrebbe operato con la denominazione ORDINE NERO evocando, guarda caso, proprio il nominativo del gruppo al quale apparteneva lo studente di Ferrara di cui all'appunto del 23 maggio 1974 che poi rivendicò la Strage di Piazza della Loggia nel noto volantino unito alla velina n. 4141 del 10 giugno 1974.

Non è quindi condivisibile la sentenza nella parte in cui il quadro complessivo tratteggiato dalle informazioni di Tritone viene dipinto come afflitto da insanabili disorganicità rappresentate dalla duplicità dei gruppi eversivi riconducibili l'uno alla città di Padova e l'altro a quella di Ferrara¹².

La lettura organica della velina n. 622 del 29 gennaio 1974, dell'appunto informale del 23 maggio e delle veline n. 4141 del 10 giugno e n. 4873 dell'8 luglio 1974 evidenzia altre **connessioni impressionanti**: si pensi ad esempio, ad Arturo Francesconi Sartori citato sia nella nota accompagnatoria dell'appunto 23 maggio, ove viene descritto come membro attivo dell'organizzazione¹³, sia nell'appunto 6

¹¹ Cfr pag. 3 del verbale 11 febbraio 1998.

¹² cfr. pag. 331 sentenza.

¹³ *«dell'organizzazione farebbe parte certo Arturo Sartori da Padova, elemento non noto agli atti, ma conosciuto dalla fonte quale»*.

luglio 1974 unito alla velina n. 4873 laddove viene identificato fra coloro che avrebbero potuto attuare un piano eversivo del quale ebbero modo di discutere Maggi e Romani a Roma in data successiva al 29/30 giugno 1974.

Anche la figura di Giovanni Melioli deve essere vista quale collante fra le informazioni contenute nella velina dell'8 luglio 1974 e la strage di Piazza della Loggia. Si osservi infatti che il volantino rivendicativo dell'eccidio è espressamente riconducibile ad "Ordine Nero sez. C.Z. Codreanu Anno Zero" e nella velina dell'8 luglio il soggetto verso il quale Maggi rivolgerebbe le sue attenzioni è, guarda caso, Giovanni Melioli, soggetto *«fortemente ispirato alle teorie del filosofo rumeno CODREANU»* ed elemento in vista del gruppo "ANNO ZERO".

Ad ulteriore conferma della riferibilità delle informazioni delle velina n. 4873 alla Strage di Brescia, va sottolineato che l'imputato Maggi assunse la paternità della Strage quando, mentre Giangastone Romani lo relazionava in ordine al contenuto della direzione nazionale del M.S.I. tenutasi il 29 o 30 giugno 1974 a Roma, ebbe modo di affermare che l'eccidio di Piazza della Loggia *«non doveva [deve] rimanere un fatto isolato perché ... il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi; l'obiettivo è di aprire un conflitto interno (allo Stato) risolvibile solo con lo scontro armato»*.

L'appunto evidenzia poi i dettagli del disegno sovversivo ordito da Maggi e Romani. Infatti, come precisato al punto n. 15 della velina, Maggi e Romani si proponevano di utilizzare strumentalmente la Strage di Piazza della Loggia, accentuando nel paese lo sgomento dovuto ai fatti di Brescia attraverso la diffusione di comunicati stampa che annunciassero azioni terroristiche da compiere a breve scadenza, senza tuttavia dare immediato seguito ai propositi delittuosi, ottenendo così lo smorzarsi dell'allarme per poi minacciare un nuovo attenta-

to da non realizzare. In tal modo, per bocca degli stessi Maggi e Romani, *«quando, finalmente, l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica»*.

Il pensiero va immediatamente all'attentato al treno Italicus del 4 agosto 1974: ebbene, se tale atto terroristico fosse connesso all'operato della cellula eversiva del triveneto - ad oggi, tanto per cambiare, manca l'accertamento giudiziale sulle singole responsabilità soggettive - apparirebbe chiaro che l'attentato si verificò con il concorso omissivo di funzionari dei servizi segreti che, pur consapevoli delle mire terroristiche ordite da Maggi e Romani, nulla hanno fatto per ovviare al verificarsi dell'evento che si poneva in perfetta continuità con i propositi da questi ultimi espressi e riferiti al SID da Tritone.

Esaminando in modo analitico i documenti acquisiti, appare chiaro come i funzionari del SID fossero in possesso sin dal giugno del 1974 di spunti investigativi utili per identificare i responsabili della Strage nonché per ovviare al verificarsi di ulteriori attentati.

In effetti, la ricezione della velina n. 4873 stimolò riflessioni importanti nei vertici del SID, al punto tale da indurre Maletti e Genovesi ad interrogarsi circa l'opportunità di riferire all'Autorità Giudiziaria i nominativi dei soggetti identificati con nome e cognome dalla fonte Tritone. In tal senso leggasi la nota sottoscritta da Maletti ed indirizzata, il 10 luglio 1974, a Genovesi nella quale il capo del Reparto D del SID affermava *«dovremmo dire almeno due nomi all'A.G.»* trovandosi nella condizione di poter scegliere quello che più gli aggrava fra quelli di Maggi, di Romani, di Melioli, di Rauti, di Francesconi Sartori e di Salvatore Francia.

A proposito del coinvolgimento della posizione dell'imputato Giuseppe Rauti, il gen. Maletti ha raccontato un fatto particolarmente significativo che evidenzia l'attenzione con la quale il SID trattava le

- *individuo non perfettamente equilibrato, e capace, a livello esecutivo, di azioni anche cruente ed avventate»* (cfr p to 5 velina s.n 25 maggio 1974)

informazioni che coinvolgevano appartenenti alla destra eversiva. Avuta contezza del contenuto del punto n. 6¹⁴ riletto avanti alla Corte d'Assise dal pubblico ministero, il gen. Maletti ha così chiosato: *«quanto letto dal magistrato indubbiamente ha suscitato dei ricordi (...) so di avere fatto oggetto di un'informazione di cui dovrebbe risultare lo schema su uno dei miei appunti per il capo servizio e di avere anche, a suo tempo, allora, suggerito al generale Miceli di informare il segretario del MSI che allora era non Michelini, era Almirante, perché il nome di un suo parlamentare era emerso, questo ricordo di aver detto, annotato per il capo servizio»*¹⁵. La notizia naturalmente non passò inosservata ai piani alti del SID tanto da indurre il gen. Miceli - dimessosi poco dopo dal SID per essere eletto parlamentare nelle fila del MSI - ad inviare il gen. Maletti *«a casa sua [di Almirante] ai Parioli ed io [Maletti] gli riferii, più o meno, non il contenuto dell'appunto ma più o meno la ..., il sospetto che un deputato del partito fosse in contatto con elementi eversori terroristi»*. Questo fatto offre uno straordinario spaccato della modalità con cui i servizi deviati coprivano l'operato dei gruppi della destra eversiva: Maletti e Miceli percepiscono chiaramente le intenzioni della cellula di Maggi - *«in contatto con elementi eversori terroristi»* - omettono, come poi si dirà, di notiziare di ciò il comando Generale dell'Arma, il Ministro dell'Interno e gli organi di polizia giudiziaria affinché allertassero le competenti Procure della Repubblica che stavano conducendo indagini sulla Strage di Piazza della Loggia, su quella di Piazza Fontana e sugli altri eventi terroristici comunque, in ipotesi, connettabili ai soggetti identificati nella velina, concedendo al solo on. Giorgio Almirante il favore dell'informazione riservata.

Tornando alle ragioni che giustificarono il carteggio Maletti - Genovesi si osservi che il primo, sentito all'udienza del 23 aprile 2010

¹⁴ In tale parte della velina Tritone riferì che Maggi annoverò l'on. Rauti fra coloro che dovevano organizzare e coordinare i due tronconi - quello clandestino e quello palese - della cellula terroristica del triveneto.

¹⁵ cfr pag. 74 trascrizioni udienza 23 aprile 2010.

in videoconferenza da Joannesburg ove si trova da 1980 per sfuggire ad una condanna definitiva per depistaggi commessi in relazione alla strage di Piazza Fontana, ha affermato che lo scambio di battute con Genovesi non era prassi normale ed *«era dettata senz'altro dalla particolare importanza, perché di norma queste comunicazioni che venivano scambiate tra i capi sezione ed il capo reparto verbalmente e senza una descrizione scritta o suggerimento proposto di quanto si dovesse fare (...) Normalmente gli scambi avvenivano verbalmente»*¹⁶. Il generale Maletti ha altresì aggiunto che *«essendo una comunicazione importante, al comando generale dell'Arma è senza dubbio arrivata, al ministero dell'interno, al Ministro, probabilmente sì»* cercando di accreditare l'idea che in presenza di notizie tanto rilevanti il SID si premurava di dividerne il contenuto sia con il Ministero dell'Interno sia con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al fine di approntare ogni miglior difesa dalle trame terroristiche in atto. **Peccato però che le capillari indagini condotte dai militari del ROS di Roma coordinati dalla Procura di Brescia hanno dimostrato che la circolazione dell'informazione in favore del Ministro e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non avvenne mai**¹⁷. Non per nulla, verrebbe da dire, il SID era un servizio Segreto, ovvero una struttura pubblica posta a salvaguardia dell'ordinamento costituzionale che incamerava preziose informazioni sulle trame terroristiche in atto senza renderne edotti nemmeno gli organi istituzionali superiori.

Alla sollecitazione di Maletti, rispose il gen. Genovesi con un appunto del 10 luglio '74 nel quale il militare affermava: *«E' lo stesso travagliato dilemma. Non ritengo si possa dire solo "qualcosa o alcuni nomi", ma sono del parere che tutto, par la sua gravità, debba essere urgentemente riferito all'A.G. sia pure attraverso organi di P.G.»*.

¹⁶ cfr pag. 80 delle trascrizioni dell'udienza 23 aprile 2010

¹⁷ Sul punto si rimanda a quanto riferito dagli U.P.G. Giraudo, Cacioppo e Botticelli.

Dal tenore della risposta, si comprende che le relazioni con l'Autorità Giudiziaria venivano filtrate dagli organi di polizia giudiziaria - nel caso di specie, il Gruppo Carabinieri di Padova comandata dal ten. col. Del Gaudio - e, soprattutto, rappresentavano un travagliato dilemma che i vertici del SID avevano dovuto affrontare in altre occasioni e risolvere talvolta in modo "non collaborativo" con l'organo inquirente. Basti a tal proposito citare i fatti risalenti al 1975 e riguardanti i rapporti fra la fonte Turco - Gianni Casalini - e il SID, rapporti che vennero bruscamente interrotti su ordine di Maletti proprio nella fase in cui la fonte stava rivelando importanti notizie riguardo gli attentati ai treni del 1969. In un appunto personale sequestrato a Maletti l'11 novembre 1980 si legge: *«Caso Padova. Casalini si vuole scaricare la coscienza, ha cominciato ad ammettere che lui ha partecipato agli attentati ai treni del 1969 ed ha portato esplosivo. Il resto, oltre ad armi, è ora conservato in uno scantinato di Venezia, il Casalini parlerà ancora e già sta portando sua mira su altri. G.R. Padovano più Delle Chiaie più Giannettini. Afferma che operavano convinti a P.P.G., quindi appoggio SID, trattazione futura: chiudere entro giugno - colloquio con M.D. [Ministro della Difesa Giulio Andreotti?], prospettando tutte le ripercussioni. Convocare D'Ambrosio, incaricare G.R.C.C. (Del Gaudio) di procedere»*. Le modalità con le quali venne decisa la chiusura della fonte Turco desta particolare preoccupazione soprattutto se tale episodio viene letto alla luce delle rivelazioni fatte dal mar. Fulvio Felli nel presente processo laddove ha confermato l'importanza del narrato di Turco¹⁸.

¹⁸ « (...) il mio direttore [Bottallo] mi chiama e mi dice "senta, c'è questa situazione, da un lato Fieni mi dice che questo è ancora valido e poi la produzione che si vede e che arriva p ancora ... è di un certo interesse, però da Roma dicono, per il fatto che è un po' fuori di testa, di troncane questo rapporto. Faccia una cortesia, vada con Fieni e veda un momentino di sentirlo anche lei questo informatore insieme a Fieni e mi dia un po' il suo parere (...) notai che ragionava e soprattutto che ricordava alcune cose e capii che questo suo stato psichico era probabilmente dovuto ad una serie di rimorsi che si portava dietro che lo affliggevano (...) mi disse che un estremista di Ordine Nuovo - identificato in Ivano Tognolo - di Padova gli aveva chiesto un giorno di accompagnarlo in treno a Milano (...) aveva con se una borsa e seduti li ad un cer-

Naturalmente, in occasione dell'udienza del 4 maggio 2010¹⁹ il gen. Maletti venne interrogato circa le ragioni che lo spinsero a forzare la chiusura della fonte e costui rispose: « ... *sospendere l'attività di Casalini non voleva dire dimenticarselo, voleva dire accantonarlo e tenerlo buono per quando il suo nome non avesse potuto causare incresciosi collegamenti con il SID, al momento della sua eventuale cattura da parte della Giustizia*». La risposta del generale si commenta da sé.

La “vicenda Turco” rappresenta un altro emblematico quanto inquietante sintomo del *modus operandi* del gen. Maletti: di fronte ad informazioni che potessero far avvicinare l'Autorità Giudiziaria agli ordinovisti veneti - Casalini confermò di essersi recato nel 1969 a Milano in compagnia del padovano Ivano Tognolo trasportando una borsa di esplosivo - il rapporto con la fonte informativa andava immediatamente interrotto o comunque gestito in modo tale da ovviare all'eventualità che i terroristi venissero identificati.

In verità, osservando i singoli passaggi finora analizzati e contenuti nella corrispondenza informale tenuta con Bottallo e Genovesi, il gen. Maletti sembrerebbe assai incline a fornire all'autorità giudiziaria tutti gli elementi conoscitivi utili per interrompere i rigurgiti eversivi orditi dai terroristi del triveneto. E' infatti proprio lui a sollecitare Bottallo il 25 maggio affinché prosegua nell'azione incisiva tesa all'identificazione dei gruppi eversivi di Ferrara e proprio da Maletti parte il confronto con Genovesi circa l'opportunità di rivelare alla Pubblica Accusa il contenuto dell'appunto 6 luglio '74 unito alla velina n. 4873 dell'8 luglio successivo.

Nello stesso senso parrebbe da leggere la decisione finale assunta da Maletti e riportata nel manoscritto 11 luglio '74 indirizzato a Genovesi nel quale il capo del Reparto D scrive «*Dire almeno due nomi era espressione figurata. Ritengo anche io che della vicenda debba es-*

to punto Tognolo gli fa capire che dentro quella borsa c'è della roba delicata, dell'esplosivo» cfr. pag. 116 e 117 trascrizioni udienza 12 marzo 2009.

sere messa al corrente l'A.G. Intanto rappresentiamo (per le decisioni) al sig. CS» riferendosi al Capo Servizio e superiore in grado gen. Miceli al quale, in data 13 luglio 1974 venne inviata una dettagliata nota avente ad oggetto «attività eversiva dell'estrema destra extraparlamentare» nella quale Maletti sintetizzò con dovizia di particolari, previo consulto con Genovesi²⁰, il contenuto delle note informative di Tritone definito, dallo stesso Maletti, come una «fonte normalmente attendibile, manovrata dal Centro di Padova». Rispettando l'intesa raggiunta con Genovesi, Maletti chiosa la nota informativa 13 luglio per il Capo Servizio precisando che «trattandosi di notizie che nel contesto generale delle indagini sulle cosiddette "trame nere" potrebbero essere suscettibili di ulteriori sviluppi, si propone di portare a conoscenza dei competenti Organi di p.g. gli aspetti più salienti di quanto riferito dal centro di Padova».

Aderendo alla sollecitazione di Maletti, il Capo Servizio gen. Miceli ordinò di riferire tutto agli organi di polizia giudiziaria interessati – Comando carabinieri di Padova retto dall' "amico" Manlio del Gaudio - avendo cura di conservare traccia delle segnalazioni per consentire anche al corpo centrale del SID di tenere monitorato l'evolversi della vicenda.

Ottemperando all'ordine del superiore, il gen. Maletti predispose il 17 luglio 1974 il seguente Marconigramma: «qualora non ancora provveduto prego portare subito at conoscenza competente arma territoriale contenuto foglio 4873 segreto datato 8 cormes conservando traccia di quanto riferito agli atti et inviando copia segnalazione anche questo reparto alt 170830» indirizzato al Centro CS di Padova.

Il contenuto del marconigramma presenta alcune anomalie di non poco conto.

In primo luogo, balza all'occhio il riferimento fatto da Maletti ad una sua precedente sollecitazione rivolta al Centro CS di Padova a-

¹⁹ Cfr pag. 77 trascrizioni udienza 4 maggio 2010

vente ad oggetto l'ordine di comunicare all'Arma il contenuto del rapporto collaborativo di Tramonte: solo dando per acquisito tale fatto, è possibile spiegare l'incipit del marconigramma laddove il Capo Reparato scrive «*qualora non ancora provveduto (...)*». Fra gli atti acquisiti presso la sede romana del Servizio non è stata rinvenuta alcuna comunicazione in tal senso, dal che se ne deduce che Maletti potesse aver fatto riferimento ad eventuali iniziative autonome assunte dal Capo Centro Bottallo. Ebbene, quest'ultima possibilità è da escludere, atteso che sul punto venne interrogato il mar. Felli che escluse che il Capo Centro godesse di tale autonomia. Resta quindi senza spiegazione l'esordio del marconigramma.

Desta maggiore preoccupazione il fatto che il centro CS di Padova non abbia mai comunicato al Reparto D alcunché circa l'inoltro delle informazioni all'Autorità Giudiziaria, contravvenendo in modo palese ad un ordine impartito da Maletti su espressa indicazione di Miceli. Immaginando di rivivere il contesto ambientale nel quale operavano i Servizi Segreti di allora, non appare affatto plausibile che Maletti non abbia notato nei giorni immediatamente successivi all'inoltro del marconigramma l'anomalia rappresentata dal mancato riscontro al suo ordine, anche e soprattutto in considerazione della delicatezza delle notizie da riportare all'Autorità Giudiziaria nonché delle modalità assai tribolate - si richiama il carteggio Maletti Genovesi Miceli - che avevano preceduto la redazione del marconigramma.

Messo di fronte a tale anomalia, il gen. Maletti ha maldestramente driblato il problema affermando «*spesso le comunicazioni (...) non ricevevano risposta. Io comunicavo ad un comandante di Gruppo [nel caso di specie Bottallo] di procedere in quel particolare senso e sapevo che il comandante di Gruppo avrebbe fatto quello che doveva fare. Quindi ero certo che anche senza assicurazione scritta il comandante di Gruppo avrebbe informato il Comandante di Centro, avrebbe infor-*

²⁰ In tal senso si legga il carteggio dal 13 luglio avente ad oggetto la citazione di Salvatore Francia nella nota per il Capo Servizio.

mato il comandante di Gruppo e le cose sarebbero procedute come d'uso»²¹.

Accampano giustificazioni inconsistenti e prive di una logica spiegazione, il gen. Maletti ha reso una testimonianza del tutto inattendibile e reticente, arrivando ad affermare che era normale che il Centro periferico non confermasse l'avvenuta esecuzione dell'ordine²² nonostante l'esplicita richiesta in tal senso.

I sottoscritti difensori reputano che il contenuto del marconigramma del 17 luglio sia falso e rappresenti solo un documento artatamente costruito dai vertici del SID per attestare che il Servizio centrale ordinò "tempestivamente" l'attivazione del canale giudiziario nei confronti dei noti ordinovisti veneti i quali, invece, rassicurati dalle connivenze con il SID, hanno potuto per decenni agire indisturbati inquinando le prove a loro carico, trovandosi sul banco degli imputati per la prima volta a distanza di oltre trent'anni dalla Strage.

La falsità dell'intento collaborativo del SID trova ulteriore conferma in tre ulteriori elementi:

- 1) il carteggio, sempre rigorosamente informale, intercorso fra i soliti Maletti e Genovesi il 3 e 4 agosto 1974;
- 2) il carteggio informale fra Maletti e Miceli del 7 e 14 agosto 1974;
- 3) il contenuto delle dichiarazioni rese da Maletti al Giudice Istruttore della prima inchiesta dr. Domenico Vito il 29 agosto 1974.

Quanto al primo elemento, si riporta di seguito il contenuto del carteggio.

Il 3 agosto 1974, Genovesi scrive a Maletti «*recentemente V.S. mi ha dato l'unito foglio di CS Padova - il riferimento è all'appunto informale del 23 maggio '74 come si evince dall'accenno esplicito che fa Genovesi al "sorriso enigmatico" fatto dallo studente di Ferrara e de-*

²¹ Cfr pag. 83 trascrizioni udienza 23 aprile 2010

²² cfr pag. 87 trascrizioni udienza 23 aprile 2010

scritto al punto n. 4 dell'appunto - *Alla luce dei recenti ed attuali fatti* [il cenno non può che essere a Piazza della Loggia atteso che l'attentato all'Italicus avvenne il 4 agosto 1974, ovvero il giorno successivo alla redazione dell'appunto] *sarei del parere di non fare procedere nella direzione richiesta dal centro* [Bottallo chiese di poter procedere in un'azione incisiva per l'identificazione dei gruppi eversivi], *e di fare invece cadere la cosa. Un elemento di prova della non validità della fonte può scaturire dal sorriso enigmatico a domanda degli attentati (...)*» ed il successivo 4 agosto Maletti risponde a Genovesi «*concorderei se non dovessi rischiare il bidone, soprattutto ora che il nuovo fatto terroristico [in questo caso il riferimento è all'Italicus] suggerisce intensificazione azione info nella direzione extrad.*».

Come è possibile che i funzionari del SID ipotizzassero il 3 agosto 1974 di «*far cadere tutto*» quando Bottallo venne spronato a proseguire nell'azione incisiva con nota di Maletti del 25 di maggio e, soprattutto, sia Genovesi che Maletti erano, alla data del carteggio, perfettamente al corrente del fatto che, in forza dell'ordine impartito con il marconigramma di cui si è detto, l'Autorità Giudiziaria doveva essere già in possesso sin dal 17 luglio delle informazioni riferite al SID da Tritone. Stando ai documenti acquisiti al processo, alla data del 3 agosto 1974 come potevano immaginare i funzionari del SID di «*far cadere tutto*»?

L'unica risposta a tale quesito coincide esattamente con l'ipotesi sopra avanzata: il SID non riferì mai all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria diversi dal gruppo carabinieri di Padova le notizie contenute nelle veline. Solo così, Maletti e Genovesi potevano immaginare nell'agosto del 1974 di far cadere tutto.

Infondo, la reticenza dimostrata da Maletti quando venne interrogato sul punto²³ offre ulteriori elementi a sostegno della tesi propu-

²³ cfr pag. 7 e segg. Trascrizione udienza 4 maggio 1974.

gnata. Basti evidenziare che a fronte dell'insistenza del pubblico ministero che domandava al generale che senso avesse discutere ancora se procedere o non procedere il 3 agosto quando già il 25 maggio era stata data indicazione di continuare «*nell'attività incisiva*», l'acrobatico Maletti ha risposto: «*può darsi che nel frattempo il capo centro di Padova, dal maggio in poi, avesse assunto altre informazioni circa questa potenziale fonte, ne avesse riferito ed il capo della sezione interna, Genovesi, aveva rilevato questo sorriso enigmatico, questa incertezza da parte della potenziale fonte a me ne avesse riferito, ed io avessi aderito alla posizione di Genovesi*». Quindi, Maletti sostiene che il suggerimento di Genovesi teso all'abbandono della pista indicata da Tramonte poteva essere giustificato dall'incertezza del narrato della fonte, incertezza maturata fra il 23 maggio e il 3 agosto 1974. Peccato per Maletti che in quel periodo la «*potenziale fonte*»²⁴ Tritone abbia riferito al suo manipolatore mar. Felli proprio l'appunto più importante, ovvero quello unito alla velina n. 4873 dell'8 luglio '74!

Preoccupa non poco il parallelo fra il trattamento proposto il 3 agosto 1974 da Genovesi alla fonte Tritone e la sorte che nel 1975 spettò alla fonte Turco che, salita alla ribalta della scena del SID per le sue rivelazioni in ordine agli attentati ai treni del '69 riconducibili, guarda caso, agli ordinovisti veneti, scompare dalla scena informativa con le modalità di cui si è già detto.

Non è un fuor d'opera ritenere che non appena le fonti riferivano notizie rilevanti che coinvolgessero la destra extra-parlamentare del Triveneto, scattava un'operazione scientifica di annichilimento degli informatori, ostacolando così l'attività dell'Autorità Giudiziaria competente.

Altra nota di rilievo è quella inviata dal capo del reparto D al Capo Servizio Miceli in data 7 agosto 1974 nella quale si legge: «*Capo*

²⁴ E' assai sorprendente che Maletti definisca Tritone una «*potenziale fonte*» quando lui stesso ne tesse le lodi scrivendo la gen. Miceli il 13 agosto 1974 e, soprattutto, alla luce del frequente rapporto collaborativo con il centro CS di Padova attivo senza soluzione di continuità dal 1972.

Centro di Padova ha un'ottima fonte (quella che qui viene citata in allegato: TRITONE) che potrebbe essere bruciata da un'intempestiva segnalazione agli organi di P.G. TRITONE riferirà al suo rientro da Roma. Non escludo che la riunione si riprometta scopi diversi: per esempio preparativi per iniziative eversive». Aderendo alla richiesta di Maletti, Miceli scrive il successivo 14 agosto «attendiamo seguito da PD [ovvio il riferimento a Padova]».

Con questa nota informale l'intento depistante del SID si palesa in tutta la sua gravità.

L'ordine di «portare subito at conoscenza competente arma territoriale contenuto foglio n. 4873» contenuto nel marconigramma del 17 luglio - ordine ovviamente mai eseguito - si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con la reale intenzione del Servizio espressa nel carteggio appena riportato fra Maletti e Miceli. E' chiaro infatti come non sia sostenibile che i vertici del SID si interrogassero il 4 agosto 1974 sull'opportunità della segnalazione di Tritone agli organi di P.G. quando, ben venti giorni prima, ovvero il 17 luglio, in ragione dell'allarme destato dalla velina 4873, avevano ordinato, come detto, al centro CS di Padova di portare «subito at conoscenza competente Arma territoriale» il contenuto della velina. Ciò appare ancora più evidente se si considera che **la parte relativa alla riunione del 25 maggio a casa Romani era nota al gruppo Carabinieri di Padova, almeno nei suoi tratti essenziali, sin dal 7 giugno 1974.** Infatti, nel Rapporto Investigativo Speciale sottoscritto dal ten. Col. Manlio del Gaudio si legge che «*gli sbandati di Ordine Nuovo* [sbandati perché usciti dal Movimento Politico Ordine Nuovo sciolto dal ministro Taviani nel novembre del 1973] *secondo una indiscrezione trapelata localmente* [è ovvio il riferimento al narrato di Tritone], *stanno dando vita ad una nuova organizzazione dalle due facce: una palese, sotto forma di circoli culturali l'altra, occulta, strutturata in gruppi ristrettissimi per dar vita ad azioni contro obiettivi scelti di volta in volta*». Quanto appena riportato rispecchia alla lettera il contenuto del mono-

logo tenuto da Maggi alla riunione del 25 maggio 1974 e riassunto nella velina n. 4873 dell'8 luglio, così come il prosiegua del RIS a proposito del programma eversivo dell'organizzazione con riferimento all'attacco al Procuratore della Repubblica dr. Aldo Fais è esattamente sovrapponibile a quanto Tramonte ebbe a riferire al suo manipolatore Felli in occasione dell'incontro con lo studente di Ferrara del 22 maggio 1974.

Dall'attento esame del RIS si possono trarre due pacifiche e preoccupanti conclusioni:

1) il ten. col. Del Gaudio²⁵ era già in possesso delle informazioni di Tritone indipendentemente dalla volontà del gen. Maletti espressa nel marconigramma del 17 luglio e poteva gestirle a suo insindacabile giudizio tanto da decidere, guarda caso, di non indicare nel RIS i nomi dei partecipanti alla riunione a casa Romani;

2) **le informazioni contenute nella velina n. 4873 dell'8 luglio non vennero affatto raccolte dal mar. Felli fra il 20 giugno ed il 4 luglio come falsamente attestato dalla nota che accompagna l'appunto: siccome riportate nel RIS dei CC del 7 giugno 1974, dovevano essere note al centro CS di Padova sin dai giorni immediatamente successivi al 28 maggio.** Per coprire l'operato dei terroristi veneti, vennero opportunamente nascoste fino al 6 luglio nonostante nel frattempo il rapporto informativo con Tramonte avesse dato luogo alle veline n. 3972 del 3 giugno, n. 4034 del 5 giugno, n. 4141 del 10 giugno, n. 4302 del 15 giugno e n. 4874 dell'8 luglio 1974 nelle quali Bottallo ben si guardava dall'inserire circostanze di rilievo come la nota riunione del 25 maggio.

²⁵ Sul punto ha riferito il mar. Felli secondo il quale «se il comandante del nucleo all'epoca era Del Gaudio è possibile che le informazioni fossero date dal mio direttore a Del Gaudio, perché anche se le informazioni erano destinate alla sezione speciale anticrimine di Dalla Chiesa, ripeto, questa sezione speciale anticrimine aveva la sede nel comando gruppo, faceva parte dell'organico del gruppo, e quindi il referente naturale era il comandante del gruppo [ten. Col. Del Gaudio]» (cfr pag. 81 trascrizione udienza 24 marzo 2009).

A conferma della circolazione delle informazioni riservate fra centro CS e comando CC di Padova si legga quanto riferito dal gen. Traverso all'udienza del 24 giugno 2010.

Ad ulteriore conferma della falsità dell'ordine impartito da Maletti con il marconigramma del 17 luglio va interpretato il documento sequestrato l'11 novembre 1980 nell'abitazione di Maletti e contenente il sunto di una riunione tenutasi a Roma il 6 agosto 1974²⁶ presso il SID alla quale parteciparono quasi tutti i capicentro territoriali. Ebbene, durante l'incontro proprio il capo centro CS di Padova ha mostrato di non conoscere con quali modalità dovesse interfacciarsi con gli organi di PG chiedendo ai suoi superiori, ovvero a Maletti, *«orientamenti sulle modalità per comunicare all'Arma od altri organi di Polizia, notizie che diano luogo alla compilazione di atti di polizia giudiziaria»*. E' assai sorprendente che un agente del SID del calibro di Maletti affidi l'esecuzione di un ordine di assoluto rilievo come quello contenuto nel marconigramma del 17 luglio ad un soggetto come Bottallo a digiuno delle più elementari conoscenze circa le modalità con cui ottemperare all'ordine stesso ed, allo stesso modo, è assai sorprendente che Bottallo abbia atteso il 6 agosto per sapere da Maletti come eseguire la disposizione da evadere immediatamente a far data dal 17 luglio.

Durante il dibattito il gen. Maletti ha mostrato di conservare la sua indole depistatoria nonostante non abbia più, verosimilmente, ragioni di appartenenza ai servizi segreti. Costui, ad espressa domanda del pubblico ministero su quanto ricordasse dell'attività del SID in relazione alla Strage di Piazza della Loggia ha dichiarato, contraddicendo all'evidenza il suo pensiero di allora sintetizzato nel carteggio informale che qui si è tentato di riassumere, che *«per quanto riguarda l'attività informativa, a parte il fatto che ricordo molto poco dell'evento della Loggia, a parte l'evento stesso, il reparto D non fece molto, perché non avevamo, sul momento, delle fonti utilizzabili»*. Quanto riferito da Maletti è falso: fu proprio lui, nella corrispondenza

²⁶ Si osservi che la riunione con i capi centro si tiene a soli venti giorni dal marconigramma del 17 luglio al quale Bottallo avrebbe dovuto dare immediato seguito interfacciandosi con l'Arma di Padova.

con Miceli, a definire Tramonte un'«ottima fonte» in possesso di informazioni strettamente connesse con la strage di piazza della Loggia.

Se gli elementi in possesso della difesa per dimostrare il fine delle trame del SID si limitassero alla interpretazione ragionata dei documenti attualmente acquisiti al processo e fino ad ora sintetizzati, potrebbe obiettarsi che quella prospettata dalla difesa delle parti civili sia una congettura, ovvero un'utile tesi difensiva alla quale manca l'elemento di chiusura, ovvero la chiave di volta che regga il castello dell'accusa privata.

Ebbene, pare assurdo, ma la chiave di volta ci viene offerta da un documento contenuto nella prima indagine sulla Strage ed acquisito al presente processo, ovvero il verbale reso il 29 agosto 1974 dal gen. Gianadelio Maletti al Giudice Istruttore di Brescia dr. Domenico Vino titolare delle indagini sulla Strage. Costui ebbe l'intuizione di convocare nell'agosto del 1974 il capo del reparto D del SID per verificare se il Servizio fosse al corrente di elementi utili per il prosieguo delle indagini. Per collocare temporalmente l'iniziativa del dr. Vino, è bene ricordare che le indagini sulla Strage videro come primo attore Cesare Ferri, indicato da Alessandro D'Intino in un rapporto del Nucleo Investigativo di Brescia dell'1 giugno 1974 come un potenziale partecipante alla Strage. Da tale informazione derivò l'arresto di Ferri e la successiva liberazione avvenuta il 4 giugno dopo che l'interessato fornì un alibi affermando di essere stato all'Università di Milano il 28 maggio 1974 per assistere ad un esame. L'eco giornalistica dell'arresto consentì a don Marco Gasparotti di riconoscere in una fotografia di Cesare Ferri pubblicata su un giornale locale il viso di un giovane visto la mattina del 28 maggio nella chiesa di Santa Maria in Calchera. Venne quindi disposta dal dr. Arcai, titolare delle indagini sul MAR, la perquisizione domiciliare a casa Ferri eseguita senza esiti rilevanti sul finire del giugno 1974. Subito dopo Ferri, utilizzando documenti falsi, espatriò in Svizzera, poi in Jugoslavia per finire in Grecia dalla quale rientrò solo il 5 novembre.

Quindi, quando Maletti venne convocato dal dr. Vino il quadro accusatorio provvisorio in possesso degli inquirenti interessava già gli ambienti dell'estrema destra extraparlamentare.

Ciò detto, Maletti pensò bene di rispondere alle sollecitazioni del dr. Vino nel seguente modo: *«sono generale di brigata e rivesto le funzioni di capo del reparto "D" del Servizio Informazioni Difesa. In tale mia veste ho attivato fonti di informazioni relative ai due attentati avvenuti in Italia, precisamente a Brescia e a Bologna [attentato al treno Italicus del 4 agosto 1974]. Per ora le fonti non ci hanno portato ad acquisire elementi di consistenza tale da poter essere forniti all'Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti sono in corso. Per quanto riguarda la strage di Brescia, dal complesso degli elementi raccolti, si potrebbe inquadrare l'attentato in un programma eversivo di matrice di estrema destra. Si potrebbe pensare ad un collegamento con gruppi aventi la base d'azione in Valtellina e, quindi, a un collegamento con Fumagalli che aveva a suo tempo manifestato intenzioni eversive violente e che aveva una sua base in Valtellina. Potrebbe ravvisarsi, in via ipotetica, anche un collegamento dell'attentato ad altri gruppi di estrema destra eventualmente legati da rapporti a gruppi stranieri. Si tratta però pur sempre di ipotesi».*

La dichiarazione di Maletti è falsa sotto diversi profili (e quanto è avvilente constatare come la sentenza impugnata liquidi la circostanza in maniera chiaramente pilatesca):

1) non è affatto vero che Maletti attivò fonti informative con riferimento alla Strage di Piazza della Loggia poiché la fonte Tritone collaborava a far data dal 1973 con il centro CS di Padova e riferì sua sponte le informazioni sintetizzate nella nota 23 maggio e nella velina 4873 dell'8 luglio 1974 (alle quali vanno aggiunte, stante la loro importanza, la n. 5120 del 16 luglio sul viaggio a Brescia del 23 giugno e la n. 5519 del 3 agosto sulla programmata riunione di Roma, poi Belinzona);

2) non è vero che alla data del 29 agosto 1974 le fonti non avevano fornito elementi consistenti da trasmettere all'Autorità Giudiziaria. Sul punto si richiamano le diffuse valutazioni circa il carteggio informale intercorso fra Bottallo, Maletti, Genovesi e Miceli dal quale traspare in modo cristallino la rilevanza delle notizie filtrate dal centro CS di Padova;

3) l'unico dei gruppi di estrema destra mai citati dalle fonti manipolate dal centro CS di Padova è il MAR di Carlo Fumagalli sul quale, invece, si sofferma Maletti il quale, con l'intento di dirottare gli inquirenti verso un binario morto allontanandoli dalla pista corretta e nota al SID - quella del triveneto di Maggi e Romani - suggerisce scientemente al dr. Vino di interessarsi di un Fumagalli già assicurato alle patrie galere sin dal 9 maggio 1974 e soprattutto consiglia di spostare l'attenzione su un'area geografica, la Valtellina, completamente diversa da quella dove continuavano ad agire, indisturbati e forti della copertura garantita dal SID, i veri responsabili della Strage di piazza della Loggia;

4) nemmeno il riferimento ai gruppi di estrema destra stranieri trova la ben che minima conferma nelle informazioni sulla Strage di Piazza della Loggia rese da Tritone al centro CS di Padova.

L'atteggiamento reticente con cui Maletti si confrontò con il dr. Vino il 29 agosto 1974 conferma al di là di ogni ragionevole dubbio che gli alti funzionari del SID erano certi del mancato seguito all'ordine impartito con il marconigramma del 17 luglio 1974, riuscendo così a garantire la massima copertura agli ordinovisti veneti.

La fedeltà del mag. Bottallo agli ordini dei suoi superiori è dimostrata dai fatti connessi alla distruzione degli archivi dei centri territoriali del SID. Sentito dal dr. Antonio Lombardi il 3 luglio 1992 nelle indagini sull'attentato alla questura di Milano del 17 maggio 1973 e richiesto in ordine alla tenuta dei registri del centro CS di Padova il mag. Bottallo rispose: *«effettivamente è stato distrutto il carteggio di tutti i nominativi esistenti al centro CS di Padova anteriori*

all'1.01.1976. Ricordo che tale ordine mi pervenne attraverso il capo della I Divisione del S.I.S.M.I. col. Lombardo Bartolomeo in un'epoca che grossomodo colloco intorno al 1984/85. L'unico a prendere decisioni di questo tipo era certamente il Capo del S.I.S.M.I. dell'epoca che se ben ricordo era l'ammiraglio Martini²⁷; pertanto il col. Lombardo può avermi trasmesso quell'ordine soltanto su ordine ricevuto dal capo del S.I.S.M.I. Ricordo che l'ordine impartitomi disponeva la distruzione del carteggio, non dei fascicoli, ma solo degli atti in essi contenuti fino al 31.12.1975 (...) io non avevo fascicoli di interesse storico e disposi la distruzione con il fuoco di tutti gli atti contenuti in quei fascicoli anteriori a quella data». Anche qui ci si trova di fronte ad una "straordinaria" coincidenza temporale: mentre nel 1985 Bottallo distruggeva su ordine del SID ed oltre i limiti consentiti dalla legge ogni minima traccia dei rapporti tenuti dal centro CS di Padova con le fonti informative, il giudice Istruttore di Bologna²⁸ acquisiva per la prima volta una velina della fonte Tritone.

Il S.I.S.M.I. - già SID - adottò in tal modo l'ennesima precauzione onde mantenere il più stretto riserbo sui dettagli delle collaborazioni offerte dagli informatori che, se rivelate, avrebbero da un lato evidenziato le responsabilità degli ordinovisti veneti in relazione alle stragi e, dall'altro lato, avrebbero palesato le impressionanti responsabilità dei funzionari dei servizi segreti riguardo ai depistaggi perpetrati in danno

²⁷ Per apprezzare il "contributo" dell'ammiraglio Fulvio Martini alla individuazione dei responsabili della Strage, si rimanda alla lettura del punto n. 7 della sentenza ordinanza 23 maggio 1993 del Giudice Istruttore del processo Ballan dr. Giampaolo Zorzi del quale si riporta di seguito uno stralcio: «*gli approfondimenti - consistiti principalmente nell'interrogatorio a chiarimenti di Margherita Ragnoli e nell'escussione dell'Amm. Fulvio Martini - hanno pienamente confermato il giudizio di assoluta irrilevanza espresso dalla Corte d'Assise d'Appello [alla quale venne inviata, durante il giudizio di appello del processo Ferri, la nota 20 febbraio 1989 a firma dell'amm. Martini] in ordine a quanto rappresentato con la nota 20.2.89 e impongono di stendere sulla vicenda un "pietoso velo di silenzio" - ex art 74 c.p.p. 1930 - come richiesto dal Pubblico Ministero*»

²⁸ Sull'argomento si rimanda al punto n. 4 della sentenza ordinanza 23 maggio 1993 del G.I. dr. Zorzi nel processo Ballan.

di una verità processuale emersa per la prima volta in questo processo.

A conferma di tale circostanza devono trovare spazio le preoccupanti dichiarazioni che Vincenzo Vinciguerra rese in tempi "non sospetti", ovvero il 6 maggio 1985²⁹, al Giudice Istruttore di Brescia dr. Giampaolo Zorzi ed al pubblico ministero dr. Besson nel procedimento a carico di Marco Ballan + altri. Ebbene, in tale sede il teste, forte anche del suo indiscutibile spessore criminale³⁰, dichiarò: « *Ciò che fin da ora ritengo di poter affermare, sia pure in linea generale, è che ben chiara è l'area a cui vanno riferite le scelte e le operazioni di strage, compresa quella di Brescia. Per quanto è a mia conoscenza tale area va individuata e non ho alcuna difficoltà a farlo nel gruppo di Ordine Nuovo collegato con ambienti di potere ed apparti dello stato; area che vedeva nella strage lo strumento per creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire l'ordine* »

Esiste quindi una spiegazione razionale all'impressionante depistaggio giudizialmente accertato, realizzato dai funzionari del SID sin dall'agosto del 1974 e pervicacemente ribadito anche durante il presente processo?

A giudizio dei difensori delle parti civili, la spiegazione esiste ed è tanto elementare quanto preoccupante: il gen. Maletti e gli altri funzionari del SID hanno messo in atto i depistaggi qui brevemente riassunti nascondendo all'Autorità Giudiziaria i risultati dell'attività svolta da Tritone perché il disvelamento delle sue informazioni avrebbe condotto facilmente alla esatta identificazione dei mandanti e degli esecutori della strage di Piazza della Loggia. Si può quindi concludere

²⁹ Il verbale è stato acquisito con il consenso di tutte le parti all'udienza del 24 settembre anche in considerazione del rifiuto manifestato dal teste a sottoporsi ad esame.

³⁰ Spessore criminale del quale si è avuto un saggio all'udienza del 24 settembre 2009 laddove Vinciguerra, pur consapevole delle conseguenze penali cui andava incontro, ha rifiutato di sottoporsi ad esame disconoscendo l'Autorità Giudiziaria avanti alla quale si trovava - «io non ho mai sentito il dovere di collaborare con lo Stato» cfr pag 88 trascrizioni udienza 24 settembre 2009.

che la pista veneta e' stata nascosta dal sid perche' era quella giusta!

Non si può certo ritenere che questo argomento difensivo possa costituire da solo la prova a carico degli odierni prevenuti - tutti naturalmente organici alla destra eversiva extraparlamentare veneta -, ma rappresenta un elemento indiziario che conferma il collegamento fra tale organizzazione e l'orrenda Strage avvenuta alle 10:12 del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia. Se opportunamente correlato agli altri elementi indiziari evidenziati nella presente impugnazione, consolida un quadro probatorio grave, preciso e concordante sufficiente a fondare una sentenza di colpevolezza a carico degli imputati.

3D) LA RESPONSABILITÀ DI MAURIZIO TRAMONTE NELLA STRAGE

PREMESSA. La complessa ed articolata condotta processuale di Maurizio Tramonte deve essere considerata in modo frazionato, valutando ogni singolo apporto probatorio in relazione alla fase nella quale è stato reso e giungendo così una lettura organica del narrato dell'imputato. Non si può infatti affermare con certezza né che abbia sempre detto la verità né che abbia sempre mentito e, soprattutto, laddove abbia detto il falso, è necessario interrogarsi sulle ragioni che lo abbiano portato a tale scelta.

La sentenza impugnata non pare condividere tale metro di giudizio nella parte in cui riconosce alle menzogne di Maurizio Tramonte un effetto dirompente nel quadro probatorio a suo carico, capace di rendere del tutto inattendibili le sue prodezze sia quando coinvolgono terzi soggetti sia quando si riferiscono alle sue responsabilità.

La Corte d'Assise sembra quasi in tal modo riconoscere a Tramonte il "merito" di aver raggiunto il suo obiettivo, avallando la tesi secondo la quale il depistaggio perpetrato sin dal 1993

dalla fonte Tritone è riuscito ad annacquare gli elementi di prova a suo carico costituiti sostanzialmente dal contenuto delle veline del 1974. Si legge in sentenza: « (...) *emerge la sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Tramonte nel corso dell'esame dibattimentale sui punti più rilevanti del suo racconto che coinvolgono la propria responsabilità. La strategia difensiva, come già rilevato, appare abbastanza semplice, confermare il contenuto degli appunti di Felli fornendo una interpretazione volta a ridimensionare il suo ruolo [di Tramonte] nella vicenda, soprattutto nei punti che più lo vedevano coinvolto*»³¹.

Chi scrive non condivide affatto tale posizione.

Come si dirà in seguito, il Tramonte del dibattimento ha sempre confermato la veridicità delle veline nella speranza che il loro contenuto, debitamente limato in difetto dalla sapiente mano del mag. Bottallo e avallato senza alcuna aggiunta dal mar. Felli a lungo sentito sul punto, non potesse essere sufficiente a giustificare la sua condanna e quella dei coimputati. Proprio per tale ragione Tramonte non ne ha mai riconosciuto il contenuto, evitando così di esporsi ad una serie di contestazioni dalle quali sarebbe uscito faticosamente ed ha, nello stesso tempo, evitato di aggiungere particolari che potevano contraddire il “tranquillizzante” contenuto delle veline stesse.

Partendo dalle origini, il narrato di Tramonte può essere scomposto come segue:

- 1) le veline dal 1973 al 1975 che sintetizzano il racconto della fonte Tritone al mar. Felli ed il cui contenuto è stato ribadito come vero da entrambi nel corso del processo;
- 2) le sommarie informazioni testimoniali rese al Giudice Istruttore del processo Ballan dr. Giampaolo Zorzi l'8 marzo 1993 nel cor-

³¹ Cfr pag. 317 sentenza.

so delle quali per la prima volta cala la maschera della fonte del SID Tritone;

- 3) gli interrogatori resi alla polizia giudiziaria, ai pubblici ministeri ed alla Corte d'Assise di Milano essenzialmente nel presente procedimento penale. Tale fase di collaborazione può a sua volta essere distinta in quattro distinti sottogruppi:
 - a) interrogatori resi al ROS di Roma, nella persona del col. Gi-raudo, dal 27 giugno 1995 al 30 maggio 1997 ovvero fino al momento in cui comincia il tormentone del programma di protezione;
 - b) interrogatori dal maggio 1997 al 23 maggio 2002, data in cui venne esperito avanti ai pubblici ministeri di Brescia il confronto con Lelio Di Stasio, fino a quel momento identificato da Tramonte nel fantomatico Alberto, agente dei servizi segreti civili al quale avrebbe raccontato tutto ciò che, in parallelo, riferiva al manipolatore Felli;
 - c) esame reso avanti alla Corte d'Assise di Milano in veste di imputato di reato connesso;
 - d) memoriale del 24 maggio 2002 nel quale Tramonte esprime l'intenzione di non collaborare più con l'Autorità Giudiziaria affermando che *«L'unica verità che conosco relativa all'eversione di destra è quella da me riferita al m.llo Felli e puntualmente riassunta nelle veline»*. Lo stesso concetto verrà poi confermato nel corso dell'interrogatorio reso ai pubblici ministeri di Brescia il 17 giugno 2002.
- 4) L'esame dibattimentale svoltosi nel presente processo dal 27 maggio 2010 al 22 giugno 2010 durante il quale Tramonte ha sostanzialmente ripercorso la sua pregressa esperienza processuale ribadendo che quanto riferito ai pubblici ministeri ed alla polizia giudiziaria delegata dal 1995 al 2002 era falso e confermando la veridicità delle veline del centro CS di Padova.

Considerando organicamente il narrato di Tramonte, contestualizzando cronologicamente le distinte fasi "collaborative" e valutando la posizione del propalante, di volta in volta, in relazione al soggetto che ne raccoglieva le dichiarazioni e, non ultimo, osservando i riscontri raccolti a conferma di alcune circostanze riferite dalla fonte - si pensi infatti alla testimonianza di Zotto sulla famosa riunione del 25 maggio 1974 - , le quattro fasi nelle quali è stato scomposto il narrato di Tramonte possono essere raggruppate in due macroelementi: il primo, quello contenente il racconto vero di Tramonte, comprende le veline, la SIT resa al dr. Zorzi - solo parzialmente vera - e le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento in stretta connessione con contenuto delle veline stesse ed il secondo, quello non vero, riconducibile al contenuto degli interrogatori resi ai PM di Brescia, al ROS di Roma e avanti alla Corte d'Assise di Milano.

Invero, la scomposizione appena prospettata pare essere nei suoi tratti essenziali condivisa dalla parte motiva della sentenza appellata che approda però ad una conclusione non condivisibile ritenendo, come sopra accennato, le falsità di Tramonte più persuasive della parte vera del suo racconto e, soprattutto, valutando la parte vera come non bastevole a provare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del Tramonte rispetto ai fatti ad esso imputati: il suo narrato è così ricco di menzogne sia rispetto alle proprie responsabilità sia rispetto a quelle dei chiamati in correità da non rendere mai credibile il suo racconto.

Di seguito si cercherà di dimostrare come, da un lato, il contenuto delle veline rappresenti un dato documentale sufficiente a ritenere Tramonte responsabile del reato a lui ascritto e, dall'altro lato, come le menzogne raccontate dall'imputato nella fasi delle indagini preliminari abbiano rappresentato uno strumento funzionale ad allontanare gli inquirenti dai responsabili della Strage imputati nel presente processo secondo il *clichè* già ampiamente sperimentato dal SID nel 1974.

LE VERITÀ DI MAURIZIO TRAMONTE. Su un fatto la Corte d'Assise, ponendosi in linea con un motivo di discussione di queste parti civili, esprime una considerazione del tutto condivisibile: Maurizio Tramonte era un soggetto «*intraneo al costituendo gruppo eversivo con diritto di partecipare a pieno titolo alle riunioni di cui parlano gli appunti di Felli*». L'intraneità di Tramonte sarebbe, secondo la Corte, provata dalle «*argomentazioni logiche*» svolte sul contenuto delle veline del centro CS di Padova nonché dalla ragionata considerazione delle testimonianze rese da Domenico Gerardini e da Maurizio Zotto, il primo, compagno di cella di Tramonte a Cremona nella fase iniziale del dibattimento ed il secondo, sodale amico dell'imputato proprio degli anni relativi alla collaborazione con il SID.

Gerardini ha raccontato al dibattimento le preoccupazioni che affliggevano Tramonte quando, di ritorno dalle udienze nei primi mesi del 2009, si lasciava andare ad affermazioni che palesano in modo inequivoco la partecipazione attiva alla cellula di Maggi e le connessioni fra tale gruppo e la Strage oggetto del processo. Si osservi che la tensione di Tramonte coincide, non a caso, proprio con il periodo - marzo 2009 - durante il quale il mar. Felli venne sentito dalla Corte d'Assise e confermò la presenza della fonte ai fatti riassunti negli appunti sul presupposto che solo la partecipazione diretta a tali eventi - la riunione del 25 maggio ad Abano Terme, il trasbordo delle casse, il colloquio Maggi Romani sulla riunione del 29/30 giugno 1974 - poteva giustificare descrizioni tanto particolareggiate³².

Fra tutto ciò che ha riferito Gerardini, vi è una circostanza assai significativa: il teste ha detto di aver ricevuto da Tramonte la seguente confessione: «*se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di andare a quella riunione li non sapevo neanche che fosse esistita*»³³. Le lamentele di Tra-

³² Cfr pag. 82 trascrizioni udienza 5 marzo 2009

³³ Cfr pag. 15 trascrizioni udienza 17 settembre 2010.

monte sono particolarmente genuine poichè rese ad un suo compagno di cella che, nella mente dell'imputato, mai avrebbe assunto la veste di testimone nel presente processo. Non è infatti irrilevante considerare che l'esame del Gerardini non venne richiesto ai sensi dell'art. 468 c.p.p. dal pubblico ministero, ma venne disposto dalla Corte d'Assise di Brescia nel luglio del 2010³⁴ ai sensi dell'art. 507 c.p.p. su richiesta della pubblica accusa che ricevette, nel luglio 2009, un manoscritto proveniente dal Gerardini nel quale veniva riassunto il contenuto delle confidenze resegli da Tramonte in carcere.

Il timore dell'impavido Tramonte - così si è più volte descritto - si è manifestato proprio nella fase del dibattimento durante la quale è stato esaminato il mar. Felli sul contenuto delle veline. E' chiaro che se il loro contenuto non avesse riguardato in nessun modo la Strage di Piazza della Loggia, sarebbe stato del tutto illogico ed irrazionale preoccuparsi per l'esame del manipolatore Felli.

Viene quindi da domandarsi; se la riunione del 25 maggio 1974 non riguardava la Strage di piazza della Loggia, quale sarebbe stata la ragione di tanta preoccupazione?

Ebbene, come si dirà di seguito, la forma espositiva sapientemente elaborata dal magg. Bottallo, con la quale costui tentò, senza riuscirvi, di sterilizzare il contenuto degli appunti del mar. Felli - basti pensare, ad esempio, ai numeri di targa parziali della Porsche nera del camerata bresciano o al periodo di assunzione delle informazioni contenute nella velina 4873 dell'8 luglio 1974 -, rappresentava l'ancora di salvataggio che il Servizio garantiva ai suoi collaboratori i quali, consci di ciò, potevano proseguire senza troppe preoccupazioni nel rapporto informativo.

Nel caso che ci occupa, il dibattimento nel suo complesso e, soprattutto, l'esame del mar. Felli, hanno consentito di leggere le veline alla luce di nuovi elementi che hanno vanificato le mire depistatrici del mag. Bottallo: di ciò Tramonte si rese conto vivendo con preoccupazione

³⁴ Cfr ordinanza in materia di prove del 9 luglio 2010.

pazione l'esame del suo manipolatore anche perché, come poi si dirà, l'unica strategia difensiva adottabile dall'imputato lo costrinse, come poi fece, a confermare quanto riportato nelle veline.

Quest'ulteriore rilievo conferma da un lato la bontà del contenuto delle veline e, dall'altro lato, l'intento auto protettivo con il quale Tramonte si è approcciato al dibattimento.

Gerardini è quindi un teste che non solo prova quanto Tramonte fosse intraneo all'organizzazione, ma dimostra anche quanto le sue veline fossero agganciate alla Strage di piazza della Loggia.

Quanto invece a Zotto, il discorso si fa più complesso.

Costui è un soggetto assai sfuggente, sodale amico di Tramonte con il quale intrattenne rapporti anche nel 1995 quando Tramonte gli anticipò che il cap. Giraudo del ROS lo avrebbe di lì a poco interrogato. Tramonte sollecitò all'amico il ricordo di alcune circostanze - fra le quali la riunione del 25 maggio 1974 - che sarebbero state oggetto dell'incontro con l'investigatore. Richiesto proprio in ordine alla partecipazione di Tramonte alla riunione del 25 maggio 1974, Zotto rispose alla Corte d'Assise l'8 aprile 2010 di ricordare con assoluta certezza che Tramonte prese parte ad una riunione a casa di Giangastone Romani - abitazione che Zotto frequentava in quel periodo per ragioni di studio - di aver aspettato l'amico in automobile sotto casa e di averlo sentito dire, al suo ritorno, che *«li erano tutti pazzi»*³⁵. Richiesto nuovamente sulla circostanza, Zotto ha ribadito che *«esattamente adesso diciamo che mi sembra di ricordare che abbia detto questi sono tutti pazzi, questa è un po' la sintesi del discorso o la sintesi di quello che può avermi detto»* affermando poi di poter collocare l'affermazione di Tramonte sulla follia ad una *«situazione specifica»*³⁶.

³⁵ Cfr pag. 71 trascrizioni udienza 8 aprile 2010.

³⁶ Ad ulteriore conferma della partecipazione attiva di Tramonte alla cellula eversiva e delle considerazioni espresse dallo stesso Tramonte su Maggi si riporta quanto affermato da Zotto a pagina 90 delle trascrizioni dell'udienza 8 aprile 2010 a fronte della lettura da parte del PM, non quale contestazione ma solo come rafforzativo del ricordo, dei verbali resi al ROS il 20 marzo e il 20 aprile 1998, il 2 luglio 1999 e il 12

Zotto non lascia spazio ad alcuna indecisione: Tramonte partecipò alla riunione a casa Romani e, soprattutto, in tale occasione espresse un giudizio di follia sulle persone presenti.

Nonostante la granitica posizione assunta durante le udienze dell'8 e del 15 aprile 2010, Zotto modifica la sua versione dei fatti nel corso del confronto con l'imputato disposto dalla Corte ai sensi dell'art. 507 cod.proc.pen.

In tale sede, Zotto individua quattro punti fermi sui quali si dice «*non fisso, di più*»³⁷:

- 1) il viaggio a Sirmione con la moglie di Tramonte Patrizia Foletto;
- 2) la visita in piazza della Loggia successiva all'accompagnamento della Foletto alle terme di Sirmione;
- 3) la sosta non in un autogrill ma in una piazzola di sosta durante il viaggio di ritorno da Brescia;
- 4) la presenza, per dirlo con le parole di Zotto, di «*occasioni in cui tu [Tramonte] sei andato da Romani è vero, quello che tu andassi a fare, a parlare, a dire, a discutere non me l'hai mai detto se non dopo il '95*».

luglio 2000: «*Mi sembra che il succo di quello che mi diceva sia sempre quello, che il Maggi era una persona molto estrema nei ragionamenti, che poteva rasentare quasi la pazzia. Mi sembra che poi me lo avesse detto una volta*». In tal senso Zotto si espresse anche il 15 aprile 2010. A fronte di una domanda rivoltagli dal difensore di Tramonte «*Lei ha parlato di una circostanza o più di una, adesso è difficile a dirsi nella quale lei avrebbe accompagnato Tramonte Maurizio a casa Romani e lei è restato sotto. Sotto casa ad aspettarlo?*» Zotto ha risposto «*Si mi ricordo di queste serate che Tramonte Maurizio mi diceva: dai andiamo vieni con me, devo andare in un posto. Quando poi il dottor nava (rectius: tornava) non è che mi facesse un elenco*» (cfr pag. 18 trascrizione udienza 15 aprile 2010)

Anche con riferimento alla figura del fantomatico Luigi che avrebbe accompagnato a Zotto e Tramonte in automobile a casa dopo la riunione del 25 maggio Zotto ha assunto una posizione chiara. Il ricordo dell'episodio era preciso, mentre il nome Luigi poteva forse essergli stato ribadito da Tramonte durante l'incontro che precedette esame di Zotto da parte del ROS. Sul punto, sollecitato dal presidente «*se lei dice che è un ricordo suggerito da Tramonte, vuol dire che è un'invenzione di Tramonte: se invece che è una sollecitazione di Tramonte indipendentemente dal nome, che può essere ... l'ha chiamato Luigi, si chiamerà Luigi o sia chiamerà Mario, però il fatto in sé e per sé se lo è ricordato?*» Zotto ha risposto «*Si*» (cfr pag. 99 trascrizioni udienza 8 aprile 2010). Su Luigi si rimanda anche a quanto Zotto ha affermato a pag. 137 e 141 delle trascrizioni dell'udienza 8 aprile 2010.

³⁷ Cfr pag. 28 trascrizioni udienza 23 settembre 2010.

Il valore aggiunto della testimonianza resa da Zotto nelle due udienze che hanno preceduto il confronto era rappresentato dal giudizio di valore - «*sono dei pazzi*» – che il giovane ed aitante Tramonte espresse a caldo nel maggio del 1974 all'uscita dalla riunione a casa Romani. E' chiaro che ciò costituisce un pieno riscontro sia alla presenza di Tramonte alla riunione sia, soprattutto, all'oggetto dell'intervento di un Maggi che in tanto poteva essere additato di pazzia in quanto manifestava i propositi terroristici poi realizzati con l'ordigno tre giorni dopo collocato in piazza della Loggia.

Il parziale ripensamento di Zotto, dettato dall'esigenza di annacquare la circostanza di maggior rilievo seguendo il copione solitamente adottato da Tramonte, si realizza durante il confronto disposto dalla Corte del 23 settembre: fra i punti fermi del ricordo diretto di Zotto non c'è più, guarda caso, proprio l'esclamazione usata da Tramonte all'uscita dalla riunione a casa Romani.

La vicenda “Zotto” non è altro che l'ultimo tentativo di depistaggio (in ordine di tempo) messo in atto probabilmente ancora da quella che il Giudice dott. Gianpaolo Zorzi ha lucidamente definito nella sentenza/ordinanza 23 maggio 1993: “*rete di protezione pronta a scattare in qualunque momento e in qualunque luogo*”!

Memore delle scorribande giovanili e di un'amicizia che sembra essersi indissolubilmente rinsaldata proprio in occasione del confronto del 23 settembre 2010, Zotto lancia all'imputato-amico un salvagente nel tentativo di strapparlo dal naufragio verso la condanna all'ergastolo.

Zotto ci ha provato, palesando di aver raccontato il falso alla Corte d'Assise³⁸, ma non ha raggiunto il suo scopo.

Dice bene la Corte laddove afferma che «*le dichiarazioni rese da Zotto in sede di confronto, laddove si percepisce la preoccupazione di*

³⁸ I difensori di parte civile chiesero il 9 novembre 2010, in sede di replica, che la Corte, rilevata la falsità del racconto di Zotto, trasmettesse degli atti alla Procura della Repubblica, ma manca sul punto sia una ordinanza pronunciata ad hoc sia una specifica statuizione in sentenza.

Zotto di non essere causa della condanna dell'amico, appaiono inattendibili e, pertanto, non possono inficiare il contenuto di quanto in precedenza riferito (...) avendo più volte precisato che l'episodio lo ricordava in maniera ferma»³⁹.

La mendace testimonianza di Zotto non ha persuaso la Corte che ha ritenuto provata l'intraneità di Tramonte alla cellula stragista di Maggi considerando l'impressionante quantità di dettagli descritti nelle veline che, ritiene la Corte, non potevano essere percepiti e, poi, raccontati, se non da un soggetto presente ai fatti.

Da tale condivisibile conclusione chi scrive trae, nello specifico, la convinzione che Tramonte non solo prese parte alla riunione del 25 maggio 1974 ma, soprattutto, partecipò, in compagnia del mestrino alla visita del giugno 1974 a Brescia - durante la quale raggiunsero un locale nei pressi di piazza della Loggia - ed al successivo viaggio a Verona con un mestrino diverso da quello del 16 giugno.

Non si condivide invece la valutazione svolta dalla Corte d'Assise secondo la quale la Strage di Piazza della Loggia non sarebbe imputabile all'organizzazione del terrorista Maggi e così ben descritta nelle veline. Ritiene infatti la Corte che *«nell'appunto [6 luglio '74, veline 4873 dell'8 luglio] si discorre di una struttura che al 25.5.1974 non era ancora operante, tant'è che si parla dei criteri per selezionare i membri destinati alla struttura clandestina»* ed ancora *“lo stesso gruppo dirigente non era ancora completamente formato tanto che si dava come probabile, quindi non ancora sicure, la partecipazione di Rauti»⁴⁰*. Le ragioni del dissenso dalla tesi prospettata dalla Corte sono le seguenti.

La copiosa produzione informativa di Tramonte non si occupò mai della città di Brescia, scoprendola solo nei giorni immediatamente successivi alla Strage come uno straordinario crocevia di segretissimi

³⁹ cfr pag. 312 sentenza.

⁴⁰ Cfr pag. 326 sentenza.

traffici di armi⁴¹ contenute in «*casse di legno*». Circa la datazione di tale episodio, si ripete quanto già accennato a proposito dell'annotazione inserita nella velina n. 4873 laddove si attestò che le informazioni vennero assunte dal manipolatore Felli in un periodo compreso fra il 20 giugno e il 4 luglio. **Tale collocazione temporale è pacificamente falsa atteso che, come già detto, il ten. col. Del Gaudio sapeva sin dal 7 giugno 1974 del contenuto della suddetta velina del quale il centro CS avrebbe avuto contezza solo dal 20 giugno.**

Ebbene, la medesima falsità affligge la datazione dell'episodio del trasbordo della cassa di legno avvenuto, secondo il SID, il 16 giugno 1974.

Si ricorda infatti che durante il dibattimento sia Zotto che Tramonte hanno collocato il loro viaggio a Brescia in tale data invocando, a conferma della circostanza, il fatto che la moglie di Tramonte, Patrizia Foletto, soggiornò in un albergo di Sirmione a far data proprio dal 16 giugno. Ebbene, fra i quattro punti fermi del ricordo di Zotto vi è il viaggio del 16 al quale il teste, con assoluta certezza, collega una visita sua e di Tramonte in piazza della Loggia. Seguendo il narrato della velina, il mestrino presente il 25 maggio 1974 alla riunione a casa Romani si recò in piazza della Loggia il 16 giugno ove si sarebbe verificata una curiosa coincidenza: nello stesso giorno, due dei soggetti – il riferimento è a Maurizio Tramonte e al mestrino - che hanno senz'altro condiviso con Maggi i suoi propositi terroristici pochi giorni prima della strage, ritornano sul luogo del delitto per poi incrociarsi - non sapendo il mestrino della presenza di Tramonte - nel parcheggio di un autogrill prima dell'uscita autostradale di San Bonifacio attorno alle 24,00 per provvedere, il mestrino, a caricare sulla propria FIAT 1500 bianca una cassa di legno. Ebbene, a tale conclusione si giungerebbe se si ritenessero veri sia il contenuto della velina sia il racconto

⁴¹ Si ci riferisce a quanto Tramonte riferì al dr. Zorzi l'8 marzo 1993. In tale occasione disse «faccio notare che stranamente nell'appunto non si parla di armi ma soltan-

di Tramonte sul viaggio del 16 giugno: si ritiene invece che l'unica logica e verosimile ricostruzione della vicenda sia quella che vede Tramonte come il soggetto che, assieme al mestrino, si rese protagonista dei fatti poi così ben descritti dalla fonte al suo manipolatore.

In tale ottica è chiaro come Tramonte, nel tentativo di allontanare la Corte da tale prospettazione, cerchi di fissare al 16 giugno 1974 la data del viaggio a Brescia in compagnia dell'amico Zotto, facendo leva sul riscontro rappresentato dal soggiorno a Sirmione della Foletto. Così facendo e potendo contare sulla fedele testimonianza di Zotto, Tramonte vorrebbe far credere alla Corte di aver solo assistito di nascosto e all'insaputa del mestrino al trasbordo della cassa. Appare quanto mai sorprendente che Tramonte sia riuscito ad unire così bene l'utile al dilettevole, accompagnando il 16 giugno a Sirmione la moglie proprio il giorno in cui, per ragioni di servizio rappresentate dall'esigenza di sorvegliare l'operato della cellula eversiva, era previsto il trasbordo della cassa di legno in un luogo che si trovava, guarda caso, sulla via del ritorno.

Il viaggio a Sirmione, senz'altro vero, rappresenta un riscontro creato ad hoc per collocare in una data sufficientemente lontana dalla Strage la venuta di Tritone a Brescia. La confutazione della prospettiva autodifensiva di Tramonte avvicina ancor più il contenuto della velina all'eccidio di piazza della Loggia.

A conferma di tale lettura si rileva che il racconto proposto da Tramonte e da Zotto, sia quando vennero sentiti da soli sia durante il confronto, non è affatto attendibile. **Non è infatti verosimile che i due si siano arrischiati, a così pochi giorni dal fatto ed essendo soggetti notoriamente appartenenti alla destra extraparlamentare veneta, a visitare piazza della Loggia senza averne alcun motivo.** Non è credibile nemmeno il fatto che durante il viaggio di ritorno a bordo della FIAT 126 Zotto si sia addormentato poco dopo la partenza da Brescia e, proprio in quel frangente, Tramonte sia

to di una cassa: ripeto che io a Luca parlai di armi»

riuscito a effettuare, nella duplice veste di informatore del SID ed intraneo nell'organizzazione di cui faceva parte il mestrino, l'osservazione assai ravvicinata del trasbordo della cassa della quale la fonte riferì al suo manipolatore il colore - *«color nocciola con venature tipiche del legno»* - la modalità di stoccaggio sul rimorchio - *«era accatastata, sul rimorchio, con altri materiali e ricoperta da uno strato di scatoloni»* - le dimensioni - *«aveva più o meno le seguenti dimensioni: cm. 120 X 60 X 60»* - spingendosi fino alla descrizione del modo con cui venne collocata nella 1500 del mestrino - *«veniva sistemata nell'abitacolo (parte posteriore) della FIAT 1500, previo abbassamento dello schienale (si era tentato inutilmente di farla entrare nel baule)»*.

A conferma del fatto che l'episodio del trasbordo della cassa non si verificò affatto in occasione del viaggio di Zotto e Tramonte a Brescia, si osservi che le versioni riferite da quest'ultimo e da Zotto differiscono su una circostanza che all'apparenza potrebbe sembrare di poco conto, ma che in realtà è dirimente. I due infatti, richiesti in ordine al luogo ove sostarono di ritorno da Brescia e dove, stando al racconto di Tramonte, avrebbero assistito al trasbordo della cassa, hanno rispettivamente affermato:

- Zotto (confronto 23 settembre 2010 pag. 69) *«no io mi ricordo la piazzola di sosta al bordo dell'autostrada, cioè quei rientri per sostare le macchine. Se poi durante il sonno lui si è spostato ed è andato più avanti ed è entrato in autogrill, io non me ne sono accorto»*;
- Tramonte (confronto 23 settembre 2010 pag. 69) *«Confermo, io non mi ricordo la piazzola, mi ricordo il camion, la ... (...) dietro ad un distributore»*.

Fra i quattro punti che Zotto ha collegato senz'altro al suo ricordo diretto vi è proprio il fatto che la sosta con l'amico avvenne in una piazzola di sosta⁴².

⁴² *«Ci siamo fermati non in un autogrill, l'cio, ma ci siamo fermati in una piazzola di sosta»* (pag. 28 trascrizione udienza 23 settembre 2010).

Non è credibile che Tramonte, edotto del luogo e dell'orario nel quale si sarebbe dovuto verificare il trasbordo della cassa, riesca ad allineare tutte le circostanze di tempo e di luogo:

- il 16 la Foletto inizia il suo soggiorno a Sirmione
- Zotto lo accompagna a Sirmione e poi a Brescia
- Tramonte riesce a calibrare l'orario della partenza da Brescia in modo talmente preciso da ottenere che il fido amico Zotto, al quale farebbe credere di fermarsi in una piazzola di sosta, si addormenti proprio negli istanti prossimi alla deviazione per l'autogrill dove, in quell'istante, giunge la 1500 del mestrino che trova «*ad attenderlo*» - così recita la velina - il TIR con targa tedesca.

Tutto ciò appare assolutamente inverosimile.

In tale contesto non va trascurato il fatto che Zotto non sapeva⁴³ che Tramonte fosse, nel 1974, un confidente del SID. Ebbene, in tali condizioni è insostenibile che Tramonte potesse avventarsi, confidando nel prolungarsi del sonno di Zotto, in un'attività di osservazione così ravvicinata di un fatto significativo come il trasbordo della cassa. **E' intuitivo quanto sarebbe stato problematico un improvviso risveglio di Zotto che avrebbe chiesto all'amico conto di ciò che stava accadendo, costringendo così Tramonte a svelargli il suo rapporto con il SID.**

Infine, stupisce la sicurezza con la quale Zotto abbia riferito della fermata nella piazzola di sosta atteso che, se costui stava beatamente dormendo, viene da domandarsi come abbia fatto a sapere dove si fosse fermata l'auto condotta da Tramonte.

Tutti questi elementi inducono a ritenere che il trasbordo della cassa di legno avvenne senz'altro - come confermato dalla quantità di dettagli raccontati dalla fonte - ma non il 16 giugno e, soprattutto, non in occasione del viaggio di ritorno di Tramonte verso casa da Sirmione in compagnia di Zotto.

La verità è che Tramonte sedette a fianco del mestrino a bordo della FIAT 1500 bianca con gli interni rossi, lo accompagnò durante la visita in piazza della Loggia ed a Salò dove, assieme, incontrarono prima il camerata con il duetto e poi quello con la Porche nera «*targata BS 42 O 40*» e fu parte attiva nell'operazione di trasbordo della cassa di legno.

Tramonte indicò la data del 16 giugno 1974 poiché, consapevole della gravità dei fatti cui aveva partecipato ed essendo quell'episodio inevitabilmente connettibile per ragioni cronologiche e geografiche alla strage di Brescia, poteva solo così godere di un alibi - il viaggio a Sirmione con la Foletto in compagnia del fidatissimo amico Maurizio Zotto - da far valere qualora il suo racconto fosse stato, come nel caso di specie, portato all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.

Per tale ragione, viene meno l'argomento adottato dalla Corte per sostenere che gli episodi dei TIR (quello con targa tedesca del 16 giugno e quello con targa olandese del 23 giugno), essendosi verificati in una fase solo successiva alla Strage, con essa non potevano avere nulla a che fare.

E' infine lo stesso Tramonte che durante l'udienza del 17 giugno 2010⁴⁴ ha straordinariamente connesso i fatti narrati nella velina 4873 dell'8 luglio 1974 alla Strage di Piazza della Loggia. Si riporta di seguito lo stralcio del controesame dell'imputato condotto dalla parte civile:

D: Allora, le domando, con il signor Romani ebbe mai modo di parlare dei fatti del 28 maggio 1974?

R: Ho detto che l'informativa della riunione [il riferimento è alla velina n. 4873 dell'8 luglio e all'unito appunto del 6 luglio ove si dice della riunione del 25 maggio] è proprio parlando dei fatti del 28 maggio.

⁴³ Zotto ha più volte precisato di aver saputo della collaborazione di Tramonte con il SID solo nel 1995 in occasione del colloquio che ebbe con l'amico prima di essere sentito dal capitano Giraudo.

⁴⁴ Cfr pag. 101 trascrizioni udienza 17 giugno 2010.

D: Ma allora, scusi, l'informativa della riunione lei oggi ce la ricollega ad un discorso fatto con Romani del 28 maggio?

R: Sì

D: Allora come fa a dirmi che il contenuto di quella informativa non è connesso?

R: Non è connesso perché introduco il discorso, parliamo della strage di Brescia punto. Poi andiamo avanti e mi dice: a proposito è venuto Maggi sabato scorso o il 25 e mi ha detto questo, questo e questo punto.

Ovviamente Tramonte non abbandona l'idea di aver assunto il contenuto della riunione da un colloquio con Romani, con ciò confermando il suo intento legittimamente autodifensivo, non riuscendo però nemmeno lui a negare l'impressionante connessione fra il programma terroristico di Maggi discusso il 25 maggio e la sua concreta attuazione per la quale venne scelta Piazza della Loggia.

Confermando il contenuto delle veline, seppur con le "deviazioni" di cui se è detto, Tramonte ha dato fiato alla tesi accusatoria nella speranza, mal riposta, che i fatti riassunti da Felli e da Bottallo e per vicacamente nascosti all'Autorità Giudiziaria per più di dieci anni, non palesassero un quadro probatorio anche a suo carico.

Il contenuto delle veline invece, se letto in modo ragionato ed alla luce degli eventi qui riassunti, diventa uno straordinario elemento di prova a carico degli imputati assimilabile ad una **intercettazione ambientale dei fatti** che precedettero e seguirono la Strage di Piazza della Loggia.

LE MENZOGNE DI TRAMONTE: LA RAGIONE DELLA FALSA COLLABORAZIONE. Come anticipato in esordio, il processo ha mostrato la doppia faccia dell'imputato Tramonte.

Da un lato, costretto a confermare il contenuto delle veline nei modi e nei termini di cui si è appena detto onde trovarsi costretto a fronteggiare un impressionante serie di contestazioni che avrebbero

trovato sponda nel racconto di Felli in toto confermativo degli appunti, ha dovuto più volte appellarsi alla assoluta veridicità delle veline.

Dall'altro lato, mostrandosi avvezzo alla menzogna, ha riferito vicende in qualche modo connesse con il contenuto delle veline (si pensi, ad esempio all'interrogatorio in danno di Buzzi che Tramonte collocerebbe in occasione di uno dei due viaggi a Brescia del giugno 1974) bisognevoli della necessaria e correlata attività di ricerca di riscontri.

Il Tramonte mentitore ha attuato sin dal 1995 un piano strategico ben definito: riferendo fatti verosimili durante esami ed interrogatori resi ai PM di Brescia e di Milano ed alla Corte d'Assise di Milano fra il 27 giugno 1995 ed il 16 luglio 2003, ha scientemente dirottato le indagini, costringendo gli inquirenti a dedicarsi a complicatissime verifiche (si pensi, ad esempio, al tema dei viaggi aerei in Sardegna per gli addestramenti militari ovvero alle ricerche all'università di Padova alla ricerca del fantomatico Luigi) senza che da ciò si potessero trarre elementi dirimenti per l'accusa.

Orbene, va comunque detto che non tutta l'attività di ricerca dei riscontri è stata infruttuosa, ma senz'altro ha subito il pesantissimo inquinamento.

Quello che più di tutti svela l'intento dell'imputato è l'invenzione della figura di Alberto⁴⁵ che sarebbe stato, a dire di Tramonte, un funzionario dei servizi segreti civili al quale avrebbe riferito quanto a sua conoscenza sulla galassia ordinovista, arrivando addirittura a confidargli i propositi criminali dell'organizzazione il giorno

⁴⁵ Si fanno proprie in questa sede le considerazioni contenute a pag. 369 della memoria riassuntiva dei Pubblici Ministeri «*Gli espedienti ALBERTO e LUIGI si sono dunque resi necessari per consentire a TRAMONTE di parlare di quelle vicende coinvolgendosi in esse il meno possibile. Si sono resi necessari per consentire a TRAMONTE di poter vestire i panni del collaboratore svolgendo in realtà una gravissima azione di inquinamento e di depistaggio che si è peraltro dimostrata del tutto adeguata ed idonea ad occupare enormi energie investigative verso obiettivi inesistenti, basti pensare alla mole di lavoro svolto in giro per l'Italia, per escutere testi e svolgere accertamenti documentali (come quello all'Università di Padova), nell'inutile tentativo di dare un nome al fantomatico LUIGI, o alle interminabili attività espletate per giungere alla conclusione che l'incontro con ALBERTO del 30 settembre 1997 (di cui si dirà) non si è mai verificato (sebbene le false affermazioni dello pseudo collaboratore fossero state ad arte arricchite di significativi riscontri)*».

prima dell'attentato onde ottenere un suo intervento per evitare il peggio ed avendo da Luca ricevuto un laconico commento: *«non era possibile fermare il corso della storia»*.

Oggi, alla luce delle consapevolezza assunte dopo la celebrazione del dibattimento, è giusto assegnare a Tramonte la patente del mentitore non senza però cercare di individuare le ragioni di tale comportamento. La falsità può essere di due specie: quella fine a se stessa ovvero, come nel caso di specie, quella funzionale ad allontanare l'interlocutore dalla conoscenza della verità!

Secondo la tesi prospettata da Tramonte, egli ha cercato di far credere alla Corte di aver mentito sia per compiacere gli inquirenti sia perché in preda agli effetti della cocaina che assumeva sistematicamente ed in dosi consistenti anche in occasione delle venute a Brescia.

Tali giustificazioni, all'apparenza credibili, si scontrano con due rilievi di ordine logico:

1) il cap. Giraudo, con il quale Tramonte ha, per sua stessa ammissione, instaurato un rapporto confidenziale che andava ben oltre le esigenze squisitamente processuali, ha dichiarato con fermezza che Tramonte non assumeva cocaina precisando alla Corte quanto segue: *«non si è mai presentato in modo alterato, se è questo che voleva sapere, assolutamente sempre lucido, con un'intelligenza sveglia, attiva rispondente, creativa»*⁴⁶. A ciò si aggiunga che anche gli stessi pubblici ministeri che lo interrogarono per giornate intere non percepirono mai lo stato intossicato di Tramonte altrimenti, diversamente, avrebbero sospeso l'esame del testimone/indagato. Non è quindi in nessun modo sostenibile che Tramonte sia riuscito ad ingannare i suoi interlocutori non solo su ciò che raccontava, ma anche sulle sue reali condizioni fisiche e psichiche, fingendosi in perfetto possesso delle sue cognizioni quanto, in realtà, si trovava in preda agli effetti della cocaina.

2) la gravità delle menzogne raccontate ai pubblici ministeri e al cap. Giraudo non è in nessun modo compatibile nemmeno con la pre-

⁴⁶ Cfr pag. 15 trascrizioni udienza 25 marzo 2010.

tesa intenzione di compiacere gli inquirenti. Infatti, la ricerca di riscontri necessari utili per corroborare il narrato di Tramonte avrebbe smascherato il mentitore che, quindi, avrebbe ottenuto il contrario del suo obiettivo: gli inquirenti, anziché essere compiaciuti per l'operato del collaboratore, si sarebbero dispiaciuti per le energie spese ed il prezioso tempo perduto.

In realtà, le false informazioni rese al pubblico ministero durante i sette lunghi anni di "collaborazione" si innestavano in un programma di organico e sistematico sviamento delle indagini, seguendo il copione tristemente noto e perpetrato dai funzionari del SID sin dal 1974. In tal modo sia i funzionari del SID nel '74 sia Tramonte dal '95 al 2002 hanno attuato un depistaggio nella sua massima accezione, orientando gli inquirenti su qualcosa di diverso, ma comunque verosimile, per coprire la pista investigativa che avrebbe rapidamente condotto ai veri responsabili dell'eccidio oggi imputati.

In tal senso, il riferimento che Maletti fece davanti al dr. Vino all'organizzazione del MAR e a Fumagalli andò esattamente nella stessa direzione nella quale si spinse Tramonte quando inserì l'argomento di Luigi fra quelli che potevano avere un verosimile aggancio con il contenuto delle veline.

Non è nemmeno credibile che Tramonte, fonte organica al SID per tre lunghi anni nel periodo più caldo dello stragismo nero, non subì nessuna pressione affinché, se interrogato dall'Autorità Giudiziaria, depistasse opportunamente le indagini.

Non è infatti sostenibile che il SID - dal 1977 S.I.S.M.I. -, allorchè prese atto della conoscenza sin dal 1985 da parte dell'Autorità Giudiziaria del contenuto delle veline di Tritone, abbia lasciato che Maurizio Tramonte si relazionasse "liberamente" con i giudici istruttori che allora si stavano occupando di fatti gravissimi per i quali le veline del centro CS di Padova rappresentavano all'evidenza riscontri di prim'ordine.

Tale tesi assume maggior forza se si considera una "eccezionale" coincidenza temporale: il mar. Fulvio Felli restò in forza al CS di Padova fino al 1993, anno in cui davanti al G.I. dr. Zorzi Tramonte dovette ammettere di essere la fonte Tritone, assumendo poi la veste di «*consulente esterno*» del centro padovano fino al 1995 anno in cui, guarda caso, iniziò la collaborazione depistante di Tramonte con l'autorità giudiziaria e con il ROS di Roma.

Alle menzogne di Tramonte spetta la stessa sorte riconosciuta ai depistaggi del SID: costituiscono un **efficace strumento di conferma della correttezza della pista investigativa pervicacemente sviata dal propalante al centro della quale troneggiano gli odierni prevenuti nelle rispettive vesti**, il Maggi, di organizzatore della cellula terroristica che si macchiò della Strage, Zorzi e Tramonte di materiali esecutori di frazioni della condotta delittuosa e rafforzatori del proposito criminale ordito dalla cellula eversiva e Francesco Delfino quale inerme funzionario dello stato che, sapendo, non intervenne per evitare l'orrendo delitto.

4) LA POSIZIONE DI CARLO MARIA MAGGI

PREMESSA. In relazione alla posizione di Carlo Maria Maggi che, secondo l'imputazione di cui al capo A) della rubrica, ha svolto funzioni organizzative e di direzione dell'attentato, la Corte di Assise ha ritenuto di dovere assolvere il citato imputato per non avere commesso il fatto *ex art.530 comma 2 cod.proc.pen.* rilevando che "*il quadro delineato*" non "*consente di ritenere che il Maggi, al di là di ogni ragionevole dubbio, fosse compartecipe della realizzazione della strage al di là della manifestata condivisione della condotta di coloro che l'avevano materialmente realizzata*" (pagina 339 della impugnata sentenza).

I Giudici di primo grado individuano gli argomenti a sostegno dell'esistenza del "ragionevole dubbio" circa la responsabilità penale di Maggi in ordine alla "strage" nel seguente ordine:

1) all'epoca dei fatti **il gruppo eversivo di Padova** (che, peraltro, a volte viene più o meno consapevolmente confuso con quello di Abano e a volte con quello di Ferrara) **non era ancora "operativo"** e ciò pone *"seri dubbi sulla possibilità che una struttura ancora in fieri potesse fare esplodere un ordigno in piazza della Loggia"* (pagina 327 della impugnata sentenza);

2) *"non si ravvisano fra il Maggi e il Melioli rapporti tanti stretti, al punto da concorrere a commettere una strage"* (pagina 332 della impugnata sentenza);

3) il discorso pronunciato da Maggi durante la riunione del 25 maggio 1974 ha un significato *"ambiguo", "equivoco"* e *"non consente di attribuire con certezza, al di là di meri sospetti e di una possibile ipotesi investigativa che, peraltro, deve trovare altrove altri elementi che la sostanzino, una qualche responsabilità del Maggi nella realizzazione della strage"* (pagina 337 della impugnata sentenza).

Sui tre punti indicati la decisione deve essere censurata con il massimo rigore in quanto frutto di una **ricostruzione palesemente errata**.

E' necessario e preliminare alla disamina dei tre errori valutativi della Corte delineare la figura ed il ruolo politico di Carlo Maria Maggi nel 1974. La posizione di "crocevia processuale" rivestita dall'imputato necessitava senz'altro, e più d'ogni altra, di un'analisi sistemica e non parcellizzata di tutti gli elementi probatori emersi a suo carico nel corso del dibattimento. I primi Giudici hanno scelto di non procedere in tal senso, giungendo al paradossale risultato di svuotare di significato, isolandoli, indizi gravi e concordanti.

Carlo Maria Maggi, in realtà, è l'imputato attorno al quale convergono non solo altre posizioni processuali oggi *sub iudice* ma anche alcune altre figure, senz'altro operative nell'eversione nera e

senz'altro coinvolte nella fase esecutiva della strage, figure di complemento necessario (in particolare "i milanesi") sulla cui responsabilità la Corte non era chiamata a pronunciarsi ma che non potevano né dovevano essere ignorate.

Il dott. Maggi, medico veneziano della Giudecca, dopo anni di militanza ufficiale nell'MSI, ne veniva espulso alla fine del 1973 per aver preso parte, non autorizzato dal partito, ad una riunione a **Treviso di ordinovisti** (si veda esame Maggi, Corte d'Assise Venezia 14.04.1987, acquisito); alla riunione erano presenti Delfo Zorzi, Martino Siciliano, Raho e Fachini dal Veneto e Giancarlo Rognoni, Nico Azzi e Piero Battiston da Milano (esame dibattimentale Battiston 11.05.2010). Maggi opta, quindi, pochi mesi prima della strage di Brescia, per l'azione politica extraparlamentare, con veneti e milanesi evidentemente operativi e fortemente legati tra loro, al di là delle insegne.

Nel Movimento Politico Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi riveste il ruolo di reggente indiscusso per il Veneto e di referente generale per il nord Italia: è senz'altro sovraordinato a tutti i quadri locali ed esercita autorità indiscussa. Del proprio ruolo di capo/organizzatore, a fianco di Giangastone Romani nella veste di ideologo, riferisce lui stesso al figlio Marco nel corso del dialogo intercettato nell'ambientale 13.03.1996 (casa Maggi 13.03.1996, pg. 73 trascrizione). Molti testimoni, in dibattimento, hanno poi ribadito e sottolineato la sua posizione ed il suo ruolo: Brancalion (24.03.2009) lo definisce "*reggente nel triveneto*"; Bressan (17.02.2009 pg. 97 stenotipia) ne parla come della "*mente organizzativa*" e, su contestazione, conferma che "*ogni volta che andavamo io e il Soffiati a prendere le armi a Venezia andavamo al bar lo Scalinetto su indicazione di Maggi*" e ribadisce che Soffiati da Maggi "*prendeva gli ordini*" (e ciò dev'essere letto in uno con le dichiarazioni di Carlo Digilio e con l'intercettazione ambientale Raho-Battiston); Persic (10.03.09 pg. 52 e 53 stenot.) afferma che "*Soffiati obbediva a quello*

che diceva Maggi (...). Era evidente che era così. Era evidente. Non è che avevano i gradi, tutti e due, però era evidente (...). Non so se era referente, so che chi comandava era Maggi". E ancora: "penso che Digilio sia stato la mano di Maggi, l'uomo che Maggi mandava in giro e lui eseguiva"; uscendo dai confini geografici ed umani del Veneto, l'autorità di Maggi viene comunque riconosciuta: Martino Siciliano (in incidente probatorio) chiarisce che Maggi era "rappresentante, l'ispettore per l'alta Italia, cui chiaramente faceva riferimento pure Milano e Torino (...). Pur essendo il Dottore ispettore per il Triveneto, aveva in aggiunta queste due province (...)."

L'autorità morale e politica del dottore viene, in effetti, riconosciuta anche a Milano e ciò è confermato da Piero Battiston, figura chiave del collegamento Venezia/Milano: membro della Fenice di Giancarlo Rognoni verrà ospitato, latitante, a Venezia tra la fine del 1973 e l'estate del 1974, inizialmente addirittura a casa di Maggi ed in seguito da amici suoi. Battiston conferma di aver conosciuto Maggi tramite Rognoni e che era "considerato da noi come punto di riferimento (pgg. 22 e 23 stenot.) e ancora *in una struttura gerarchica, come la nostra, anche se non era scritta, prefissata, se una persona come Maggi diceva che bisognava non fare qualche cosa, non si faceva! (...)* Non esisteva la veste formale, giustamente, perché non esisteva la struttura. Però quando una persona che tutti noi consideriamo superiore a noi, da un invito..." (pgg. 30 e 31 sten.). Battiston è esplicito: "Maggi era la referenza al nord (pg. 31 sten.) e quello che diceva Maggi praticamente si faceva (...) era totalmente conosciuto da tutti noi che eravamo del gruppo di Ordine Nuovo". (pg. 125 sten.). E' chiaro quindi che Carlo Maria Maggi era riconosciuto capo indiscusso di ON nel Veneto e a Milano.

Importantissima, a questo punto, la testimonianza di Dedemo Marzio, cognato di Carlo Digilio, guardaspalle di Maggi e dallo stesso collocato a lavorare a Milano, da Pio Battiston (padre di Piero);

Dedemo, sentito il 24.09.09, porta esempi concreti ed estremamente evocativi di come, nella pratica, l'autorità di Maggi si estendesse dal Veneto a Milano e non avesse ad oggetto solo teorie politiche e posizioni ideologiche, bensì scelte operative, strategiche e "di guerra".

Nell'estate del 1973, subito dopo il pestaggio subito da Anna Cavagnoli (moglie di Giancarlo Rognoni) e Battiston, ad opera di militanti di opposta ideologia, il Dedemo riferisce di essere stato inviato a Milano da Maggi *"con l'incarico di informare i milanesi di starsene buoni e tranquilli perché avevano intenzione di fare delle ritorsioni (...)"* (pg. 13 sten.) e chiarisce *"è stato dato un ordine di non fare questo"* (pg. 15 sten.).

La concretezza ordinatoria del Maggi è quindi evidente: non suggerisce quale filosofo studiare ma se attaccare o no gli avversari politici. In seguito, nell'estate del 1974, lo stesso Dedemo accompagna la Cavagnoli a Jesolo, dove il Maggi si trovava in vacanza, e dopo una breve conversazione riservata tra i due (evidentemente da non farsi al telefono) riaccompagna la donna a Milano.

E' provato, quindi, che tra l'estate del 1973 e quella del 1974 (periodo che ricomprende la strage di Piazza della Loggia) Carlo Maria Maggi era il capo di ON in Veneto e comandava pacificamente anche sugli adepti milanesi.

Tratteggiata, quindi, a grandi linee, la figura di Carlo Maria Maggi, le sue prerogative politiche e gerarchiche sull'eversione nera nel nord Italia all'epoca del fatto di reato, è necessario valutare in dettaglio le argomentazioni, riduttive e sbagliate, in forza delle quale la Corte d'Assise lo ha assolto.

□ □ □

Primo errore:

L'assunto secondo cui Maggi non potesse attingere a **gruppi eversivi di estrema destra pienamente operativi "sul terreno dell'eversione violenta"** (per usare le sue stesse parole per come sono riportate nell'appunto 6 luglio 1974) i quali, dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, si erano riorganizzati sotto la sigla di "Ordine Nero", è **smentito, dall'esterno, dai dati oggettivi**.

Sorprende, al di là di ogni aspettativa, l'argomento che propone la Corte circa la pretesa mancanza di organizzazione e di operatività nel maggio del 1974 da parte dei gruppi di estrema destra!

Anche solo a volere limitare l'esame delle carte processuali (come certamente hanno fatto i primi Giudici) agli appunti della fonte Tritone (alcuni dei quali sono integralmente trascritti da pagina 241 a pagina 259 della impugnata sentenza) si doveva considerare che, per esempio, nella nota 23 maggio 1974 lo studente di Ferrara aveva rivelato a Tramonte che già **"la struttura era attiva in alcune città del Nord"** (pagina 326 della impugnata sentenza) e che nel precedente appunto 28 gennaio 1974 la stessa persona aveva affermato che **"per darsi un assetto organizzativo il gruppo si è imposto un limite di tempo (dicembre 1973 - 15 giugno 1974) durante il quale si dovrà ... individuare eventuali altri gruppi con cui stabilire rapporti di collaborazione (uno sforzo particolare verrà compiuto in due città lombarde, sicuramente Milano e forse Bergamo"** (pagina 241 della impugnata sentenza). A riscontro, si ricordino anche le parole di Battiston, più sopra richiamate, sull'esistenza concreta, pur senza ufficialità, della rete operativa e coordinata dell'eversione nera nel nord Italia.

Del resto, è la stessa Corte, a pagina 243 della impugnata sentenza, a ricordare che nella nota 23 maggio 1974 **"si precisava che l'organizzazione clandestina era la stessa di cui si parlava nella nota 28.1.1974 n.622 e che, a parere della fonte, avrebbe potuto identificarsi in Ordine Nero"**.

Oltre a ciò va aggiunto che dall'appunto 24 luglio 1974 (citato a pagina 253 della sentenza impugnata) emerge un ulteriore significativo dato che risulta in aperto contrasto con la "destoricizzazione" del contesto sociale nel quale maturò la strage di Brescia operata dai primi Giudici: nell'incontro avvenuto fra Romani e Rauti il 30 giugno 1974 a Roma Rauti espresse molto chiaramente il concetto che *"la grave situazione italiana"* presentava *"gli aspetti tipici della fase preinsurrezionale"*.

A volere, invece, considerare gli argomenti presentati dalla Corte, sembra che nel maggio del 1974 nell'Italia settentrionale i "simpatizzanti" della destra radicale si stessero semplicemente interrogando su come avrebbero dovuto organizzarsi per poi realizzare, in una fase successiva, il loro progetto di "colpo di stato".

Ebbene, tale ricostruzione non può e non deve essere accettata!

Essa si pone, innanzitutto, in contrasto, oltre che con le legittime aspettative di "verità" di coloro che hanno perso i parenti più cari, prima ancora con la presenza di solidi elementi probatori che portano a ritenere, al contrario, che la strage di Brescia sia stata non certo l'inizio, ma quasi l'epilogo di una serie di gravissimi attentati verificatisi nei primi mesi del 1974, aventi tutti la stessa matrice, quella della destra eversiva organizzata.

Tutte le prove a sostegno dei fatti di terrorismo della primavera del 1974 sono state completamente trascurate dai primi Giudici che, al contrario, avrebbero dovuto prenderle in esame **non tanto perché era loro compito ricostruire il quadro storico dei c.d. "anni di piombo", ma poiché era necessario e doveroso farlo per comprendere l'origine dell'orrendo crimine avvenuto a Brescia,** dove la bomba non scoppiò certo perché qualche giorno prima a qualcuno venne l'idea di fare "uno scherzetto ai rossi" (e tutto poi sarebbe finito lì se la pioggia non avesse costretto la massa ad accalcarsi sotto i portici della piazza), ma in quanto l'attentato faceva parte di un pro-

getto di destabilizzazione dell'ordine democratico iniziato alcuni mesi prima.

Ancora una volta sono state del tutto pretermesse le risultanze del processo a carico di Cesare Ferri e altri, che ben potevano, invece, essere valorizzate.

Più di qualsiasi ulteriore commento merita di essere richiamata integralmente la parte conclusiva della sentenza del 23 maggio 1987:

"Ma Piazza della Loggia, se è un gesto di terrore, non è però una azione inconsulta. E' un atto politico, dal quale gli autori non possono non attendersi azioni e reazioni.

... Politico al massimo grado è infatti l'obiettivo prescelto, ma di natura altrettanto politica sono anche l'ideale di cui si nutre, il disegno in cui si cala, i fini che persegue.

Questi si sostanziano nella creazione delle condizioni perché vengano stravolti gli attuali assetti costituzionali.

Del tutto coerente appare pertanto la collocazione del fatto materiale di strage sotto la specifica previsione di cui all'art.285 cod.pen.

Il processo ha colto una sia pur parziale panoramica dei gruppi per così dire organici alle strategie sopra delineate, la loro dislocazione territoriale e la rilevanza se non la preminenza all'interno di questo ambito delle compagini milanesi e, in particolare, del gruppo, costituitosi proprio agli inizi del 1974 secondo gli orientamenti affermatosi nella destra radicale dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, che prese il nome di Ordine Nero.

Non appaiono quindi arbitrarie fantasie, ma indicazioni plausibili e coerenti quelle emergenze processuali che individuano proprio nell'ambito dei "milanesi" la matrice politica e operativa della strage di Brescia" (pagine 417, 418 e 419).

Risulta, dunque, plausibile, fin da una sentenza del 1987 e ancora oggi, che la strage sia stata realizzata operativamente dai "milanesi", ma la Corte di primo grado, pure sollecitata sul punto (cfr. memoria difensiva delle parti civili del 22 ottobre 2010), nulla ha detto.



Gli scriventi difensori cercheranno, pertanto, nelle pagine che seguono, di fornire una lettura dei più pertinenti appunti della fonte Tritone (unitamente ad altri significativi dati probatori), in modo tale da evidenziare le connessioni con gli accertamenti contenuti nelle precedenti sentenze passate in giudicato (e, in particolare, nella sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987) per poi giungere alla conclusione che **la pretesa mancanza di organizzazione del gruppo eversivo di Padova** (così lo chiama la Corte, confondendolo, addirittura, con quello di Venezia-Mestre) **non rende incompatibile il coinvolgimento di Maggi nella realizzazione della strage di piazza della Loggia** con gli elementi di prova che emergono dagli stessi appunti della fonte Tritone.

A tale supposta "carezza", infatti, suppliscono i rilevanti dati probatori, più sopra già richiamati, che tratteggiato la figura di Maggi Carlo Maria come quella di un **leader in grado di esercitare una forte influenza sui comportamenti dei maggiori esponenti della destra eversiva milanese, gruppo al quale è riconducibile la fase esecutiva della strage di Brescia.**

Occorre, inoltre, sottolineare che il Movimento Politico Ordine Nuovo, veniva messo fuori legge, con provvedimento del Ministro dell'Interno Taviani, nel **novembre 1973**, in **epoca, cioè, contigua alla riunione di Treviso che "costava" a Maggi l'espulsione dall'MSI.**

Nell'impossibilità (e, si auspica, inopportunità) di agire sotto le rassicuranti insegne parlamentari e a causa della contemporanea dichiarazione di illegalità dell'MPON, gli uomini al vertice dell'eversione nel nord, si riuniscono, al probabile fine di stabilire il grado di clandestinità in cui operare e sotto quali insegne.

Si badi bene: tutto ciò si pone quale conferma sia della lettura operata nella sentenza 23 maggio 1987, sia del contenuto delle veline della fonte Tritone.

La deduzione ovvia, ai limiti della banalità, inspiegabilmente non tratta dalla Corte, è che, fermi restando la piattaforma ideologica, il “materiale umano”, i flussi informativi e le strumentazioni, a fronte di novità giudiziarie e provvedimenti istituzionali, Maggi ed i suoi si dovessero scegliere un nuovo nome (Ordine Nero) col quale proseguire, in clandestinità, l'attività già in corso e più che mai fiorente (si vedrà, di seguito, l'impressionante elenco di attentati commessi in soli pochi mesi). Vale a dire: le idee c'erano, gli uomini ed i mezzi pure, non si doveva creare nulla ma, come fisiologico, il fluido mondo dell'estremismo semplicemente evolveva.

Nel periodo storico cornice del capo d'imputazione, l'imputato Maggi ed il suo gruppo veneto erano in strettissima connessione con l'eversione milanese, cui li legavano la filosofia evoliana e, sciaguratamente, le teorie stragiste (sul punto si vedano i testimoni: Bonazzi, Napoli, Dedemo, Affatigato, Siciliano e Battiston).

Il legame Venezia-Milano si è materializzato -oltre che nei documenti e nelle sentenze acquisite- in aula, a mezzo della ricostruzione operata da molti testimoni, curiosamente ignorati dalla Corte d'Assise.

Campaner (3.07.09) e Vianello (9.06.09) ricordano i rapporti di Delfo Zorzi con i camerati milanesi ed in particolare con Giancarlo Rognoni, di cui aveva stima. Napoli (23.06.09) riferisce, invece, dell'assidua frequentazione del Melioli con i milanesi, con cui ebbe a tenere costanti rapporti, anche anteriormente all'anno 1977. Martino Siciliano, nell'incidente probatorio, riferisce addirittura che la strategia espansionistica di Ordine Nuovo consisteva o nel fondare nuovi gruppi in città ancora sguarnite o di inglobare realtà già esistenti, se perfettamente compatibili quanto ad ideali e scopi.

Orbene, la seconda modalità si realizzava a Milano, dove non si sentiva l'esigenza di fondare una nuova cellula di Ordine Nuovo proprio per la connessione fusionale con il movimento la Fenice di Giancarlo Rognoni.

I testi milanesi tratteggiano un quadro omogeneo: Cagnoni (23.02.2010), membro della Fenice, racconta di aver portato il giornale a Maggi e di aver aiutato nella campagna elettorale di Giangastone Romani; Biagio Pitarresi (26.03.09) ricorda il legame tra Ordine Nuovo veneto e la Fenice di Milano per tramite di Martino Siciliano e Maggi, molto amico di Rognoni; Edgardo Bonazzi (26.05.09), pezzo grosso del terrorismo nero, riferisce dell'esecuzione materiale della strage di Piazza Loggia ad opera del gruppo di Rognoni che, in qualità di ispiratore, si sarebbe poi avvalso di Cesare Ferri ed altri giovani per la collocazione dell'ordigno, con contributo logistico del bresciano Buzzi.

Ebbene, anche Bonazzi afferma che la Fenice e Ordine Nuovo veneto *“erano interdipendenti (...) erano la stessa cosa, praticamente”* (pg. 115 stenot.) e che Maggi e Rognoni avevano rapporti molto stretti, *“avevano un contatto continuo”* (pg. 124 sten.).

Marco De Amici (30.03.2010) giovanissimo all'epoca dei fatti, amico del bresciano Silvio Ferrari e membro della Fenice, pur nella generale *“parsimonia declaratoria”*, ricorda di aver accompagnato Rognoni a Roma, alla sede di ON, e a Venezia, all'osteria Lo Scalinetto, dove incontravano il dott. Maggi. Il teste Forziati identifica senz'altro la Fenice come cellula di Ordine Nuovo a Milano. I testimoni Dedemo e Battiston, cui si è già fatto riferimento, rappresentano non solo a parole ma con le loro stesse vite ed esperienze, il profondo legame politico ed umano esistente tra Ordine Nuovo Venezia e Fenice Milano; alle loro deposizioni si deve quindi fare integrale riferimento.

Si ricorda solo schematicamente che Dedemo: si reca a Milano nel luglio '73 per trasmettere ai camerati l'ordine di Maggi di non reagire al pestaggio della Cavagnoli; accompagna la Cavagnoli a Jesolo

da Maggi nell'estate '74, affinché possa comunicare riservatamente col dottore; accompagna Maggi a Milano, ad un ritrovo di ex RSI per chiedere finanziamenti; in occasione del suo viaggio di nozze in Spagna, porta documenti falsi a Rognoni (latitante) su incarico di Maggi; trova lavoro a Milano presso l'autorimessa di Pio Battiston (padre di Piero) grazie all'interessamento di Maggi.

L'asserita (in sentenza) impossibilità pratica di Maggi di organizzare un attentato a causa della mancanza di un gruppo padovano già strutturato, è quindi argomento destituito di ogni fondamento e palesemente fuorviante, se solo si è disposti ad utilizzare davvero tutto il materiale probatorio che il ponderoso dibattimento ha consentito di raccogliere, materiale che dimostra come la sinergia tra gruppi omogenei e ben collegati gli consentisse in realtà di agire con drammatica incisività.

In tema, vi è poi il suggello delle genuine informazioni raccolte in tempo reale dal SID: si ritiene di dover sottolineare ancora una volta, con riguardo alle "veline", l'importanza della circostanza che **le notizie sono sempre raccolte quasi contestualmente all'accadimento dei fatti**.

A parere di chi scrive, tutte le "veline" sono, nel loro complesso, molto significative, ma una, in particolare, contiene dati probatori rilevantissimi, specie se messi in relazione alle dichiarazioni di Carlo Digilio.

Si tratta dell'appunto 6 luglio 1974 (già ampiamente commentato nel terzo motivo di questa impugnazione).

Letto nella sua integralità e messo in relazione alle dichiarazioni di Carlo Digilio, con particolare riguardo alle cene di Rovigo e di Colognola ai Colli e al trasporto dell'ordigno da Mestre a Verona da parte di Marcello Soffiati (episodi ai quali sarà dedicata una parte del quinto motivo di questo appello), **tali circostanze (veline + Rovigo + Colognola + via Stella) costituiscono l'ossatura della prova**

del ruolo organizzativo di Carlo Maria Maggi nella strage di piazza della Loggia; contengono, cioè, la maggior parte (non tutti, perché, *ad abundantiam*, ce ne sono molti altri) degli indizi qualificabili come gravi, precisi e concordanti, che conducono alla piena responsabilità dell'imputato Maggi e non lasciano alcuno spazio al "ragionevole dubbio".

Lo stesso concetto si trova *in nuce* nelle parole contenute nella notissima sentenza/ordinanza 23 maggio 1993 del Giudice istruttore dott. Gianpaolo Zorzi; rileggiamole, dunque, quelle parole: "*la rilevanza dell'appunto (cioè quello del 6 luglio 1974, ndr) nell'economia del processo è data dalla centralità e omnipresenza assunta al suo interno proprio dal predetto Carlo Maria Maggi e dalla prospettazione di contatti diretti fra i suoi emissari e l'ambiente bresciano nel periodo della stage di Piazza della Loggia" (pg. 63).*

In particolare, per quanto riguarda l'appunto 6 luglio 1974, i fatti specificamente connessi al coinvolgimento di Maggi nell'organizzazione dell'attentato sono i seguenti:

A) nell'incontro del 25 maggio a casa di Romani si assiste ad un "*monologo di Maggi*" (elemento ricorrente anche in altre testimonianze, come quella di Affatigato: di solito è sempre e quasi solo Maggi che parla, gli altri ascoltano) nel quale, fra l'altro, egli afferma che il "*troncone*" "*clandestino*" dell' "*organizzazione*" "*opererà con la denominazione di "ORDINE NERO" sul terreno dell'eversione violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta in volta*".

Sul punto va sottolineata la stretta correlazione con l'appunto n.5580 dell'8 agosto 1974 che descrive le modalità con cui si arrivò alla decisione di smentire la rivendicazione della strage realizzata sul treno *Italicus*, che provocò 12 vittime, da parte del "vero" "Ordine Nero", definito come "*organizzazione degli ex "ordinovisti", raccolti dopo lo scioglimento coatto di "ORDINE NUOVO" intorno al pe-*

riodico "ANNO ZERO" e che ha per leaders l'On. Pino Rauti, Clemente Graziano, Elio Massagrando e Salvatore Francia", organizzazione che, "pur perseguendo il fine di creare il caos nel paese, intende colpire obiettivi ben definiti e remunerativi".

E va, altresì, evidenziata la relazione dei due precedenti appunti con la nota di trasmissione n.4141 del 10 giugno 1974, alla quale è allegato il volantino rivendicativo della strage di piazza della Loggia recapitato nella cassetta postale del signor Manlio Molin di Vicenza. Tale manoscritto è firmato **"Ordine Nero - Anno Zero - Sezione Codreanu"**.

La Corte di appello vorrà considerare che, mentre per quanto concerne l'attentato all'Italicus il "vero" Ordine Nero ha smentito il primo volantino rivendicativo con un nuovo comunicato redatto con una macchina da scrivere inconfondibile, nel caso del volantino relativo alla strage di piazza della Loggia, allegato alla citata nota di trasmissione, la smentita non avviene.

Non si può e non si deve, in merito, credere alle parole di Fabrizio Zani, colui il quale ha materialmente confezionato la smentita di Ordine Nero dell'attentato all'Italicus con l'inconfondibile macchina da scrivere. Zani (sentito in dibattimento il 4.02.2010) ammette di aver provveduto alla smentita ma afferma di averlo fatto in totale autonomia e senza alcun accordo o indicazione da altri. Lo stesso Zani afferma però anche di aver fondato lui stesso Ordine Nero, con Ferri e Di Giovanni e che si trattava quindi una realtà molto molto limitata. A dar credito a Zani, quindi, la medesima sigla che compare nelle veline del SID, nei volantini rivendicativi di decine di attentati e in vari comunicati, sarebbe stata di pertinenza di soli tre milanesi i quali però, in forza di incredibile coincidenza o inquietante telepatia, esattamente nel momento in cui a Bellinzona si decide di smentire l'attentato all'Italicus, provvedono a smentire e per giunta con le modalità indicate. Non rileva qui la ragione per cui Zani nega il proprio legame con gli estremisti radunati tra il 5 e il 7 agosto 1974 a Bellin-

zona (ragione peraltro intuibile), ciò che conta è l'evidenza: Ordine Nero decide di smentire una strage (Italicus) e non invece un'altra (piazza Loggia) e ciò non avviene – è l'unica spiegazione logica e coerente con le premesse - perché **l'attentato di Brescia è qualificabile come remunerativo al massimo livello.**

E' stato infatti, preso di mira un obiettivo di tipo politico, come per esempio lo è stato quello dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Lombardia (attentato del 10 maggio 1974 rivendicato da Ordine Nero), ma in più si trattava non di un bersaglio di tipo statico, come la sede di un partito o di una istituzione, ma **dinamico**, cioè lo svolgimento di una manifestazione di protesta contro la violenza assurda della primavera del 1974 culminata nell'uccisione di Silvio Ferrari la notte del 19 maggio.

Il massimo della “remuneratività” (termine mutuato dall'espressione usata dal maresciallo Felli nella verbalizzazione delle informazioni dell'8 agosto 1974) è dovuta al fatto che **la bomba viene messa durante una manifestazione contro proprio le bombe della stessa natura.**

Oltre a ciò è assolutamente indispensabile che la Corte valorizzi e completi con un nuovo *iter* logico il contenuto delle precedenti sentenze che hanno giudizialmente accertato l'esistenza e l'effettività della “strategia della tensione” a cavallo degli anni 1973-1974 ad opera degli *ex* ordinovisti che si riconoscevano in Ordine Nero: numerosi soggetti che ne furono protagonisti o spettatori a distanza di tempo hanno descritto tutti la stessa realtà: una “*organizzazione occulta tesa a compiere manovre che lo Stato non si poteva attendere e cioè le stragi*”, pagina 239 della sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987 nel processo a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff, non smentita sul punto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello del 19 marzo 1989, pagina 295; sotto tale profilo si deve ancora una volta sottolineare la **straordinaria valenza**

del contenuto delle “veline” per essersi le medesime formate con certezza contestualmente all'accadimento dei fatti.

Sotto tale profilo, appare significativo il seguente esempio: noti la Corte la straordinaria sovrapposibilità fra il contenuto dell'appunto n.622 del 28 gennaio 1974 (**nascita a Ferrara di Ordine Nero da appartenenti al disciolto Ordine Nuovo**) e gli accertamenti contenuti nella sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia, nella quale alle pagine 418 e 419 si afferma che: *“il processo ha colto una sia pur parziale panoramica dei gruppi per così dire organici alle strategie sopra delineate, la loro dislocazione territoriale e la rilevanza, se non la preminenza, all'interno di questo ambito delle compagnie milanesi e in particolare del gruppo, costituitosi proprio agli inizi del 1974 secondo gli orientamenti formatisi nella destra radicale dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, che prese il nome di Ordine Nero”*.

Solo per completezza di informazione, ecco l'elenco degli attentati compiuti a Milano e rivendicati da Ordine Nero nella primavera del 1974 (e si noti che si tratta sempre di obiettivi remunerativi):

- 13 marzo 1974. Ordine Nero fa il suo esordio con una bomba collocata contro l'Ufficio Pubblicità del Corriere della Sera. L'attentato viene rivendicato con un volantino firmato “Gruppi per l'Ordine Nero”;
- 15 marzo 1974. Attentato di Ordine Nero, rivendicato dalla “sezione De Gobineau”, contro il liceo scientifico Vittorio Veneto.
- 23 aprile 1974. Attentato di Ordine Nero. Obiettivo l'Esattoria comunale, firmato sezione “Yukio Mishima”.
- 30 aprile 1974. Tre bombe, rivendicate da Ordine Nero, contro altrettante sedi della Polizia.
- 10 maggio 1974. Attentato all'Assessorato all'Ecologia della Regione Lombardia, firmato “sezione Brasillach”.
- 5 luglio 1974. Due attentati contemporanei rivendicati da Ordine Nero, “sezione Julius Evola”, il primo contro una scuola elementare e l'altro, che fallisce per motivi tecnici, contro un ufficio postale.

B) il 16 giugno 1974 su incarico di Maggi un giovane di Mestre si reca a Brescia *“nei pressi di piazza della Loggia”* e riceve da un camerata di Brescia un *“voluminoso pacco di documenti”*;

C) *“l'uomo con la Porsche ha accennato che: la repressione attuata dopo i fatti di Brescia nei confronti dell'estrema destra non ha intimorito i camerati di quella città, i quali continueranno a far sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati; si stanno rafforzando i collegamenti fra i vari gruppi oltranzisti di destra”*;

D) *“nel commentare i fatti di Brescia Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché: il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi; l'obiettivo è quello di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato; nello spirito di questa teoria lo stesso Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione – qualche giorno dopo la strage – di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa; il documento avrebbe dovuto: esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione già menzionata; annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza”* (sul punto Maggi non fa altro che lanciare un lugubre annuncio della strage dell'Italicus!).

Per quanto riguarda l'attendibilità di quanto emerge dal pluricitato appunto 6 luglio 1974, va anche sottolineato che le notizie sono a tal punto precise e dettagliate che appare inverosimile che il Maurizio Tramonte dell'epoca (che non aveva certo i problemi giudiziari e di tossicodipendenza degli anni 90 e 2000) possa essersi inventato particolari come, per esempio, la consegna da parte del camerata di Brescia di un voluminoso pacco di documenti all'emissario di Maggi. Tramonte che, per altre vie (esame critico dell'intera produzione informativa di

Tritone, testimonianza di Luca Felli), si è accertato essere una fonte confidenziale molto attendibile.



In estrema sintesi, l'istruzione dibattimentale e le precedenti sentenze passate in giudicato hanno fatto emergere le seguenti prove:

1) Carlo Maria Maggi era posto al vertice della cellula Veneta di Ordine Nuovo;

2) nella sua persona, questa organizzazione era in grado di influenzare e condizionare le scelte operative di altri gruppi di estrema destra che non si riconoscevano nelle linee ufficiali del Movimento Sociale Italiano, in particolare quello/i milanese/i;

3) questi gruppi milanesi nel periodo della strage di piazza della Loggia erano attivi e impegnati nella realizzazione della strategia della tensione con l'attribuzione agli stessi, sulla base di sentenze passate in giudicato, di numerosi attentati nei quali sono rimaste uccise e/o ferite persone ovvero in cui solo la "fortuna" ha evitato la strage (pagg.219-252 della sentenza della Corte di Assise di Brescia del 23 maggio 1987 nel processo a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff, non smentita sul punto dalla sentenza della Corte di Assise di Appello del 19 marzo 1989);

4) sulla base delle prove dirette a suo carico Maggi ha svolto, quindi, un ruolo di organizzazione della "strage" avvalendosi del gruppo dei "mestrini" (in particolare incaricando Delfo Zorzi del reperimento dell'ordigno), del suo fedele braccio operativo Marcello Soffiati (per il trasporto della bomba) e del gruppo dei milanesi e di uno o più basisti bresciani per la fase realizzativa dell'attentato (l'identità di questi ultimi è tutt'ora incerta, può essere solo ipotizzata, ma ciò non è cer-

tamente determinante ai fini della decisione sulla penale responsabilità degli imputati di questo processo).



A Milano, in particolare, si è già visto come il personaggio di maggior spicco fosse Giancarlo Rognoni: egli agiva nell'ambito di un movimento denominato La Fenice che raccoglieva intorno a sé un po' tutti coloro che giudicavano troppo morbido l'orientamento ufficiale del Movimento Sociale.

La **Relazione di consulenza su Ordine Nuovo, redatta dal professor S. Giannuli**, depositata dal Pubblico Ministero all'udienza 27.01.2010, agli atti, dipinge il quadro esatto dell'ambiente milanese: *“la situazione milanese era caratterizzata dal fenomeno dei “sanbabini” (...): un'area giovanile genericamente di destra, in gran parte non aderente né al Msi né ad alcun gruppo della destra extraparlamentare, ma intermediaria fra l'uno e l'altra, (...) si incontravano e si confondevano giovani del FdG, di An, del Mpon e senza tessera, costituendo un unico magma di problematica governabilità (...) ed è in questo quadro che prende corpo l'esperienza del gruppo “La Fenice” fondato da Giancarlo Rognoni nel 1971, intorno all'omonimo giornale (che veniva stampato a Brescia)”*. Membri ufficiali della Fenice, se di ufficialità è dato parlare, sono senz'altro Nico Azzi, Battiston, Marzorati, De Min, Pagliai, De Amici e Anna Cavagnoli.

Lo storico aggiunge che *“in questo contesto vanno inseriti anche gli stretti rapporti della “Fenice” con il gruppo ordinovista veneto diretto da Carlo Maria Maggi”*. E' quindi possibile rasserenare i primi Giudici: non gli si chiede né gli si è mai chiesto di fare il lavoro dello storico, semplicemente, facendo – appunto - i Giudici e valutando davvero tutto il materiale probatorio a propria disposizione, avrebbero dovuto giungere, sul terreno del diritto, alle medesime conclusioni e ricostruzioni cui è giunta la storia.

A Milano, parallelamente alla Fenice, agiva un altro gruppo, vicino a Avanguardia Nazionale ed al Mar, capitanato da Giancarlo Esposti; tale gruppo era identificato come una delle nuove SAM, da non confondersi con le storiche Squadre d'Azione Mussolini (si veda esame Ferorelli). Il 9 maggio 1974, veniva smantellato il Mar con l'arresto, tra gli altri, del suo capo indiscusso, il partigiano bianco Carlo Fumagalli. Esposti, che aveva intessuto rapporti (anche di natura economica) con quest'ultimo, decideva di scappare in centr'Italia, dove finirà i suoi giorni poco dopo a Pian del Rascino.

Un anno prima, nell'aprile 1973, Nico Azzi della Fenice restava ferito nell'esplosione di un detonatore, nella toilette del treno Torino-Genova-Roma, mentre tentava di innescare una bomba ad alto potenziale. Fuggiva quindi da Milano anche Giancarlo Rognoni, superiore gerarchico di Azzi. Dopo la fuga di Rognoni, sarà sua moglie Anna Cavagnoli a farne le veci, politiche e strategiche. Si ricordano i contatti tra la signora Rognoni e Carlo Maria Maggi, ben illustrati da Dedemo. Cavagnoli era affiancata da giovani milanesi già aderenti alla Fenice, alle Sam e militanti della destra estrema, parte del magma sanbabilino.

Fra questi vi era certamente Cesare Ferri, soggetto coinvolto lungamente nei precedenti processi per la strage di piazza della Loggia principalmente in ragione della testimonianza di un prete, don Marco Gasparotti, che lo avrebbe riconosciuto come il ragazzo che la mattina del 28 maggio 1974 si aggirava all'interno della chiesa parrocchiale di Santa Maria in Calchera, a poca distanza da piazza della Loggia, guardando con ammirazione i quadri del noto pittore bresciano Il Romanino.

Giannuli, nella citata relazione di consulenza su Ordine Nuovo, afferma che *“una posizione particolare, era quella di Cesare Ferri, legato sia alla Fenice che a Esposti e che, pertanto, si trovava a svolgere un ruolo di cerniera fra i due gruppi”*.

Del resto, il solito Dedemo, nella deposizione testimoniale, quando rammenta di aver portato a Milano l'ordine di Maggi di non reagire al pestaggio della Cavagnoli, tra i ragazzi presenti al ritrovo per ricevere istruzioni da Venezia, annovera Cesare Ferri.

Nel corso dell'esame di quest'ultimo, lo scorso 2.07.2010, veniva acquisito un foglietto, redatto da Angelo Angeli e Giancarlo Esposti, in cui, esprimendo valutazioni sulle caratteristiche di vari camerati tramite simboli, accanto al nome Cesare Ferri ponevano le due freccette incrociate, simbolo della predisposizione a tenere rapporti con i diversi gruppi.

In un momento (maggio 1974) in cui Rognoni e Esposti si erano precipitosamente allontanati, con conseguente crisi di *leadership*, le "figure cerniera" quali Cavagnoli e Ferri rivestono un'importanza cruciale e proseguono l'opera dei danti causa.

La caratteristica strutturale dell'ambiente milanese di estrema destra negli anni 70 fu dunque il sostanziale affiancamento, in termini logistici ed operativi, di vari gruppi appartenenti a diverse sigle (Ordine Nuovo, La Fenice, Avanguardia Nazionale, Squadre Azione Mussolini). Il teste Malcangi, parte di quel mondo, nella sua deposizione del 7.04.09 (pg. 28 e 29 sten.) afferma che Sam ed Ordine Nero erano la stessa cosa, erano "*lo stesso ambiente*".

Nessuno di questi gruppi era in realtà contraddistinto da precisi ed esclusivi riferimenti ideologici, ma prevaleva l'esigenza unitaria di una più dura e pura linea politica in contrapposizione a quella ufficiale (in "doppiopetto") del Movimento Sociale.

I "capi" dei singoli gruppi collaboravano strettamente fra loro, anche a livello extraregionale e attraverso i solidissimi ponti delle amicizie personali, sul fronte della politica di contrapposizione forte alla sinistra e alle Istituzioni.

Anche Vincenzo Vinciguerra ricorda, dal suo privilegiato osservatorio, i contatti di Rognoni proprio con l'ambiente veneto facente ca-

po a Maggi, in singolare e significativa assonanza con quanto affermato da Angelo Izzo circa i collegamenti fra La Fenice e Ordine Nuovo di Venezia.

Ancora, sul piano delle amicizie personali e politiche fra gli esponenti di spicco delle diverse "sigle", la sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia nel processo a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff (che merita senza dubbio di essere riesaminata, andando oltre le lettera del dispositivo e affrontandone la parte motiva alla luce dell'ineliminabile valore degli accertamenti espressi) offre numerose possibilità di riscontro (cfr. pagg. 219-236 della citata sentenza).

Dunque, se Cesare Ferri (Ordine Nuovo/Ordine Nero) era strettamente legato sia a Giancarlo Rognoni (La Fenice) che a Giancarlo Esposti – come risulta dallo stesso diario sequestrato al Ferri - (Squadre Azione Mussolini) e Rognoni, a sua volta, frequentava Maggi e ne subiva l'influenza (anche nelle scelte operative), non può e non deve stupire la confidenza che, pochi giorni prima della "strage", Marcello Soffiati fece a Digilio circa l'incarico ricevuto da Maggi di consegnare una valigetta contenente una "bomba" pronta all'uso a "persone delle SAM".

Il fatto che non fosse semplicemente esplosivo, ma un ordigno pronto, la potenzialità dello stesso (come descritta da Digilio), la collocazione temporale fra l'episodio di Verona e il 28 maggio, e i danni provocati dalla strage di piazza della Loggia, unitamente alla circostanza che nello stesso periodo non furono realizzati altri attentati della medesima entità, rendono altamente probabile (fino a sconfinare nella certezza) che si trattasse della bomba utilizzata nella strage di Brescia.

La conclusione circa la “matrice” della strage di piazza Loggia può essere così formulata: vi è **assoluta compatibilità fra la “pista veneta” e la “pista milanese”**, con i gruppi di Maggi e di Zorzi e con quello dei milanesi che hanno operato in sinergia.

Lo si ricava chiaramente dal fatto che quello del 28 maggio 1974 si presentava come un evento nuovo e unico nel panorama delle “stragi” in quanto andava a colpire un contesto particolare: direttamente **la manifestazione politica di protesta contro una forma particolare di fascismo, quello violento.**

In ragione di ciò era **del tutto plausibile che la regia palese spettasse a colui che il presente processo ha consegnato alla Corte non solo come capo indiscusso di Ordine Nuovo del Tri-veneto, ma anche come soggetto in grado di “governare” le mosse di altri gruppi dell’Italia settentrionale e, in particolare, di quello milanese, che ebbe certamente un ruolo nella fase esecutiva.**

La già citata sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Brescia ha, dal canto suo, riconosciuto **valenza e attendibilità alla “pista milanese”**, limitandosi unicamente a prendere atto, con riguardo alla posizione soggettiva dell’imputato Cesare Ferri, della mancanza di prova certa circa il suo preciso ruolo nella fase esecutiva dell’eccidio, al di là della sua contestata presenza fisica a Brescia il 28 maggio 1974.

Ed invero, in quel processo, la debolezza della prova su Cesare Ferri riguardava proprio l’indeterminatezza del suo preciso ruolo (che Angelo Izzo aveva individuato in una non meglio specificata “**supervisione**”) e, al contempo, l’inverosimiglianza della versione di chi (Alessandro Danieletti) lo additava come **unico esecutore materiale.**

Pur nell'impossibilità di dare un volto e un nome agli esecutori materiali, sulla valenza della "pista milanese" (che, per quanto sopra esposto, risulta pienamente compatibile con quella della **regia da parte di Maggi**) meritano di essere valorizzati ulteriori elementi che suscitano interrogativi inquietanti.

Il riferimento è alle figure, sempre presenti nelle diverse inchieste sulla strage, di **Silvio Ferrari** e di **Ermanno Buzzi**. L'uno, con la propria morte violenta accaduta nell'atto di compiere un attentato, provocò l'organizzazione della manifestazione antifascista del 28 maggio 1974; l'altro, ladro comune ed istrione, non è più liquidabile come quel "cadavere da assolvere" di trent'anni fa: in tutte le successive inchieste un suo ruolo, una sua intraneità alla fase operativa e logistica della strage, non solo non deve escludersi ma è sostanzialmente accertata.

Silvio Ferrari, peraltro amico del Buzzi, si legava umanamente e politicamente al milanese Marco De Amici, compagno di collegio al Tumminelli di Salò. Con De Amici, Ferrari scopre San Babila e la Fenice, una dimensione di maggior intransigenza politica, spavalderia operativa e dinamitarda (in proposito si vedano testi acquisiti e/o sentiti, quali Buzzi Ermanno, Iotti Pietro, Bennati Benito, Ferrari Ferdinando, etc.). Silvio si avvicina alla Fenice al punto di aiutare la coppia Rognoni-Cavagnoli a fare il trasloco di casa. Il giovane terrorista costituisce pertanto un tramite Brescia/Fenice Milano pacificamente accertato. Tuttavia, al funerale di Silvio Ferrari, compaiono due corone di fiori degne di nota: quella di Anno Zero e quella, portata da camerati veronesi, formata da fiori disposti in modo tale da rappresentare **l'ascia bipenne, simbolo di Ordine Nuovo**. E' accertata anche la frequentazione di Silvio Ferrari con ambienti di estrema destra veneta, ed in specifico con l'ambiente ordinovista.

La breve e drammatica vita del terrorista bresciano ben rappresenta dunque il triangolo di morte Veneto-Milano-Brescia.

La stessa triangolazione emerge, del resto, nella faticosa ma necessaria opera di inquadramento della multiforme figura di **Ermanno Buzzi**. In un procedimento deputato a vagliare la “pista veneta”, preliminarmente è opportuno sottolineare come, alla luce di diverse testimonianze, l'inquieto camerata bresciano abbia avuto certamente **rapporti con Carlo Maria Maggi ed i suoi**. Il teste Napoli afferma che il Buzzi ricoprì un piccolo ruolo nella strage, accanto ai milanesi; Edgardo Bonazzi (lontano sia geograficamente che come contesto da Napoli) accredita la medesima versione. Il veneto Stimamiglio (sentito l'8.04.09) ricorda il Buzzi come camerata bresciano conosciuto tramite il veronese Soffiati e, infine, Martino Siciliano lo colloca addirittura ad Abano Terme, a casa Romani.

Quanto riferito da Siciliano regge al vaglio di credibilità intrinseca: il teste in incidente probatorio, all'udienza 12.05.03, racconta di aver **conosciuto Buzzi a Venezia, tramite Maggi**, che a sua volta lo riceveva come un **camerata bresciano gravitante nell'area della Fenice** del suo amico e sodale Giancarlo Rognoni. Del legame con il *leader* della Fenice e del progetto di creare una filiale della Fenice a Brescia, lo stesso Buzzi riferirà poi direttamente al Siciliano (si vedano pagine da 135 a 145 stenot.). Ma l'elemento che dà forza e attendibilità a questa ricostruzione è il ricordo del Siciliano sulle figure (De Amici e Ferrari, ndr) che avrebbero fatto conoscere Buzzi a Rognoni e Maggi: l'occasione nacque perché *“una persona che non ricordo, ma nell'area della Fenice, studiava in un collegio in zona Brescia, andando verso Rezzato (...) quindi l'avevo conosciuto come possibile aderente all'area la Fenice milanese e bresciana. E qualche volta l'ho vista a Venezia, una volta o due a Venezia e ad Abano Terme”* (pg. 131 stenotipia). E ancora *“all'epoca c'era la questione di Brescia, era seguita anche dalla Fenice, cioè da Giancarlo Rognoni praticamente di Milano. Come ho ripetuto prima, c'era uno dei suoi ragazzi che studiava qui a Brescia e quindi aveva portato la sua idea politica anche qui a Brescia”*. (pg. 134 sten.).

Alla successiva udienza dell'incidente probatorio (28.05.2003), a fronte di contestazioni sull'inquadramento anagrafico del Buzzi da parte del Siciliano, quest'ultimo ribadisce di aver creduto fosse più giovane, per averlo appunto associato mentalmente ai ragazzini della Fenice, ma di non aver dubbi sul fatto che fosse proprio Ermanno Buzzi.

E' quindi necessario prendere atto non solo del fatto che diversi ordinovisti veneti ebbero a conoscere il Buzzi ma che **il Siciliano, mestrino legato a Delfo Zorzi, riporta precisamente l'esatta intersecazione umana tra Brescia, Milano e Veneto**, evocando addirittura i giovani studenti fascisti iscritti ad un collegio nella zona orientale della provincia di Brescia (*"andando verso Rezzato"*).

Accreditato quindi Ermanno Buzzi come soggetto probabilmente coinvolto ma sicuramente a conoscenza dei fatti del 28 maggio 1974 a Brescia, non è possibile trascurare alcune sue iniziative senz'altro eloquenti, ma in particolare una:

si tratta della lettera 7 novembre 1980 (documento allegato alla memoria difensiva della parte civile depositata all'udienza del 22 ottobre 2010) che il Buzzi, con lo pseudonimo di Angelo Falsaci, scrisse all'allora Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia dottor Zappa, anticipando, di fatto, la propria intenzione di "parlare" nell'imminente giudizio di appello del primo processo per la "strage".

In tale scritto Buzzi afferma: ***"la strage è stata fatta dai sanbabilini, la carica di esplosivo è stata fornita a Brescia da uno di quelli imputati che sono stati assolti, la bomba è stata preparata nella notte a Brescia da un certo Iotti e Lora ed è stata messa nella spazzatura da uno di Milano e da uno di Lanciano. Io vengo a testimoniare però voglio che mi si siano date le garanzie che non mi capiterà niente e che verrò messo nel carcere di Brescia e non in uno dei carceri dove la mia vita corre pericolo (il 13 aprile 1981 sarà ucciso nel carcere di Novara, ndr). Io mi costituisco se mi darette le garanzie che io chiedo"***.

Ciò che rileva di questo strano documento è l'indicazione, da un lato, di tali Iotti e Lora, come coloro che avrebbero confezionato l'ordigno, e, dall'altro, degli esecutori materiali (**uno di Milano e uno di Lanciano**).

I primi due compaiono (guarda caso) già in un rapporto giudiziario del 7 agosto 1974 a firma dell'allora capitano Delfino il quale aveva ricevuto da "*fonte confidenziale attendibile qualificatasi come ex appartenente alla destra extraparlamentare*" l'indicazione "*quale autore della strage di piazza della Loggia Lora Umberto ex pugile da Salò e certo Pippo, soprannome di persona che frequentava assiduamente il Lora*".

Alla luce delle attuali conoscenze e vista anche la coincidenza con quanto scritto nella citata lettera di sei anni dopo a firma Falsaci, **tale fonte non può che identificarsi in Ermanno Buzzi.**

Preme qui evidenziare che, dall'istruttoria del processo contro Cesare Ferri, è emerso che Iotti, ma soprattutto **Lora** all'epoca dei fatti **frequentavano** con discreta assiduità proprio l'ambiente milanese facente capo a **Giancarlo Rognoni** ed **entrambi, nel 1972, erano stati espulsi dall'MSI**. La loro abituale dimora sul lago di Garda (zona Salò - Toscolano) li aveva inoltre portati a conoscere bene Marco De Amici, Pierluigi Pagliai e Silvio Ferrari che in quegli anni studiavano appunto in un collegio della zona.

Circa, poi, l'indicazione degli esecutori materiali, non si può non richiamare l'attenzione della Corte su quel giovane che, pochi minuti prima dello scoppio della bomba, rivolgendosi ad altro giovane che gli era al fianco pronunciò la frase: "**hai pronta la bomba?**", che fu chiaramente sentita dalla signora Ennia Scremin (le cui dichiarazioni sono state acquisite essendo deceduta).

La teste, che solo a tragedia avvenuta si rese conto del peso di quelle parole, ha sempre sostenuto di ricordarsi bene le fattezze di quel giovane e ha ravvisato una certa rassomiglianza (sic!) fra il medesimo e le immagini di **Luciano Benardelli** che, all'epoca dei fatti,

faceva la spola fra il suo paese di origine (Lanciano), dove era grande amico del capitano D'Ovidio del SID, e Milano, dove frequentava assiduamente proprio l'ambiente della destra estrema (Esposti, Ferri e Rognoni).

Quello stesso Luciano Benardelli a cui è stato giudizialmente attribuito il ruolo di **vertice all'interno del gruppo eversivo di Ordine Nero** nella sentenza 14 febbraio 1984 della Corte di Assise di Appello di Bologna e che, proprio in riferimento alla strage di Brescia, in una intervista al settimanale l'Europeo dell'11 luglio 1974 (documento allegato alla memoria difensiva della parte civile depositata in data 22 ottobre 2010), ha affermato (al condizionale): ***“la strage di Brescia potremmo averla fatta noi (dei gruppi per l'Ordine Nero) da un punto di vista teorico, perché era un'azione militare; insomma, dico, ammazzare dieci comunisti, i comunisti hanno ammazzato decine di camerati, amen. Niente di male”***.

In conclusione, la domanda che ci si pone è la seguente: perché Buzzi indica i nomi di coloro che avrebbero preparato la bomba nella notte (Iotti e Lora) e invece, quando deve svelare le generalità di quelli avrebbero messo la firma in calce all'attentato (posizionando l'ordigno nel cestino), usa l'espressione *“uno di Milano e uno di Lanciano”*? Si deve, dunque, desumere che Buzzi conoscesse Luciano Benardelli?

Va aggiunto che non appare inutile porsi questa domanda.

Infatti, è lo stesso Buzzi, nel verbale reso in istruttoria il 12 agosto 1975 (pienamente utilizzabile), ad affermare che il 27 maggio 1974 ricevette una visita al bar dei Miracoli da parte di **Marco De Amici**; assieme a lui, nell'auto c'era un altro giovane sui 22-23 anni che gli presentò come **“Ciano”** che, a detta del Buzzi, poteva essere il diminutivo di **“Luciano”**.

De Amici cominciò a parlare a proposito della volontà di creare un clima di tensione politica a Brescia e precisò che voleva fare gli attentati per il giorno dopo, per cui sarebbe venuto da fuori un certo

Giovanni e altre persone. Parlando di una manifestazione organizzata dai sindacati disse che “*voleva far scoppiare dei petardi*”; per questo chiese a Buzzi di partecipare all’azione, ma questi dice che declinò. **Riferisce che De Amici appariva molto esaltato.**

□ □ □

Un ulteriore elemento di straordinaria valenza in ordine alla estrema attualità della pista che attribuisce al gruppo milanese di estrema destra (gravitante introno ai principali esponenti quali Giancarlo Rognoni, Giancarlo Esposti e Cesare Ferri) il ruolo di esecutore materiale della “strage” è offerto ancora una volta dalla lettura combinata di due parti del racconto di Carlo Digilio: *1)* nella prima egli riceve da Marcello Soffiati la notizia dell’individuazione del gruppo dei “mestrini” come coloro che avrebbero dovuto occuparsi di organizzare l’attentato e che, tuttavia, **Delfo Zorzi non accettò l’intera partita, limitandosi (sic!) ad offrire la disponibilità a fornire l’ordigno;** *2)* nella seconda Soffiati gli dice che la valigetta che trasportava doveva essere consegnata a Milano a persone molto pericolose delle SAM.

E’ chiaro, dunque, chi dovesse occuparsi della fase realizzativa in loco.

E’ verosimile, infine, che esistesse una base bresciana (**i rapporti fra Buzzi e Maggi ne sono la prova**), alla quale, tuttavia, nemmeno all’esito di questo terzo processo, è stato possibile dare un volto preciso.

Rimane questa, senza dubbio, una zona d’ombra del processo che, tuttavia, non ha pregiudicato l’accertamento delle piena responsabilità dei principali attuali imputati.

□ □ □

Secondo errore:

La Corte deduce dal fatto che, in base al contenuto degli appunti della fonte Tritone, nel maggio del 1974 non vi sarebbero stati stretti rapporti politici fra Maggi e Melioli, l'impossibilità che i due concorressero nella realizzazione della "strage".

L'argomento appare *ictu oculi* privo di qualsiasi fondamento razionale in quanto, innanzitutto, non appare conforme alle risultanze dell'istruzione dibattimentale (i numerosi testimoni sentiti non hanno certo espresso un giudizio così netto sui rapporti fra Maggi e Melioli) e, inoltre, sembra presupporre che il Melioli sia individuabile con certezza nell'unico soggetto che il 28 maggio del 1974 collocò la bomba nel cestino di piazza della Loggia o comunque si occupò della fase esecutiva dell'attentato.

Questa circostanza, tuttavia, da un lato, non trova inequivoca conferma (invero, al dibattimento è emerso che la presenza a Brescia di Giovanni Melioli il giorno della "strage" è esclusivamente frutto della ricostruzione *a posteriori* di Tramonte, resa nel corso degli interrogatori davanti al Pubblico Ministero, mentre essa non trova un aggancio negli appunti della fonte Tritone), dall'altro (e soprattutto), essa non escluderebbe, comunque, il ruolo nella fase esecutiva anche di uno o più soggetti della destra eversiva milanese nei termini sopra evidenziati.

Pertanto, non si comprende davvero come la Corte, che pure ha valutato inattendibili le dichiarazioni di Tramonte rese nel corso dell'esame nel processo per la strage di piazza Fontana e inutilizzabili quelle precedenti, si sia dilungata in un inutile sforzo argomentativo volto a sostenere l'inesistenza di rapporti politici di affinità fra Maggi e Melioli.

Oltre tutto, uno dei testimoni indicati a sostegno di tale circostanza, Napoli Gianluigi, ha riferito che "*il Melioli aveva affermato che aveva agito un gruppo di Brescia vicino ad Ordine Nuovo*" (sul punto, appare rilevante richiamare ancora una volta gli accertamenti contenuti nella sentenza 23 maggio 1987 della Corte di Assise di Bre-

scia, circa il fatto che il **gruppetto bresciano di estrema destra era una sorta di succursale della Fenice di Milano!**) *"e che Ferrari faceva parte di quel gruppo e che era stato ucciso perché ne era l'anello debole. Aveva aggiunto che anche nella vicenda era coinvolto Cesare Ferri ed un gruppo di Milano vicino ad Ordine Nuovo. Il Melioli collocava Buzzi non nel gruppo, ma vicino ad esso ed affermava che **Buzzi sapeva chi aveva agito**"* (pagina 332 della impugnata sentenza).

Lasciando ogni considerazione a chi legge, basta sottolineare quanto è avvilente constatare che **la Corte in alcuni passaggi incorre inconsapevolmente in alcuni "barlumi di verità"**: sarebbe lo stesso Melioli, trattato dai primi Giudici come se fosse l'unico autore materiale, ad indicare in direzione Milano la strada da cui proveniva la bomba!

□ □ □

Terzo errore:

La Corte ritiene che l'appunto 6 luglio 1974 (e in particolare, la frase pronunciata da Maggi *"Brescia non deve rimanere un fatto isolato"*) non possa essere letto in maniera univoca come una sorta di "confessione" della "paternità" della "strage".

Anche questa conclusione solleva più di una perplessità.

Non sono, infatti, addotte ragioni specifiche a sostegno né della lettura dell'appunto proposta dall'accusa né di quella difensiva, al di là della banale constatazione che Maggi potesse in tale contesto rivendicare un fatto che lo aveva visto coinvolto, così come applaudire ad una azione terroristica da altri realizzata (tutto è possibile a questo punto!).

I primi Giudici hanno, così, banalizzato il significato della regola dell' *"oltre ogni ragionevole dubbio"* di cui all'art.533 comma 1

cod.proc.pen. non fornendo alcuna risposta ai seguenti logici interrogativi: *a) per quale ragione Maggi*, che molti testimoni riconoscono come esponente di spicco dell'area veneta della destra eversiva e la sua cellula come la meglio organizzata fra quelle operanti nel nord Italia e in stretto collegamento con la cellula milanese, **avrebbe dovuto mandare un proprio emissario a Brescia il 16 giugno direttamente nei pressi di piazza della Loggia ad incontrare un "camerata" bresciano per raggiungerne un altro nella zona di Salò**; *b) che rapporti poteva avere Maggi con personaggi bresciani che, a detta della fonte Tritone, erano coinvolti o comunque solidali con chi aveva commesso la "strage"*; *c) perché all'emissario di Maggi il camerata bresciano aveva consegnato un "voluminoso pacco di documenti" e cosa contenevano questi*; *d) perché "l'uomo della porsche" affermò che la repressione seguita ai fatti di Brescia non aveva per nulla intimorito i camerati della città, che si tenevano sempre pronti a "far sentire la propria presenza anche in segno di solidarietà con gli arrestati"* (l'unica persona fermata dopo la strage fu Cesare Ferri e, dunque, è lecito domandarsi perché il "camerata bresciano" comunica all'emissario di Maggi della vicinanza agli arrestati dei ragazzi bresciani di destra (eppure Maggi era al corrente che la strage aveva ucciso otto persone e ferito un altro centinaio); *e) a che titolo lui e Romani avrebbero pensato di inviare alla stampa un volantino rivendicativo di una strage commessa da soggetti che, in tale prospettiva, dovevano certamente risultargli ignoti (perché se invece gli erano noti e appartenevano alla sua area politica non avrebbero comunque potuto agire senza il suo *placet*)?*

Ma di tutto questo la Corte non ha tenuto conto e, scegliendo la comoda via del "ragionevole dubbio", ha dimenticato del tutto le chiare idee stragiste di Maggi, il c.d. "episodio della Cavagnoli" (che dimostra la sua **influenza sul gruppo "La Fenice"**), l'amicizia "politica" con Rognoni, la frase pronunciata da Maggi a Colognola ai Colli intorno al 20 maggio 1974 ("*ci sarà un grosso botto in una città del Nord Italia*",

frase inopinatamente "declassata" dai Giudici di primo grado in un "generico attentato al Nord che sarebbe avvenuto nel giro di poche settimane", pagina 201 della impugnata sentenza) e il commento di Tramonte all'uscita dalla riunione del 25 maggio ("quelli sono tutti pazzi").

Numerosi testimoni hanno riferito in aula delle idee eversive pubblicamente propugnate da Carlo Maria Maggi, idee che, anche nel mondo della destra extraparlamentare, erano ritenute estreme ed eretiche dai più, proprio per lo sconvolgente sdoganamento dello stragismo quale mezzo di lotta politica. In tal senso le testimonianze di Bonazzi, Affatigato e Martino Siciliano. Daniela Siciliano, moglie di Leopoldo Bergantin, ammette che il gruppo di cui faceva parte il marito (avente quali "capi spirituali" Romani e Maggi) *"se fosse stato per far capire la verità a un grande numero di persone avrebbe sacrificato la vita di pochi"*. Anche Dedemo, ricordando di aver accompagnato Maggi a Milano, ad un raduno di ex Rsi, su contestazione, conferma che *"Maggi riteneva la strage uno strumento con il quale fare politica"* (pg. 29 stenot.), al punto da **sconvolgere i reduci, abituati sì a discorsi forti ma evidentemente non sanguinari**. Il teste forse più chiaro ed esplicito sul punto è Piero Battiston: Rognoni aveva *"un'ideologia simile a quella di Maggi, però Maggi era l'unico che propugnava questa ideologia (...) di poter fare l'attentato. Non di usare attentati che erano fatti da altri."* (pg. 48 stenot.) e ancora: *"il Maggi era praticamente, tra tutte le persone con responsabilità politiche, l'unico che a volte propugnava l'uso delle, parliamo chiaro, bombe per potere ottenere dei risultati politici."* (pg. 44 stenot.).

I testi veneti Bressan e Persic, con le loro deposizioni, consentono di delineare le caratteristiche del gruppetto di compagni di bevute di Colognola ai Colli: riunioni clandestine in "case sicure" (Persic), soddisfazione di Marcello Soffiati alla notizia della strage, disponibilità di armi ed esplosivi; Bressan veniva infatti condannato nel cosid-

detto processo "del Tiro a Segno" per aver trafficato, proprio in concorso col Maggi e col Digilio, in detonatori.

Le teorie stragiste propugnate dal Maggi, non possono, pertanto, essere riduttivamente considerate innocue farneticazioni, prova solo di una concezione "muscolare" dell'agire politico: tali teorie venivano propugnate da colui il quale raccoglieva fondi e dava ordini a gruppi organizzati con provata disponibilità di armi ed esplosivi, aveva cioè la possibilità materiale di mettere in pratica le proprie sciagurate idee.

E lo fece il 28 maggio 1974 (oltre ogni ragionevole dubbio)!

Si pensi, ancora una volta, alla "solidarietà con gli arrestati" espressa dall'uomo con la porsche nera nell'ambito della "gita a Brescia" fatta dal "giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi": è un elemento di prova che esprime, senza alcuna valida opposta opzione interpretativa, il coinvolgimento di Maggi nella "strage": egli, consapevole del numero di morti e di feriti, non avrebbe avuto alcun logico motivo per desiderare ricevere, tramite il suo emissario, notizie come questa. Se, infatti, egli fosse stato veramente contrario all'impiego dell'arme della strage come strumento di lotta politica (ma così sappiamo che non è!), non si comprenderebbe davvero quale "solidarietà" avrebbe dovuto condividere.

Questi elementi avrebbero dovuto portare la Corte a ritenere sussistente la responsabilità di Maggi per la "strage" di Brescia "oltre ogni ragionevole dubbio", poiché essi costituiscono **indizi "gravi, precisi e concordanti"** e dunque formano la **prova dei reati contestati**.

5) LA POSIZIONE DI DELFO ZORZI

In relazione alla posizione di Delfo Zorzi, la Corte di primo grado, in un "sussulto di orgoglio", giunge a riconoscere che *"sicuramente il versamento del denaro al Siciliano per condizionarne i comportamenti processuali e per ottenere un memoriale di smentita delle precedenti dichiarazioni, che sarà utilizzato nel procedimento bresciano, qualche quesito in ordine alla posizione dello Zorzi lo pone"* (pagina 344 della impugnata sentenza).

In effetti, salvo immaginare una situazione alquanto improbabile (e cioè una attività di inquinamento probatorio da parte di un imputato innocente e ingiustamente calunniato), il fatto che Zorzi abbia corrisposto una ingente somma di denaro ottenendo da Siciliano un memoriale di ritrattazione sia pure rispetto alla partecipazione ad un diverso attentato (che lo farebbe tuttavia considerare intraneo al gruppo eversivo al quale è ricollegabile anche la strage di Brescia) è in grado di costituire senza dubbio un **pesantissimo indizio di colpevolezza a carico di Zorzi**.

Sul punto la Corte cerca di smorzare la valenza della circostanza, facendo ricorso ancora una volta alla distorsione della regola dell' *"oltre ogni ragionevole dubbio"* e in particolare, da un lato, immaginando come ipotesi alternativa (che, tuttavia, non ha nulla di logico e razionale) che Zorzi possa *"essersi mosso per ottenere dal Siciliano ... il memoriale semplicemente per sminuire la portata accusatoria delle dichiarazioni del Siciliano nel procedimento milanese e, al più, per prevenire la eventuale utilizzazione delle dichiarazioni rese in quel procedimento a fini accusatori in quello bresciano"*; dall'altro, ritenendo in ogni caso decisivo, il *"difetto della utilizzabilità di elementi che ricolleghino lo Zorzi specificamente alla strage di Brescia"* (pagina 344 della impugnata sentenza).

Così ragionando viene naturale chiedersi per quale motivo l'impugnata sentenza finisca con l'assolvere Zorzi ai sensi dell'art 530

comma 2 cod.proc.pen. quando, in mancanza di qualsiasi concreto elemento di prova che lo riconduca all'attentato di piazza della Loggia, sarebbe stato più coerente fare ricorso alla formula della c.d. "assoluzione piena".

Ma di questo la Corte non ha fornito alcuna spiegazione.

Ciò premesso, ritengono i difensori delle parti civili che, una volta "ribaltate" le conclusioni a cui sono giunti i Giudici di primo grado in relazione all'inattendibilità di Digilio, non possa e non debba essere condiviso il giudizio finale circa la mancanza di prova del coinvolgimento di Zorzi nella strage di piazza della Loggia.

Sul punto si intende ribadire con assoluta convinzione il ragionamento che i primi Giudice hanno totalmente ommesso di considerare circa la **natura di riscontro estrinseco individualizzante della intercettazione ambientale Raho-Battiston** con riferimento alle posizioni di Maggi e di Zorzi, nel corso della quale i due ordinovisti mestrini confermano il coinvolgimento del loro gruppo.

Infatti, va osservato che il teste Battiston, nel suo esame testimoniale dell'11 maggio 2010, ha chiarito che quel "Delfino" che viene più volte nominato nella conversazione è Delfo Zorzi e non Francesco Delfino (come ha riconosciuto la stessa Corte a pagina 223 della sentenza impugnata).

E' emerso, in particolare, che nella conversazione captata **Raho e Battiston riferiscono di una preoccupazione di Delfo Zorzi con riguardo alla possibilità che Digilio lo coinvolga in qualche episodio di strage**: si legga in particolare a pagina 89 del verbale dibattimentale: *"si stava parlando che il nonno si stava pentendo, aveva iniziato a confessare, non sapevamo quali potessero essere le ripercussioni, associazione sovversiva, poteva essere qualsiasi cosa in cui ci fossero varie persone, per cui poteva darsi che stessimo parlando di Delfo in quel momento. Domanda del Presidente: non ho capito, Zorzi era soprannominato Delfino? Risposta: Sì, a volte era soprannominato Delfino"*.

Ebbene, ciò che rileva ai fini della caratteristica individualizzante del riscontro è che quando, nel contesto delle medesima conversazione, il discorso da generico diventa specifico, quando, cioè, dalla paura di una accusa non specificata si passa al pericolo dell'attribuzione di una condotta ben precisa, questa condotta, di cui, stando alle premesse, dovrebbero preoccuparsi, oltre che Raho e Battiston, anche "Delfino", cioè Delfo Zorzi, corrisponde proprio all'episodio della valigetta.

E se è vero che nella descrizione di questo fatto i due non dicono che Soffiati aveva ricevuto la valigetta da Zorzi (come invece afferma Digilio), questa omissione non è in grado, ad un attento esame, di far perdere carattere individualizzante al riscontro.

L'intercettazione ambientale deve essere, infatti, letta unitariamente, vale a dire in tutte le parti del discorso che intercorre fra Raho e Battiston e ciò consente di rilevare come, da un lato, dalla prima parte della conversazione emerge chiaramente la preoccupazione di Zorzi rispetto ad una accusa generica di Digilio, ma, dall'altro, quando l'accusa si concretizza, essa corrisponde nelle modalità descrittive del fatto proprio all'episodio della valigetta, di cui Digilio non aveva ancora parlato nel corso dei suoi interrogatori.

L'individualizzazione della accusa verso Zorzi deriva dalla preoccupazione di Zorzi stesso, precedentemente affermata, il quale, se non avesse fornito l'esplosivo, non avrebbe alcuna ragione di temere che Digilio possa attribuirgli questa condotta e quindi non dovrebbe rientrare nel novero dei "soggetti preoccupati". E, invece, in questa intercettazione ambientale, oltre a Maggi, i soggetti preoccupati sono Raho e Battiston (perché sanno di avere frequentato con una certa assiduità lo Scalinetto) e poi Delfo Zorzi.

Una spiegazione alternativa, peraltro improbabile, sarebbe quella di immaginare che uno Zorzi "innocente" e un Maggi "innocente" manifestino il timore di rimanere vittime delle calunnie di Digilio.

Appare, dunque, troppo semplicistica la lettura della intercettazione in esame che ne fa la difesa Zorzi, che reclama a gran voce il fatto che Raho e Battiston non riferiscono che l'esplosivo allo Scalinetto era stato portato da Zorzi e, dunque, non riscontrerebbero Digilio sul punto, ma non si accorge o non vuole accorgersi dall'altra incontestabile circostanza che emerge dalla conversazione captata e, cioè, che fra i soggetti che dovevano preoccuparsi per il caso in cui Digilio collaborasse con la magistratura *“sulle cose grandi”* vi era anche “Delfino” (quindi Zorzi).

Qui è indiscutibile che le *“cose grandi”* siano rappresentate dall'episodio della valigetta, che, in conclusione, costringe Zorzi a fare i conti con una **chiamata di correò riscontrata dall'esterno in chiave individualizzante**.

Infine, occorre evidenziare che nel corso della fase delle repliche e, in particolare, all'udienza dell'8 novembre 2010, la difesa di parte civile portava all'attenzione della Corte un ulteriore **elemento di riscontro** che non è esagerato definire **di straordinaria valenza**.

Ci si riferisce al passaggio alle pagine 50-51 dell'intercettazione ambientale Siciliano – Fisanotti del 16 maggio 2002 che, per comodità di consultazione, viene qui integralmente riprodotto:

Martino: un altro è il Digilio che lo ricoverano con grado di Capitano in ospedale

Beppe: Dov'è? (ride) ... Dove cazzo è?

Martino: Il coso è qui ... vicino al lago di Garda.

Beppe: Ma sarà in qualche ricovero, dai ...

Martino: In ospedale.

Beppe: E' moribondo, cazzo su!

Martino: Ma quale "moribondo"?

Beppe: Non ha fatto un ictus?

Martino: Sì va beh

Beppe: Insomma, la malattia

Martino: (...)

Beppe: ... la malattia dei camerati è l'ictus ... (riso lieve) ...

Martino: (...) ...

Beppe: La malattia (...) camera ...

Martino: Lui si ricorda tutto. Con l'ictus si ricorda ...

Beppe: Si ricorda veramente?

Martino: Mi hanno ... mi hanno usato a me questo ... (...). La mia questione lì è stata tenuta in piedi solo per quello. Tu lo sai benissimo che io non ... (...) ...

Beppe: Beh, certo.

Martino: (...) là. Adesso continua (?) a metterlo in culo e ... teniamo duro. C'è anche Delfino là.

Posto che non risulta che Siciliano abbia mai conosciuto il capitano Delfino, tali affermazioni dimostrano, innanzitutto, che non era solo Rao ad utilizzare il soprannome di "Delfino" per indicare Zorzi e, sotto tale profilo, costituiscono riscontro sia alla intercettazione ambientale Rao – Battiston sia alle dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso Battiston.

Ma vi è di più. Il passaggio sopra citato dimostra che **nel 2002, nel corso di una conversazione nella quale Siciliano era all'oscuro di essere intercettato** (mentre Fisanotti era stato mandato dagli inquirenti ad incontrarlo proprio per "provocare" le sue dichiarazioni,) lo stesso **Siciliano**, che aveva ricevuto denaro da Zorzi per non accusarlo (e ciò è riconosciuto nella sentenza impugnata), afferma confidenzialmente che lui, come "pentito", viene "*tenuto in piedi*" dagli organi inquirenti per riscontrare le dichiarazioni di Digilio, anche se (precisa il collaboratore) egli non era là in quel periodo (cioè non era più politicamente attivo nella zona di Mestre nel 1974), mentre "**Delfino**", cioè Zorzi, **si che c'era!**

Ebbene, anche alla luce di questi ulteriori elementi, risulta ormai inutile domandarsi il perché Zorzi abbia deciso di "pagare" la ritrattazione di Siciliano.

Una cosa è certa: la risposta che fornisce la Corte di primo grado è a dir poco "imbarazzante".



Del tutto erroneo appare, infine, il capo della decisione impugnata che, in relazione agli episodi-chiave descritti da Carlo Digilio ("*La Cena di Rovigo*", "*La Cena di Colognola*" e "*La valigetta in via Stella*"), afferma che "*non vi è modo di recuperare alcuna delle c.d. rivelazioni fornite perché su ognuna di esse vi è una pluralità di versioni e per nessuna di esse vi è una razionale spiegazione che consenta di sceglierne una in quanto connotata dal crisma della verità*" (pagina 210 della impugnata sentenza).

Questa circostanza ("*pluralità di versioni*") non trova alcuna valida conferma, ma è anzi smentita.

Invero, le lievi oscillazioni nella precisa collocazione temporale dei tre eventi sono assolutamente compatibili con il tempo trascorso (oltre vent'anni): nei "processi ordinari" a qualunque testimone viene giustificato il fatto di non ricordarsi con precisione la data di singoli accadimenti avvenuti solo pochi mesi o al massimo qualche anno prima del processo, mentre, in relazione alle dichiarazioni di Carlo Digilio, si pretende di dedurre un indice di imprecisione nel racconto da leggere discrasie temporali negli intervalli fra i copiosissimi interrogatori resi. In ragione di ciò l'assunto appare, quindi, acclaratamente pretestuoso.

Inoltre, il fatto che nell'ambito dell'incidente probatorio (17 ottobre 2000) Digilio abbia affermato che alla cena di Rovigo "*era stata preannunciata la strage di piazza della Loggia*" appare unicamente il frutto della serie interminabile di domande rivolte sugli stessi punti e della evidente **stanchezza fisica**, prima ancora che mentale, **del dichiarante**; ma ciò non è certamente in grado di minare la attendibilità del racconto fatto nei precedenti e successivi interrogatori.

Sotto altro profilo, in ordine alla "*cena di Colognola*", non si comprende davvero come i primi Giudici abbiano così rimarcato la presenza o meno di Dario Persic all'evento come indice di inattendibilità. Si tratta di un particolare che non può assumere rilievo solo perché il Persic nega di avere partecipato alla riunione, mentre Digilio ricorda diversamente.

Salvo, ovviamente, valutare la posizione del primo come quella di un testimone obiettivo, disinteressato e come tale meritevole della massima credibilità.

Ma così non è e non può essere!

Dario Persic, per sua stessa ammissione, era presente molto frequentemente alle riunioni del gruppo a Colognola, avendo un sodalizio molto stretto con Soffiati.

Egli ha sempre attentamente valutato quali fatti ammettere e nei quali, invece, rifiutare il concorso; nell'ambito di tale "strategia dichiarativa", per esempio, ha ammesso alcune vicende ormai prescritte relative al possesso di armi o ad attentati minori (Palazzo della Regione a Trento), ma ha accuratamente aggirato qualunque sospetto di un suo coinvolgimento politico in Ordine Nuovo, che avrebbe potuto avvicinarlo a qualsiasi titolo ai reati più gravi.

Alla luce di tale semplicissima considerazione, è evidente che la **negazione di Persic rispetto alla sua presenza nella cena di Colognola** è assai poco credibile e appare molto verosimilmente **det-tata dalla precisa volontà del teste di non farsi coinvolgere direttamente nelle vicende più gravi in cui risultavano coinvolti i suoi "amici" Maggi, Soffiati e Digilio.**

Infine, è in relazione all'episodio della "*valigetta in via Stella*" che maggiormente contrasta il giudizio espresso dalla Corte in ordine alla "*pluralità di versioni*", circostanza che, nella specie, appare priva di qualsiasi fondamento proprio in ordine al nucleo essenziale della dichiarazione stessa, costituito dal **tragitto fatto dall'ordigno**.

Esso risulta, infatti, significativamente e sempre immutato nel pur variegato percorso dichiarativo di **Digilio** che **colloca la bomba, senza mai alcuna esitazione, nella direzione Venezia-Mestre, Verona, Milano e Brescia.**

Dunque, si deve concludere, superando ogni dubbio, nel senso che le **dichiarazioni di Carlo Digilio sugli episodi-chiave della vicenda relativa a piazza della Loggia ("La Cena di Rovigo", "La Cena di Colognola" e "La valigetta in via Stella") sono coerenti, logiche e razionali** e, come tali, contribuiscono (insieme alla veline di Tramone e tutti gli altri significativi dati probatori) a costituire piena prova della responsabilità penale anche di Delfo Zorzi in ordine alla strage di Brescia.

6) LA POSIZIONE DI FRANCESCO DELFINO

Anche con riferimento alla specifica posizione dell'imputato Francesco Delfino valgono le critiche di carattere generale mosse alla sentenza nella parte generale del presente atto di impugnazione.

Rifiuto di una concreta ricostruzione (nella già menzionata prospettiva di assoluta pertinenza all'oggetto della prova come consegnati dalla imputazione) dei fatti e di una loro contestualizzazione da un lato e, dall'altro, parziale analisi, per di più parcellizzata e priva di approccio sistematico, degli elementi di prova si ripetono anche in questo caso giustificando di nuovo l'esito assolutorio.

Esito assolutorio che consegue inoltre, nello specifico, ad una estrema valorizzazione delle dichiarazioni della Tonoli Clara (che, diversamente, nella ricostruzione avanzata da queste parti civili, che non condividono comunque il rigoroso giudizio di inattendibilità fornito dai primi giudici, avevano e hanno valore marginale) e, contestualmente, al ridimensionamento degli altri elementi indiziari, invece a

parere degli scriventi, essenziali e idonei a fondare l'invocato giudizio di responsabilità dell'imputato Francesco Delfino.

Appare opportuno così, in prima battuta, non dimenticare il reato contestato, la condotta addebitata all'imputato, il ruolo dallo stesso rivestito all'epoca dei fatti (e successivamente grazie a significativi e rapidissimi avanzamenti di carriera), non per rivendicare un qualche diverso (e più basso) standard qualitativo delle prove, ma per invocare una particolare attenzione nella lettura del complesso ed articolato materiale processuale, per di più a distanza di tempo dai fatti e lungo un percorso molto accidentato anche per i non pochi sistematici acclarati tentativi di ostacolare il raggiungimento della verità via via succedutisi.

Non si può pertanto prescindere dalla provata esistenza (grazie ai numerosi testi assunti e alle varie sentenze acquisite nella forse eccessivamente lunga, ma certo non inutile istruzione dibattimentale incomprensibilmente quasi integralmente non considerata proprio dai giudici che ne sono stati i protagonisti) nel corso quantomeno dei primi anni settanta di un programma eversivo diretto al sovvertimento dell'ordine democratico mediante il ricorso anche alla violenza, avente come protagonisti gruppi della estrema destra (le cui sigle ed organizzazioni sono permeabili e fluide, ma indubbiamente vedono la centralità del binomio Ordine Nuovo-Ordine Nero) e soggetti appartenenti a diversi apparati dello Stato.

Raffigurazione di cornice e generale questa che ha come protagonista specifico il c.d. Palinuro, pacificamente, per quello che di seguito si evidenzierà, da identificarsi in Francesco Delfino.

Il ruolo e l'attività posta in essere prima e dopo la strage di Brescia da Francesco Delfino, Comandante del Nucleo Investigativo di Brescia, non può infatti non essere analizzata in questa prospettiva e sotto questa luce, come si vedrà, acquisire particolare rilievo e spessore probatorio.

Elementi indizianti significativi divengono quindi: la figura del Maifredi ed il rapporto di questi con Delfino; il rapporto tra Delfino e Buzzi (e la figura di Buzzi come soggetto legato ad Ordine Nuovo-Ordine Nero, depositario di dati conoscitivi tali da portarlo a redigere **i due volantini precedenti la strage e significativamente coincidenti sia con i contenuti ideologici-rivendicativi delle riunioni descritte dalle veline sia con il volantino rivendicativo della strage redatto dal Baldassarre** e mai smentito da Ordine Nero diversamente da quello dell'Italicus; ancora la figura di Buzzi come descritta dal difensore avv. Lodi nei momenti antecedenti il trasferimento a Novara, sent. pagg.429 e ss.); e naturalmente la pesante attività inquinatoria posta in essere nel corso della prima istruttoria.

La Corte di primo grado non ha, al riguardo ed ancora in una prospettiva generale, risposto ad una essenziale domanda (ma non lo ha fatto nemmeno occupandosi del generale Maletti e delle sue dichiarazioni mendaci rese nell'agosto del 1974 all'A.G. Bresciana; così come non lo ha fatto con le altrettanto false comunicazioni ancora del 1989 dell'Ammiraglio Martini alla Corte di Assise di Appello di Brescia; o con la vicenda della fuga di Gianni Guido in Argentina prima di essere interrogato dal Giudice Istruttore dott. Zorzi; o con riferimento alla distruzione non solo del materiale informativo ma anche dei registri e dei protocolli del Centro C.S. di Padova e comunque alla sottrazione della fonte Tritone sino al 1993; ossia con riferimento ai molteplici episodi che in questo processo attestano una continua e reiterata interferenza proveniente da funzionari dello Stato e principalmente degli apparati di sicurezza diretta non solo ad alterare i fatti o a sottrarre prove, ma a nascondere quanto ampio fosse il bagaglio e la rete di conoscenze e rapporti che proprio nell'imminenza della strage era a disposizione degli apparati dello Stato preposti ad assicurarne e garantirne la sicurezza): perché, quale il senso e l'obbiettivo di tale e tali condotte ?

Per quale motivo così come il gen. Maletti e l'Ammiraglio Martini mentono anche il preparato investigatore Francesco Delfino mente in ordine alla vicenda del Mar e ai rapporti con Maifredi prima e, poi, perché corre il rischio di intraprendere una violenta e brutale e anche visibile attività di inquinamento, pressione e minaccia sui testimoni della prima istruttoria? Solo, come vorrebbe la Corte, per la carriera o perché è convinto che alcuni ragazzini di destra e pochi balordi, più il suo informatore, siano i responsabili della strage? **E perché questa attività, per di più assai prossima alla strage (e si badi che quanto più è prossima tanto più è indicativa di una pregressa conoscenza) è idonea ad allontanare le indagini proprio dal gruppo veneto-milanese di Ordine Nuovo-Ordine Nero?** La si può ritenere questa attività ed i risultati che ha comportato casuale, inconsapevole ed incolpevole?

Ma nel non rispondere a queste domande la Corte di primo grado è stata agevolata dalla propria scelta di individuare come centrale il dato testimoniale della Tonoli, apparentemente e ad un primo sguardo di un qualche rilievo, ma poi anch'esso (certo non primo) costretto a vacillare sotto i colpi del tempo, delle imprecisioni e delle debolezze personali, insomma per un qualche verso della non attendibilità, soprattutto se, come nuovamente ha erroneamente fatto la Corte, il dato sia estremizzato sia espunto dal contesto e lasciato isolato senza alcuno sforzo di connessione e collegamento con gli altri elementi di prova.

O ancora la mancata risposta alle centrali domande sopra evidenziata è favorita dall'altro errore della Corte, quello di sminuire gli altri elementi indiziari ritenuti significativi da queste parti civili: già si è detto in precedenza ed ampiamente del contenuto delle veline e di quanto in quei giorni del loro contenuto si preoccupassero i vertici dei servizi segreti italiani; qui vi sono ora da aggiungere le conseguenti articolazioni del perché i vertici se ne preoccupassero così tanto e di quali fossero in allora i soggetti effettivamente a conoscenza di quel

contenuto, visto che un rapporto dei Carabinieri di Padova comandati da Del Gaudio, attesta che i Carabinieri ne erano a conoscenza in data anteriore a quella indicata sulle veline, mentre altro atto attesta dei rapporti tra Del Gaudio e Delfino in ordine proprio alle indagini sulla strage di Brescia.



La sentenza di primo grado, una volta accertata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Maurizio Tramonte nei confronti dell'imputato Delfino, procede nella disamina degli elementi che la Procura della Repubblica ha indicato a carico dell'imputato.

In primis i rapporti con Giovanni Maifredi (anch'egli imputato in questo processo, deceduto nelle more del dibattimento), così come ricostruiti dalla sua *ex* convivente, Clara Tonoli.

Come si diceva la sentenza di primo grado ha affermato l'assoluta inattendibilità della Tonoli – con una motivazione che, sul punto, deve essere integralmente censurata – e quindi l'estraneità del Maifredi alla strage, attraverso l'analisi delle sue dichiarazioni e di quelle rese da alcuni testimoni escussi in sede dibattimentale o dei quali sono stati acquisiti i verbali (in particolare i riferimenti sono alle testimonianze dell'avv. Tedeschi, Carmelo Sorsoli, Adamo Pasotti, Ezio Tartaglia, Giovanni Pinna, Giovanni Arcai); per poi passare a valutare la portata indiziaria del rapporto esistente tra Francesco Delfino e la figura di Ermanno Buzzi, affermando come da tale rapporto non fosse possibile dedurre con certezza la prova di una pregressa conoscenza da parte dell'imputato di quanto sarebbe accaduto il 28 maggio 1974, non potendosi quindi configurare una responsabilità dell'imputato nei termini precisati dal capo d'imputazione.

Il ragionamento che propone la Corte d'Assise è il seguente: *“una volta venuta meno la certezza del coinvolgimento del Maifredi con la strage (...) appare evidente che tutte le altre considerazioni in ordine*

alle stranezze del rapporto Maifredi – Delfino (...) non consentono di istituire collegamenti con la strage di Piazza della Loggia.

La stessa identificazione di Delfino con Palinuro, anche se dimostrata, non appare aggiungere nulla al quadro delineato una volta che non si trovino collegamenti tra Palinuro e la strage di Brescia (...)” (pag. 423 della sentenza della Corte d'Assise di Brescia 16/11/2010).

La sentenza sul punto specifico, come su tutti i punti inerenti alle responsabilità dell'allora capitano Delfino, non può essere in alcun modo condivisa.

La figura di “Palinuro”, ufficiale dei Carabinieri coinvolto nel disegno golpista del c.d. “Golpe Borghese”, con il preciso ruolo di fiancheggiatore e di tramite con le organizzazioni terroristiche della destra eversiva, è stata puntualmente ricostruita nel corso del dibattimento di primo grado, e la sua identificazione con l'imputato Delfino è stata accertata attraverso l'escussione dibattimentale e l'acquisizione delle dichiarazioni di numerosi testimoni e documenti (si veda innanzitutto il provvedimento di archiviazione per prescrizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma del 30/10/1997, nei confronti di Gianadelio Maletti, Francesco Delfino, Licio Gelli, Antonio La Bruna, Sandro Romagnoli, per il reato di cospirazione politica, nelle produzioni documentali del Pubblico Ministero, che contiene un accertamento positivo dell'identificazione dell'imputato in “Palinuro”).

L'identificazione di Francesco Delfino in Palinuro, non solo è rilevante in quanto delinea la figura di un ufficiale golpista, direttamente coinvolto in quel programma eversivo di rovesciamento delle istituzioni democratiche da parte di servitori infedeli dello Stato, attraverso lo strumento delle organizzazioni terroristiche della destra eversiva, ma lo è anche perché, **i numerosi testimoni che hanno affermato l'identità tra Delfino e Palinuro**, lo hanno posto in diretta correlazione con organizzazioni e soggetti che nell'ipotesi accusatoria sono direttamente coinvolti nella strage di Piazza della Loggia, come le SAM (Squadre Azione Mussolini) e ORDINE NERO.

Le parti civili, in particolare nella discussione, e con una memoria difensiva depositata in quella sede, hanno proposto una lettura in gran parte autonoma della posizione di Delfino, valorizzando certamente il rapporto tra Delfino e Maifredi e le stesse indagini sul Mar, ma non solo ai fini di costituire la prova di un diretto coinvolgimento di Delfino nella strage, ma come rappresentative della **caratura "sovversiva" del capitano Delfino** al momento del suo arrivo a Brescia, e ai fini di individuare il ruolo che lo stesso ha svolto nelle indagini per individuare i responsabili della Strage.

E non si tratta, come afferma la sentenza di primo grado, di affermazioni generiche e prive di concretezza.

La figura di Palinuro, e quel quadro di compromissioni e infedeltà, sono pacificamente ammessi e dettagliatamente ricostruiti dallo stesso imputato nella sua memoria difensiva depositata in occasione dell'interrogatorio del 15/4/2002, salvo negare la propria identificazione in Palinuro.

L'irrilevanza dell'identificazione di Delfino quale Palinuro rappresenta una conseguenza diretta di quell'approccio atomistico e dispersivo già aspramente criticato.

Il processo ha accertato l'esistenza di rapporti tra Delfino e la divisione Pastrengo che, sotto il comando del generale Palumbo, rappresentava una vera e propria centrale dell'eversione ed era legata strettamente alla Loggia Massonica P2 (si vedano, in questo senso, le dichiarazioni rese dal Generale Niccolò Bozzo davanti alla Corte d'Assise di Brescia il 21/4/2009, le dichiarazioni rese da Giorgio Zicari [G.I. Padova, 5/6/1974 con allegata trascrizione; G.I. Brescia, 22/6/1974] e acquisite al fascicolo del dibattimento, nonché la sentenza del Tribunale di Venezia del 28/10/1993 nei confronti di Morin+altri per la strage di Peteano, agli atti, relativamente al coinvolgimento della Pastrengo nei depistaggi di Peteano). Alcuni testimoni hanno poi confermato l'esistenza di legami tra la stessa Pastrengo e il Mar (Gaetano Orlando,

P.m. Brescia, 5.6.1992 – 28.10.1992, Angelo Izzo, Stefano Delle Chiaie).

I numerosi testimoni escussi in dibattimento (o le cui dichiarazioni sono state acquisite) hanno confermato i rapporti esistenti tra Palinuro e alcuni gruppi dell'eversione nera. Identificare Palinuro in Delfino, pertanto, significa estendere all'imputato tali rapporti in un periodo antecedente, prossimo (e poi anche successivo) alla strage di Brescia.

Ettore Malcangi (Corte d'Assise di Brescia, 7/4/2009, pag.33 e segg.), confermando una sua precedente dichiarazione, definisce Palinuro "*ufficiale golpista fiancheggiatore delle SAM*". Il testimone ha poi riferito dei rapporti esistenti tra Giancarlo Esposti e il capitano Palinuro (circostanza confermata dal teste Biagio Pitarresi – Corte d'Assise di Brescia, 26/3/2009 pag. 109), e ha riferito che egli stesso, dovendo compiere un'operazione con le SAM, aveva assunto informazioni proprio sul capitano Delfino.

E' lo stesso teste Malcangi, a pag.29 della medesima testimonianza, a spiegarci come non vi fossero differenze tra le SAM e Ordine Nero, identificazione tra gruppi che viene confermata anche da un altro testimone, Edgardo Bonazzi, che sostiene l'esistenza di un unico anello di congiunzione tra l'azione del MAR, gli attentati di Ordine Nero con il gruppo di Esposti e con i progetti del Centro Studi Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale (Corte d'Assise di Brescia, 26/5/2009, pag.44). Le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento di Alessandro D'Intino, rese al G.I. di Brescia il 1/6/1974, confermano poi la circostanza che Esposti "apparteneva a Ordine Nero e proveniva dalle Sam".

Il coinvolgimento di Delfino (autonomamente dalla sua, pur certa, identificazione con Palinuro) con gruppi e esponenti dell'eversione di destra viene confermato in dibattimento anche dallo stesso Edgardo Bonazzi (Corte d'Assise di Brescia, 26/5/2009, pag.97 e 99), che ha riferito dei legami esistenti tra l'imputato e Avanguardia Nazionale, e

di un Delfino “garante del trasporto di esplosivi nel territorio di Brescia”.

I rapporti di Giancarlo Esposti con il capitano Palinuro (e quindi con Delfino) sono stati oggetto di numerose testimonianze, ed è quello stesso Esposti condannato con sentenza passata in giudicato per attentati firmati con la sigla SAM (Squadre Azione Mussolini), riconosciuto esponente di Ordine Nero (Sentenza Trib. Milano del 29/4/1972, condanna nei confronti di Giancarlo Esposti, Angelo Angeli e altri per gli attentati a firma SAM - Produzioni documentali P.M.). Ci sarà un altro esponente dell'eversione di destra con cui Delfino entrerà “in contatto” nel corso delle indagini per la Strage, condannato per attentati commessi a firma SAM, sia per attentati firmati ORDINE NERO, e sarà Cesare Ferri.

E' di tutta evidenza, quindi, come anche con riferimento ai fatti di cui al capo d'imputazione sia rilevante l'accertamento dell'identità del misterioso Palinuro, e questo a prescindere dalla supposta inattendibilità della Tonoli.

□ □ □

Le testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, e la documentazione acquisita, hanno consentito di accertare senza ombra dubbio come Palinuro sia l'imputato Francesco Delfino.

Innanzitutto grazie alle dichiarazioni di Torquato Nicoli (la fonte “Tino” dei servizi segreti) da leggersi unitamente al cosiddetto “appunto Romagnoli” (documento acquisito al fascicolo del dibattimento, allegato all'annotazione ROS del 28/10/1996): un prezioso appunto manoscritto sull'agenda del colonnello del SID Sandro Romagnoli, strettissimo collaboratore del generale Gianadelio Maletti. Il contenuto dell'appunto, e le dichiarazioni poi rese da Torquato Nicoli (P.M. Roma, 18 luglio 1996, 24 marzo 1997 - dichiarazioni acquisite), collegano inequivocabilmente “Palinuro” con l'ufficiale dei Carabinieri che

avrebbe teso una trappola a Kim Borromeo nel corso di un'attività di trasporto di esplosivi.

L'unica trappola mai tesa a Kim Borromeo durante un trasporto di esplosivi è, evidentemente, quella dell'operazione 'Basilico' del 4.3.1974, nel corso delle indagini del Mar. Il "traditore", in quel caso, era Francesco Delfino.

Tutti gli elementi sulla base dei quali il Tribunale di Roma aveva ritenuto di poter identificare "Palinuro" in Francesco Delfino sono stati integralmente riconsegnati alla Corte d'Assise di Brescia, sia attraverso l'escussione dibattimentale di alcuni testimoni come Roberto Cavallaro (Corte d'Assise Brescia, 7-19/1/2010), Ettore Malcangi (Corte d'Assise di Brescia, 7/4/2009), Biagio Pitarresi (Corte d'Assise di Brescia, 26/3/2009), Carmine Dominici (Corte d'Assise di Brescia 22/12/2009); Edgardo Bonazzi (Corte d'Assise di Brescia, 26/5/2010); Stefano Serpa (Corte d'Assise di Brescia, 19/1/2010), Antonino Fagà (P.M. Brescia 5/7/2001 – dichiarazioni acquisite), sia attraverso l'acquisizione di verbali di escussione testimoniale di soggetti deceduti come Attilio Lercari (dichiarazioni acquisite in data 9/7/2009 – in particolare P.M. Roma, 29 aprile 1997), e appunto Torquato Nicoli (vds.infra) e Sandro Romagnoli (dichiarazioni acquisite in data 9/7/2009 – in particolare P.M. Roma 1 giugno 1996).

E' bene sottolineare però come vi siano alcuni testimoni (come Malcangi, come Bonazzi), che riferiscono dei rapporti di Delfino con l'eversione nera a prescindere da Palinuro. Ma a questo punto poco importa che l'esistenza di tali rapporti dipendesse dal ruolo svolto come ufficiale golpista, o se esistessero autonomamente a prescindere, non è questione rilevante: nell'uno e nell'altro caso il capitano Delfino, che giunge a Brescia nei primi anni settanta e che guiderà le indagini relative al MAR, e per l'individuazione dei responsabili della Strage, aveva legami con le organizzazioni coinvolte in quella strategia terroristica, si chiamassero Sam, Ordine Nero, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale.

I riferiti legami con le SAM (di cui parla espressamente Digilio come il gruppo destinatario dell'ordigno di via Stella), e con esponenti di ORDINE NERO (l'organizzazione responsabile dell'ideazione della Strage di Brescia, come emerso dal contenuto delle veline della Fonte Tritone) non possono essere ritenuti "ininfluenti" nella valutazione di quelle condotte dell'imputato che, più di ogni altre, appaiono indicative di un suo coinvolgimento nella Strage, e che il dibattimento di primo grado ha puntualmente ricostruito: le attività di inquinamento sistematico poste in essere da Delfino nel corso delle indagini da lui guidate.

In tale contesto è evidente che i rapporti Delfino-Maifredi assumono altro rilievo. Il Maifredi, sul cui anomalo ruolo nella vicenda Mar depone prima di tutto la vicenda del falso rapporto redatto da Delfino, non è il mero informatore, ma lo strumento attivo e non inconsapevole, se si vuole l'infiltrato, per mezzo del quale Delfino interagisce con questo gruppo eversivo.

In sintesi il ruolo di Maifredi nella vicenda Mar illumina ulteriormente Delfino quale Palinuro e, allo stesso tempo, ne è da questo binomio a sua volta illuminato, non potendo ridursi a contatto occasionale.

Nelle sue, come dire, eccessive diramazioni, le dichiarazioni della Tonoli risultano certo non adeguate, eccessive, ma questo non può, come diversamente fatto dai primi giudici, portare a rifiutarne il nucleo essenziale, risalente e mai contraddetto e che riferisce di un intenso legame tra Maifredi e Delfino (che per esempio interviene sul datore di lavoro Pasotti in ordine ad ammanchi di denaro addebitati al Maifredi), di una frequentazione più risalente rispetto a quanto ammesso dai due e certo giustificata non da una mera conoscenza o amicizia ma dall'interesse di entrambi, non pare proprio per scopi divergenti, intorno ai temi dell'eversione.

Più precisamente, nella prospettiva di queste parti civili, anche ammesso che le dichiarazioni della Tonoli nulla possano dire con rife-

rimento ad un materiale coinvolgimento del Maifredi nella strage di Brescia, certo confermano quella reiterata modalità di azione e di lavoro di Delfino che è quella di intraneità e di fiancheggiamento sopra descritta e sintetizzata nella chiara e provata esistente figura di Palinuro.

Quindi non una prova autonoma della responsabilità di uno o più imputati, ma un elemento indiziario, un tassello che se lasciato isolato poco può dire, ma che inserito in un più ampio quadro e connesso a numerosi altri elementi restituisce una immagine leggibile, congrua e coerente.

La sentenza di primo grado ha inspiegabilmente liquidato con poche parole la serie impressionante di pressioni, minacce, falsificazioni che l'imputato ha posto in essere nel corso della prima istruttoria sui responsabili della strage e che sono state analiticamente ricostruite dalla Pubblica Accusa in alcune udienze drammatiche, limitandosi a definirle, con termine eufemistico, "metodi non certo ortodossi", sostenendo che per poter affermare che si trattasse del frutto della collusione con i responsabili della strage occorrerebbe prima provare la pregressa conoscenza da parte dell'imputato del piano delittuoso. Ma è proprio alla luce delle collusioni e delle ambiguità emerse nel giudizio di primo grado, e dell'identità Delfino – Palinuro, che anche tutta questa frenetica attività di condizionamento delle indagini avrebbe dovuto essere rivalutata, e considerata un indizio della partecipazione dell'imputato al piano delittuoso; attività che non ha trovato altra spiegazione se non quella, banale e confortevole, dello spregiudicato investigatore che vuole a tutti i costi ottenere una promozione sul campo.

Le parti civili ha sostenuto nel corso del dibattimento, e in particolare in sede di discussione, come alla luce del capo d'imputazione formulato nei suoi confronti, tutti gli atti d'indagine svolti dal capitano Delfino nel corso della prima indagine, dovessero essere considerati alla stregua di un unico **corpo del reato**.

L'affermazione non può che essere qui riproposta nei medesimi termini.

Il dibattimento ha ricostruito precisamente come l'intera attività investigativa, che prende le mosse sin dai primi giorni dopo il 28 maggio 1974, sia stata infatti caratterizzata dagli interventi inquinanti dell'imputato che avranno come conseguenza, innanzitutto, quella di confondere le acque rendendo impossibile un accertamento della verità in ordine ai responsabili della strage, e quindi di perseguire una pista artefatta e preconstituita (quella nei confronti di Buzzi, dei fratelli Papa, di Cosimo Giordano), non solo ai fini di coprire i veri autori della strage e le loro collusioni con esponenti delle Istituzioni (e che ormai non si tratti di ipotesi investigative, ma di fatti accertati, è stato ampiamente argomentato nel presente atto), ma anche e soprattutto per nascondere le proprie responsabilità nel fatto, e i propri legami con le organizzazioni coinvolte.

La ricostruzione più precisa e analitica degli interventi di Francesco Delfino in quell'indagine è contenuta in un documento che rappresenta certamente un grave "atto d'accusa" nei confronti dell'imputato. Non si tratta di una memoria della Pubblica Accusa o della Parte Civile, ma di una sentenza: la sentenza n.1/82 della Corte d'Assise d'Appello di Brescia nei confronti di Angelo Papa e altri del 2/3/1982.

Una sentenza durissima che demolisce letteralmente tutta quell'inchiesta, addossando a Delfino la responsabilità degli interventi che ne hanno determinato il fallimento, arrivando a censurarlo con parole pesantissime.

Ma proprio quelle condotte, che già allora potevano apparire sospette, devono oggi essere integralmente rivalutate proprio alla luce delle emergenze dibattimentali: Francesco Defino non è un ambizioso capitano di provincia, ma un servitore infedele dello Stato legato a gruppi eversivi; è inevitabile considerare tutte quelle condotte come il doloso perseguimento di un'attività inquinante, a partire dal primo, e inquietante, intervento dell'imputato nelle indagini sulla strage, quel-

lo sulla cosiddetta “prima pista Ferri” (tema trattato con ricostruzione analitica dei fatti nella memoria di parte civile depositata nel corso della discussione, cui si rimanda), quando le indagini imboccano improvvisamente una pista che conduce all'eversione di destra milanese e a uno dei suoi principali esponenti, Cesare Ferri (che per questi fatti, si ricorda, è stato processato, assolto, e risarcito per l'ingiusta detenzione subita nel 1987).

Nessuna responsabilità per la strage di Brescia potrà mai più essergli riconosciuta, ma quello che interessa, al fine di valutare la condotta omissiva di Delfino non è evidentemente l'effettivo coinvolgimento di Ferri nei fatti della strage, quanto piuttosto la “pista investigativa” che lo stesso, in quei primi giorni del mese di giugno, poteva rappresentare, ovvero un collegamento diretto con le SAM (sigla con cui aveva realizzato degli attentati) e con ORDINE NERO (di cui era membro effettivo, come ci racconterà Fabrizio Zani in dibattimento).

Il dibattimento ha consentito di ricostruire, grazie alle dichiarazioni acquisite di Giovanni Toaldo (Corte d'Assise di Brescia, 29/1/1987), Don Marco Gasparotti (Corte d'Assise di Brescia, 29/1/1987), Don Pietro Faustini (Corte d'Assise di Brescia, 29/1/1987), Giovanni Arcai (Commissione Stragi, 4 giugno 1997, pag 68), nonché di quanto dichiarato dall'imputato nell'interrogatorio reso davanti alla Corte d'Assise di Brescia, come **Francesco Delfino** abbia nascosto per almeno quindici giorni la notizia del riconoscimento a Brescia, da parte di un prete, don Marco Gasparotti, del terrorista di destra milanese Cesare Ferri la mattina del 28 maggio 1974, notizia che gli era stata tempestivamente riferita dal brigadiere Toaldo, all'epoca in forza al Nucleo Investigativo di Brescia, e che Delfino riferirà al Giudice Arcai solo la mattina del 25 giugno 1974.

Il tempo trascorso consentirà all'esponente milanese di organizzare la propria fuga, che si concretizzerà immediatamente dopo la perquisizione tempestivamente disposta dal magistrato, non appena venuto a conoscenza della circostanza.

Cesare Ferri verrà quindi prosciolto nel corso della prima inchiesta.

Il mancato intervento di Delfino, la mancata tempestiva comunicazione di una circostanza così grave e rilevante, relativa a un soggetto che era appena stato arrestato e rilasciato in seguito all'uccisione di Esposti a Pian del Rascino, è rimasto per anni un fatto senza spiegazioni; oggi possiamo affermare come rappresenti un indizio gravissimo a carico di Delfino, che in questo modo consentì a un indiziato come Ferri, legato alle organizzazioni da lui stesso fiancheggiate (SAM, ORDINE NERO), di sottrarsi alle indagini per il tempo necessario a preparare la sua difesa.

Cesare Ferri verrà processato (e definitivamente assolto con formula dubitativa) per i fatti della strage solo dieci anni dopo.

Ma questo è solo il primo di una serie di interventi nelle indagini da parte di Delfino, che gli consentiranno di indirizzarle secondo la sua volontà.

E quale fosse questa volontà appare già chiaro in quei primi giorni di giugno: nel tardo pomeriggio del 9 giugno, in concomitanza con l'emergere della pista Ferri, mentre si trovava in attesa di eseguire la perquisizione in casa di Silvio Ferrari, Delfino, notando Ermanno Buzzi nei pressi della pizzeria Ariston insieme ad Angelo Papa, disse al Giudice Arcai: "Ricordati di questo incontro, ci potrà essere utile in futuro" (si veda l'interrogatorio di Delfino davanti alla Corte d'Assise di Brescia del 17/10/1978). L'individuazione dei futuri indagati per la Strage si materializza, inspiegabilmente, ben sei mesi prima che emergano elementi a loro carico.

La "svolta" nelle indagini avviene, con gli arresti ai primi di gennaio del 1975, di Ermanno Buzzi e dei fratelli Papa, ragazzini dediti alla piccola criminalità.

Il 27 gennaio 1975 Luigi Papa presenta al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Brescia una denuncia contro Ermanno Buzzi accusandolo di atti sessuali nei confronti di Antonio.

Il 31 gennaio 1975 Luigi Papa dichiarerà di avere saputo dal figlio Domenico che Buzzi “è l'uomo che ha messo sei bombe in piazza Loggia” (Luigi Papa, N.I.BS 31/1/75 – verbale acquisito).

In seguito a queste dichiarazioni verrà emessa comunicazione giudiziaria per strage nei confronti di Ermanno Buzzi (tutta questa parte dell'articolata vicenda è ricostruita precisamente alle pagg.252 e segg. della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Brescia n.1/82 nei confronti di Papa + altri).

L'attività inquinante di Delfino emerge già da queste prime mosse investigative, addirittura dall'arresto di Buzzi, su cui la Corte d'Assise d'Appello affermerà che *“la decisione dei carabinieri di mettere ad ogni costo le manette ai polsi di Buzzi emerge da un particolare: il verbale di arresto attribuisce a Buzzi un gesto di violenza fisica nei confronti del brig.Boni, il rapporto invece non menziona più la violenza rappresentando un Buzzi che si dà alla fuga, si rifugia in un cortile e viene qui raggiunto dagli inseguitori, nessuno dei quali riceve spintoni.”* Tanto è vero che il brigadiere Boni, il 13 gennaio 1975, escluderà di avere ricevuto una spinta. Il G.I. dichiarerà non doversi procedere nei confronti del Buzzi per insussistenza del fatto.

E' il primo atto di quel lavoro ai fianchi che lo stesso Delfino spiegherà candidamente nel corso del dibattimento di primo grado e che, sempre secondo la Corte d'Assise d'Appello, perseguiva *“l'obiettivo di incriminare Buzzi per strage, come se la responsabilità dello stesso fosse un dato già acquisito. (pag.254)”*.

Il giorno successivo all'arresto di Buzzi il maresciallo Arli del Nucleo Investigativo inizia la sua “missione” in casa Papa a tempo pieno. In seguito agli arresti dei figli, Luigi Papa resterà l'unico interlocutore di Arli. Risultato dei ripetuti colloqui sarà la denuncia del 27 gennaio 1975 (sarà lo stesso Delfino, nell'interrogatorio reso davanti alla Corte d'Assise di Brescia il 16/10/1978 a riferire di avere dato in-

carico al maresciallo Arli di frequentare la famiglia Papa, dicendogli di ritenersi svincolato da ogni altra incombenza).

Luigi Papa, sentito in dibattimento nel primo processo (Corte d'Assise di Brescia, 6/12/1978) e le cui dichiarazioni sono state acquisite, dichiarerà: *“E' stato il maresciallo Arli che mi ha tenuto sotto dieci giorni, notte e giorno, promettendomi che i miei figli sarebbero venuti subito fuori di prigione, promettendomi cinque paia di scarpe per mia moglie, che mi ha indotto a fare quella dichiarazione”*.

Queste sono le metodologie in forza delle quali Delfino riuscirà ad ottenere quello che voleva: Ermanno Buzzi indiziato del reato di strage e un piccolo gruppo di delinquenti comuni in carcere.

L'istruttoria dibattimentale ha ricostruito analiticamente gli interminabili interrogatori a cui verrà sottoposto il povero Angelo Papa, appena diciottenne e ridotto in isolamento, subendo pressioni psicologiche di ogni genere, con escussioni che dureranno molte ore consecutive, fino a notte inoltrata. (solo a titolo di esempio, il 10 febbraio 1975 la deposizione inizia alle ore 21,15 e termina alle 3,20; il 20 febbraio dalle ore 15 alle 23,20; il 4 marzo dalle 17 alle ore 2; il 6 marzo la deposizione inizia tra le 12 e le 14 e termina alle 3,45 della notte successiva.)

Angelo Papa ha ripercorso davanti alla Corte d'Assise di Brescia la serie infinita e devastante di pressioni, suggerimenti, induzioni, subite nel corso dei suoi interrogatori, raccontando l'episodio più *conturbante e meno glorioso* di quella prima indagine, che avviene proprio il 6 marzo 1975, nel corso di una pausa di un interrogatorio presso il Nucleo Investigativo di Cremona. Papa si trovava in una stanza con l'imputato Delfino, senza che fossero presenti i giudici; il capitano Delfino gli disse: *“(...) noi sappiamo che Buzzi c'entra con la Strage; se tu ci dai notizie, se collabori per te c'è un regalo di dieci milioni. Per chi dà notizie c'è questo regalo. Ti assicuriamo che ti terremo in disparte, non preoccuparti, tu esci. Io dicevo che non sapevo niente*

di questo fatto. Il capitano Delfino mi disse che dovevo confermare quello che mi dicevano i magistrati se volevo salvarmi”.

Angelo Papa ha confermato questo episodio in dibattimento, e sarà proprio in seguito a questo episodio, nella prosecuzione del verbale del 6 marzo 1975, che Papa confesserà a Delfino la propria presenza in piazza della Loggia nel momento in cui Ermanno Buzzi metteva la bomba nel cestino.

La prima circostanza incredibile è che di questo colloquio non è rimasta alcuna traccia, Delfino non firmò alcuna relazione di servizio, rivelando la volontà di nascondere i contenuti.

La rivelazione di questo “incontro” verrà fatta da Angelino Papa nel corso del primo dibattimento in Corte d'Assise, costringendo Delfino a confermare di avergli effettivamente parlato di dieci milioni e di libertà provvisoria (si veda l'interrogatorio di Delfino del 16/10/1978), seppur in termini dubitativi.

Se non fosse stato per la rivelazione di Angelo Papa, quel colloquio non sarebbe mai venuto alla luce, e la svolta decisiva nella prima indagine sulla strage di Piazza della Loggia sarebbe rimasta come la sincera confessione di un uomo pentito, fiaccato da mesi di isolamento in carcere.

Il capitano del Nucleo Investigativo ha promesso dieci milioni e la libertà a un testimone, in cambio di una versione artefatta in grado di accusare Buzzi.

L'intervento di Francesco Delfino nei confronti di un testimone di appena diciotto anni, in condizioni psichiche precarie, prostrato da mesi di isolamento carcerario e dagli interminabili interrogatori, con l'offerta di denaro e libertà in cambio di una falsa accusa, rappresenta un fatto di una gravità inaudita; è impossibile pensare che un investigatore del valore di Delfino non immaginasse quali conseguenze avrebbe potuto avere quel suo intervento sulla genuinità del testimone, ed è quindi naturale ritenere che quell'intervento sia stato dolosamente concepito al fine di ottenere una prova che inquinasse le indagini, e

che la genuinità di quel testimone fosse l'ultimo dei pensieri del capitano Delfino. Le ritrattazioni successive di Angelo Papa non faranno che confermare questo assunto.

La sentenza della Corte d'Assise di primo grado riesce a liquidare in poche righe tutta questa vicenda, definendo quest'attività devastante come semplici "pressioni".

"Pressioni", però, che si sono sistematicamente ripetute nei confronti di altri soggetti coinvolti nella vicenda, poi diventati imputati, chiamanti in correità, testimoni chiave.

Sono sfilati davanti alla Corte alcuni tra gli imputati e i testimoni del primo processo per la strage di Piazza della Loggia, Ombretta Giacomazzi, Cosimo Giordano, Andrea Arcai, Arturo Gussago, i fratelli Papa, che hanno rievocato le minacce, le pressioni psicologiche rivoltegli dall'imputato nel corso delle indagini, finalizzate a sfruttare le debolezze dei testimoni legate alla giovane età e alle condizioni psichiche per piegare l'indagine verso i propri obiettivi.

Le pressioni subite da Ombretta Giacomazzi, arrestata per falsa testimonianza, minacciata di essere imputata per la strage, e rinchiusa nel carcere della Giudecca di Venezia, sono state dalla stessa testimone ripercorse davanti alla Corte d'Assise in alcune drammatiche udienze e hanno reso evidente come Delfino non nutrisse alcun interesse per la scoperta dei reali responsabili della strage, bensì per una "verità" che lui stesso stava contribuendo a costruire.

Sarà la stessa Giacomazzi a riferire come, nel corso di un interrogatorio, disperata, tentava di far comprendere al capitano di non conoscere come fossero veramente andati i fatti, lui le disse "(...) che *non dovevo minimamente preoccuparmi della verità e che dovevo solo pensare a me stessa ed alla mia posizione processuale*" (Corte d'Assise di Brescia, ud. 3.11.2009).

Le stesse considerazioni valgono per la figura più ambigua e misteriosa della prima inchiesta, Ugo Bonati, il super-testimone svanito nel nulla la sera stessa in cui venne pronunciata la sentenza di

primo grado a carico di Buzzi e dei Papa, che lo incriminava proprio per i fatti della Strage.

Nel corso del dibattimento sono emersi numerosi elementi indicativi delle pressioni subite da Bonati, in particolare per arrivare all'incriminazione di Andrea Arcai, figlio del Giudice Giovanni Arcai. Il difensore di Angelo Papa, l'avvocato Savi, ha dichiarato che Bonati gli avrebbe riferito di avere dichiarato il falso nel corso del processo, e di essere sovvenzionato dal capitano Delfino (Corte d'Assise di Brescia, 5.5.2009). Fatti riferiti in termini analoghi anche da altri testi come Pietro Genitore Pietro e Mario Liberale (si veda il confronto 13.12.1975 - P.g. Brescia – acquisito, e le dichiarazioni di Genitore rese il 5.12.1975 – P.g. Brescia – acquisite) o come Italo Azzi (Corte d'Assise di Brescia, 28.4.2009, il quale conferma le confidenze ricevute da BONATI Ugo nel corso di una comune detenzione, sulle pressioni che vennero fatte dagli inquirenti affinché assecondasse la loro tesi accusatoria) e Aldo Pellè (G.I. Brescia, 8.2.1980 – acquisite).

Ma che Ugo Bonati abbia raccontato sempre e solo il falso è ormai un dato processualmente acquisito.

E' ancora la Corte d'Assise d'Appello di Brescia (pagg 304 e seguenti) a insinuare il dubbio circa le ragioni che indussero Bonati a mentire, affermando come non fosse dato sapere: “Perché Bonati abbia mentito in un processo di tanta gravità nella consapevolezza di arrecare un danno di incalcolabili conseguenze agli imputati, se abbia chinato la testa di fronte ad un ignobile ricatto o abbia negoziato cinicamente la propria salvezza, quali fattori perversi abbiano determinato la sua scelta: sono tutti interrogativi destinati a restare senza risposta”.

L'analogia tra le posizioni di Angelo Papa e quella di Bonati è evidente: testimoni costretti (o indotti, nel caso di Bonati) a raccontare una verità che non conoscevano o diversa da quella conosciuta. Papa ha potuto raccontare dell'offerta del capitano Delfino, Ugo Bonati è scomparso prima di poterlo fare. E mentre per il primo abbiamo la

prova di un intervento diretto in funzione inquinante dell'imputato Delfino, per il secondo non ci resta che un fondato sospetto, alimentato dalla sorella, Clara Bonati, che in dibattimento non è riuscita a giustificare l'improvviso cambiamento delle condizioni economiche della famiglia Bonati proprio mentre il fratello si trovava rinchiuso in carcere.

Altri saranno poi gli interventi di Delfino nel corso dell'inchiesta che l'istruttoria dibattimentale ha ricostruito, si pensi ai carabinieri inviati presso gli Ospedali Civili di Brescia per recuperare la cartella clinica di Andrea Arcai pochi giorni prima del suo riconoscimento, o la perquisizione in casa di Silvio Ferrari che, eseguita dai Carabinieri a dieci giorni di distanza da quella svolta dalla Questura, porterà al rinvenimento di esplosivo in un armadio che era già stato accuratamente perquisito e in cui nulla era stato trovato.

Come detto, la condotta inquinante di Delfino è ingiustificabile e talmente scoperta da potersi spiegare solo con la necessità di intervenire a qualunque costo per deviare quell'indagine e coprire le proprie responsabilità.

Ma ulteriori elementi indizianti a carico di Delfino emergono dal suo rapporto con uno dei principali imputati della prima indagine, Ermanno Buzzi.

La sentenza di primo grado, come detto, ha ritenuto di non individuare nel rapporto con Ermanno Buzzi elementi utili in grado di provare la conoscenza del progetto criminale da parte di Delfino, e che il collegamento di Buzzi con Ordine Nuovo non possa dire alcunché in ordine alla conoscenza del prossimo attentato, in quanto non è emersa alcuna prova che l'attentato sia ricollegabile a Ordine Nuovo.

Le conclusioni sul punto devono essere contestate.

E' proprio nel rapporto intercorrente tra Buzzi e Delfino, e nella sua natura, vista l'intraneità di Buzzi a Ordine Nuovo, e l'attribuzione di paternità dei due volantini che anticiperanno la Strage, che si indi-

viduano elementi concreti della conoscenza da parte di Delfino di cosa sarebbe accaduto a Brescia.

Con una cautela incomprensibile la Corte d'Assise si è guardata dall'affermare quello che è un dato incontrovertibile emerso dal processo di primo grado: Ermanno Buzzi era un confidente di Francesco Delfino, giungendo a conclusioni non condivisibili e assolutamente incoerenti con le risultanze dibattimentali.

E' stato infatti dimostrato come non solo esistesse un rapporto di confidenza diretta tra Ermanno Buzzi e alcuni membri del Nucleo Investigativo capitanato da Francesco Delfino, ma l'esistenza di un rapporto diretto di confidenza tra lo stesso Delfino e il Buzzi.

La Corte d'Assise ha sostenuto, nella sentenza impugnata, che tale rapporto era limitato al recupero di opere d'arti. Da dove però tragga queste conclusioni, è difficile comprendere.

I rapporti dell'imputato Delfino con Ermanno Buzzi sono stati faticosamente ricostruiti. Buzzi, estremista di destra, ladro di opere d'arte, era certamente un confidente di alcuni membri del Nucleo Investigativo, come confermato in dibattimento da due tra i più stretti collaboratori di Delfino all'interno del nucleo, Paolo Siddi (Corte d'Assise di Brescia 6/5/2010 pag.122 e 123) e Carlo Arli (Corte d'Assise di Brescia 6/5/2010 pag.191 e 192).

La posizione apicale di Delfino, però, e la sua superiorità gerarchica lo ponevano nella posizione di referente naturale del flusso informativo che propalava dai vari membri del nucleo, così qualunque notizia utile per le indagini in corso veniva immediatamente comunicata al responsabile delle indagini stesse, trasposta in un rapporto investigativo sottoscritto dal capitano Delfino e solitamente inviato al Giudice Istruttore (sarà proprio il teste Arli a riferire, ad esempio, di confidenze di Buzzi da lui direttamente riferite al capitano Delfino, e aventi ad oggetto esplosivi e non, quindi opere d'arte – si vedano le dichiarazioni di Arli - Corte d'Assise di Brescia - 6.5.2010, pag.191, 192, relativamente alla “confessione” di Buzzi, con cui aveva un rapporto

confidenziale, circa la paternità di alcuni attentati minori verificatisi a Brescia poco tempo prima, immediatamente riferita al capitano Delfino).

Ma il rapporto tra Ermanno Buzzi e l'imputato Delfino è stato sostanzialmente confermato da innumerevoli testimoni, come Raffaele Papa (Corte d'Assise di Brescia, 23.11.2009, il quale dichiara che Buzzi gli disse che era in contatto col Capitano Delfino perché doveva recuperare il quadro del Romanino), Giuseppe Lo Presti, Ezio Tartaglia (P.M Brescia 05.10.1994), Aldo Tedeschi, Fernando Ferrari (Corte d'Assise di Brescia, 18.12.2009, il quale dichiara che vennero fatte delle pressioni sugli altri testimoni e per questo motivo venne arrestato. Nel corso di una comune detenzione Buzzi gli disse di essere un collaboratore di Delfino e non un informatore), Giuseppe Fiocca (Corte d'Assise di Brescia, 10.11.2009, il quale riferisce che Buzzi aveva rapporti con i Carabinieri, spesso ebbe modo di vedere che questi li contattava telefonicamente. Rammenta che Buzzi, nel corso delle numerose visite che gli fece presso la sua abitazione, effettuò molte telefonate al Delfino. A suo dire Buzzi era anche in contatto con Arli.).

L'imputato ha sempre, inspiegabilmente, negato questo rapporto in qualunque sede, ammettendo solo faticosamente la possibilità che Buzzi fosse un confidente di qualche membro del nucleo, circostanza ribadita addirittura nella memoria difensiva depositata in sede di interrogatorio il 15 aprile 2002

Le emergenze dibattimentali hanno reso comprensibile questa ostinazione: come detto, Ermanno Buzzi non era solo un semplice ladro di opere d'arte, un truffatore megalomane e dotato di una spiccata intelligenza, ma un esponente della destra eversiva bresciana in contatto diretto con membri eminenti della destra milanese e di quella veneta, coinvolte nella strage. Le circostanze riferite da Martino Siciliano in questo processo, raccolte in sede di incidente probatorio (si veda in particolare G.i.p. Brescia, 12/5/2003, pagg.135 e segg.) assumono a questo proposito una rilevanza eccezionale: la presenza di

Buzzi a Venezia insieme a Carlo Maria Maggi, la sua presenza ad Abano Terme presso la casa di Giangastone Romani, l'essere presentato come uomo di Giancarlo Rognoni, comunque legato all'ambiente della "Fenice", sono tutte circostanze che allontanano da Buzzi quell'immagine di *"piccolo ladro di opere d'arte"*, assolutamente privo di consistenza politica.

Le dichiarazioni di Martino Siciliano, e le risultante dibattimentali, ci costringono a riconsiderare la figura di Buzzi e il suo ruolo nella strage.

Ermanno Buzzi verrà infatti riconosciuto come l'autore di due volantini anonimi, quello del 27 maggio 1974 (pervenuto al Giornale di Brescia) e quello del 27 maggio 1974 (pervenuto alla Questura), firmato Ordine Nero – Gruppo Anno Zero – Brixien Gau.

Si tratta di due missive pervenute al Giornale di Brescia e alla Questura, rispettivamente il 21 maggio 1974 e il 27 maggio 1974 e che perizie svolte nel processo di primo grado hanno attribuito proprio al Buzzi (si veda la perizia Corbia – Fascicolo BUZZI – 18 M pag.488).

Il primo è stato certamente redatto con la macchina da scrivere di Daniela Buzzi, ed è una lettera intestata PARTITO FASCISTA – SEZ. DI BRESCIA – SILVIO FERRARI in cui si preannuncia che *"le bombe e i mitra faranno sentire la loro voce. Che ogni lampione avrà il suo impiccato ed i rossi avranno la lezione che si meritano"*, ma soprattutto la lettera contiene un avvertimento chiaro e preciso: ***"(...) comunichiamo alla popolazione che entro il mese di maggio, gravi attentati saranno posti in azione.."*** e come obiettivi sensibili vengono indicate le sedi dei partiti comunista e socialista, la linea ferroviaria Milano-Brescia, le caserme della Polizia o dei Carabinieri.

Il secondo anonimo dattiloscritto è del 27/5/1974 con intestazione ORDINE NERO, GRUPPO ANNO ZERO, BRIXIEN GAU, ed è indirizzato a varie autorità e, tra le altre cose, afferma: *"chi non ha il coraggio di portare armi e morte nella propria terra in difesa della propria terra della propria gente della propria razza del proprio retag-*

gio della propria gioventù forza del domani- è e dovrà essere sempre un servo.”

Anche in questo caso vi è il riferimento preciso ad attentati, che rappresenteranno una risposta alla morte del camerata Silvio FERRARI, *“vittima inconsapevole delle trame rosse”*.

La sentenza di primo grado ha cercato di ridimensionare la valenza di questi volantini, e in particolare del primo, ma si tratta di due documenti che, valutati unitamente al comportamento tenuto dal Buzzi la mattina del 28 maggio 1974 (l'invio di Bonati al giudice Arcai per non meglio precisate questioni relative a un furto di quadri, la telefonata a Ferdinando Trappa la mattina del 28, intorno alle ore dieci, e la lettera dal carcere allo stesso inviata in cui si chiedeva di non parlarne) e alla sua ormai provata contiguità con alcuni membri dei gruppi terroristici emersi come autori e ideatori della strage, rappresentano un **indizio grave di come Ermanno Buzzi fosse a conoscenza di qualcosa che sarebbe dovuto accadere**, qualcosa che non possiamo definire con certezza, ma che corrisponde quantomeno alle circostanze da lui stesso richiamate nella lettera – avvertimento alla cittadinanza del 21 maggio: Ermanno Buzzi sapeva che ***gravi attentati*** sarebbero stati posti in essere in città entro la fine del mese di maggio, e che gli obiettivi possibili sarebbero stati caserme della Polizia, dei Carabinieri, Sedi di partito e sindacali.

La bomba esploderà in piazza della Loggia il 28 maggio 1974 nel corso di una manifestazione antifascista indetta, in un luogo in cui avrebbero dovuto essere presenti i Carabinieri.

Se nel corso del dibattimento non sono emersi indizi sufficienti a individuare con precisione il ruolo di Buzzi nella strage, possiamo però affermare che vi siano elementi convergenti a conferma di un suo ruolo nella fase preparatoria e, forse organizzativa.

Ermanno Buzzi “diceva di conoscere i capi di Ordine Nero” ci riferiscono i fratelli Papa; Ermanno Buzzi firmerà il volantino del 27 maggio proprio come “Ordine Nero”.

Ma quali sono gli elementi che ci inducono a ritenere che anche Francesco Delfino fosse a conoscenza di quanto sarebbe accaduto a Brescia?

Come detto, dobbiamo ritenere accertato il rapporto di confidenza tra Ermanno Buzzi e Francesco Delfino, e come tale rapporto esorbitasse dai piccoli furti di opere d'arte.

Ma Ermanno Buzzi e Francesco Delfino hanno anche “amici” in comune.

L'imputato Delfino ha rapporti con Giancarlo Esposti ed è un “fiancheggiatore delle Sam”, Buzzi conosce Silvio Ferrari, ha rapporti con Giancarlo Rognoni (non dimentichiamo che il giornale “La Fenice” veniva stampato a Brescia, e sono stati processualmente accertati i rapporti intercorrenti tra Silvio Ferrari e l'ambiente milanese) e con Carlo Maria Maggi. Entrambe le strade, per vie diverse, conducono a Ordine Nero: sia Buzzi che Delfino coltivano rapporti con elementi direttamente riconducibili a quel gruppo che oggi emerge come ideatore e responsabile della strage di Brescia.

Ermanno Buzzi era quindi un confidente del capitano del Nucleo Investigativo, lo stesso Buzzi che scrive la lettera del 21 maggio 1974 che, agli occhi di Delfino, alla luce della sua intraneità al disegno eversivo e terroristico in atto, non poteva non assumere un significato preciso.

La conferma più evidente della natura del rapporto tra Buzzi e Delfino è stata ignorata dalla Corte d'Assise: Ermanno Buzzi verrà ucciso in carcere a Novara anche per il suo rapporto confidenziale con i Carabinieri. Ma è lecito ritenere che un rapporto confidenziale finalizzato al recupero di opere d'arte non potesse giustificare la furia omicida di Mario Tuti e Pierluigi Concutelli; a questo si aggiunga che è proprio Edgardo Bonazzi, l'autore dell'articolo su *Quex* che indicherà Buzzi come un “infame”, condannandolo probabilmente a morte, ad affermare che la collaborazione tra Buzzi e Delfino andava oltre il recupero di quadri rubati (Edgardo Bonazzi, vd.infra, pag.89).

Evidentemente l'oggetto delle confidenze e dei rapporti esistenti tra Delfino e Buzzi doveva essere tale da giustificare un omicidio compiuto personalmente da due tra i principali esponenti del gotha del terrorismo nero.

E' Carlo Fumagalli, nella sua assoluta reticenza a raccontare l'esperienza del Mar, e nella sua assoluta mancanza di animosità nei confronti del Delfino (confermata dalle sue dichiarazioni dibattimentali), che pure lo ha incarcerato, che riferisce di avere condiviso la detenzione con Buzzi, e di averlo sentito ripetere: "*Se mi danno l'ergastolo, io trascino in galera gli stivaloni*", dove gli stivaloni erano nel loro gergo informale, gli ufficiali dei carabinieri.

In conclusione, l'attività scientifica di inquinamento successiva alla strage di Piazza della Loggia non può essere ridotta a errori, inerzia, incapacità, e neppure ad una forma di ambiziosa spregiudicatezza. Francesco Delfino era un investigatore formidabile (la circostanza è incontestabile) ma vi sono degli interventi puntuali e invasivi negli snodi dell'indagine che oggi assumono necessariamente una valenza indiziaria di un suo coinvolgimento; e più riusciamo ad avvicinare al 28 maggio 1974 quelle attività inquinanti, più è plausibile affermare una conoscenza pregressa, in capo a Delfino di quanto sarebbe potuto accadere a Brescia entro la fine del mese di maggio, e che Francesco Delfino non ha impedito.

La lettera del 21 maggio 1974 è un avvertimento preciso, che l'imputato non può avere semplicemente ignorato per negligenza.

L'istruttoria dibattimentale ha potuto accertare come Francesco Delfino fosse parte integrante di un disegno eversivo che coinvolgeva settori dello Stato e gruppi eversivi di destra; lo stesso imputato era considerato un "fiancheggiatore" di alcune di queste organizzazioni; Delfino aveva un confidente come Ermanno Buzzi, intraneo o comunque contiguo a quell'ambiente, e che ha dimostrato di essere a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto a Brescia entro la fine del mese di maggio; Delfino nell'immediatezza della strage ha dimostrato di sape-

re quale fosse la pista da cui allontanare le indagini, precisamente quell'area vicina al gruppo di "Ordine Nero", che le stesse veline del CS di Padova indicano come responsabile della strategia stragista in atto in quei mesi; Francesco Delfino pone in essere, successivamente alla strage, un inquinamento scientifico, a volte brutale, di una tale energia da non poter altrimenti essere spiegato, individuando una pista investigativa funzionale alla propria sicurezza, arrestando Ermanno Buzzi e neutralizzandolo in carcere, ergendolo a vertice di un gruppo di delinquenti locali e piccoli attivisti di destra che aveva agito per vendicare l'amico e camerata Silvio Ferrari.

L'attività inquinante di Francesco Delfino, in una lettura completa, possibile solo grazie a tutti gli elementi emersi nel corso di questo processo, non può essere spiegata se non con la necessità di coprire sé stesso e il disegno criminale di cui faceva parte e che in questo atto è stato accuratamente ricostruito: l'esistenza di un piano di copertura delle responsabilità dei gruppi terroristici responsabili della strage che arriva quantomeno al comando del Reparto D dei servizi segreti e al generale Gianadelio Maletti, con il coinvolgimento di Ufficiali dell'Arma, agenti del Sid, e di cui Francesco Delfino è stato esecutore attivo, anche in forza nel suo coinvolgimento dei fatti di cui al capo d'imputazione.

Contesto questo che viene ulteriormente confermato dalla circostanza del "travaso", per di più anticipato rispetto alle date riportate nelle "veline", delle notizie acquisite dalla fonte Tritone in atti redatti dai Carabinieri di Padova comandati dal colonnello Del Gaudio (condannato nella vicenda processuale sulla strage di Peteano) e dal provato rapporto tra il medesimo e il capitano Delfino in ordine alle indagini sulla strage di Brescia (si veda in questo senso il documento allegato al rapporto investigativo del 7 agosto 1974 firmato dal capitano Delfino, in cui si riferisce il contenuto delle informazioni ricevute dal ten.col Manlio Del Gaudio con riferimento a notizie apprese in ordine alla strage di Brescia - documento prodotto dalla parte civile in sede di

discussione, che rappresenta la prova di come vi fossero rapporti tra Manlio Del Gaudio e il Nucleo Investigativo di Brescia con riferimento alla strage di Brescia, in un periodo temporale in cui il Nucleo di Padova era già a conoscenza del contenuto delle veline).

Le brevi argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza di primo grado appaiono non condivisibili. Primo perché, nuovamente, sminuiscono una circostanza che tanto banale non pare e che ciò fanno omettendo di valutarla unitamente a tutti gli altri elementi via via evidenziati in questa impugnazione, quale, a titolo ora di esempio, il frenetico scambio di opinioni ed ordini da parte dei vertici dei servizi proprio sul contenuto di quelle veline; secondo perché il tema al riguardo non pare quello di adombrare al più un qualche favoreggiamento del "gruppo di Padova", ma di dare conto del perché l'attività investigativa dai primi giorni successivi alla strage è idonea e diretta ad allontanare le indagini da questo gruppo e questo nonostante (o forse proprio grazie a questo) il bagaglio di conoscenze a disposizione dei servizi e dell'arma territoriale nelle settimane e nei giorni antecedenti la strage individuasse chiaramente nei componenti (con nome e cognome) del gruppo di Padova dei soggetti intenti a programmare ed organizzare atti di strage, in una città del nord Italia, per mezzo di una struttura denominata Ordine Nero, prosecutrice, non solo ideale, del disciolto Ordine Nuovo.

CONCLUSIONE:

I PROCESSI (TROPPI) PER LA STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA SONO SEMPRE STATI PROCESSI "INDIZIARI".

ANCHE IL TERZO PROCESSO È "INDIZIARIO".

NEI PROCESSI "INDIZIARI" LA PROVA "INDIZIARIA" NON È CERTAMENTE FIGLIA DI UN DIO MINORE. COSÌ COME FIGLIA DI UN DIO MINORE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA, IN CONCRETO, LA PROVA PIÙ RILEVANTE CHE È STATA RAGGIUNTA, SUPERANDO IL "DUBBIO RAGIONEVOLE": **IL 25 MAGGIO 1974** (QUANDO ERA ORMAI PUBBLICA LA NOTIZIA DELLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEL 28 MAGGIO, A CUI HA DATO SPUNTO, MA NON CAUSA, LA MORTE VIOLENTA DI SILVIO FERRARI), NELLA ABITAZIONE DI **GIANGASTONE ROMANI MAGGI** COMUNICÒ ALLE PERSONE PRESENTI E CONCORRENTI NEL DELITTO CHE DI LÌ A TRE GIORNI CI SAREBBE STATO IL "SALTO DI QUALITÀ" ATTRAVERSO IL CASCRIFICIO DEGLI INNOCENTI SULL'ALTARE DELLA IDEOLOGIA POLITICA ("*QUELLI SONO TUTTI PAZZI*" – DISSE USCENDO IL GIOVANE TRAMONTE).

SI VUOLE, DUNQUE, FARE RIFERIMENTO ALLA VERA "PROVA INDIZIARIA", VOLUTA DAL LEGISLATORE ALL'ART. 192 COMMA 2 COD. PROC. PEN., ESCLUSE LE PRASSI DEFORMANTI.

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, È EVIDENTE CHE, DOPO 37 ANNI (TANTI CE NE SONO VOLUTI), TALE PROVA HA SUPERATO (E NON DI POCO) LA REGOLA DELL' "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO", QUALE MASSIMA ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA.

SI CHIEDE, PERTANTO, IL RICONOSCIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI IMPUTATI MAGGI CARLO MARIA, TRAMONTE MAURIZIO, ZORZI DELFO E DELFINO FRANCESCO PER AVERE CORCORSO A FARE ESPLODERE UN POTENTE ORDIGNO IN UN CESTINO METALLICO DURANTE UNA MANIFESTAZIONE ANTIFASCISTA IL 28 MAGGIO 1974, CAUSANDO LA MORTE DI GIULIA BANZI, LIVIA BOTTARDI, CLEMENTINA CALZARI, ALBERTO TREBESCHI, EUPLO NATALI, BARTOLOMEO TALENTI, LUIGI PINTO E VITTORIO ZAMBARDA CON IL FERIMENTO DI OLTRE CENTO PERSONE E LA CONSEGUENTE CONDANNA DEI MEDESIMI AL RISARCIMENTO DEI DANNI.

Con massima osservanza.
Brescia, 30 marzo 2011.

AVV. MICHELE BONTEMPI




AVV. SILVIA GUARNERI




AVV. ALESSANDRA BARBIERI




AVV. FRANCESCO MENINI



AVV. ANDREA VIGANI




AVV. ALESSANDRO MAGONI




AVV. PIERGIORGIO VITTORINI



AVV. PAOLO DE ZAN



AVV. GIOVANNI SALVI



AVV. RAUSTO CADEO




AVV. ANDREA RICCI



AVV. PIETRO GARBARINO

AVV. GIANLUIGI ABBANDINI



AVV. MASSIMO BONVICINI



AVV. ELENA FRIGO



TRIBUNALE DI BRESCIA

Il sottoscritto collaboratore di cancelleria, ai sensi di quanto è previsto dall'art 582 cod proc pen., attesta che il presente atto di appello è stato depositato dagli avvocati Michele Bontempi, Silvia Guarneri, Alessandra Barbieri, Francesco Menini, Andrea Vigani e Alessandro Magoni oggi 30 marzo 2011